

DELIBERA N. 307/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EDIZIONI DEL ROMA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, VOLTE AD ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA PROPRIETÀ E DELLE CONNESSE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE, CONCERNENTI LE SOCIETÀ EDIZIONI DEL ROMA SCARL ED EDIZIONI RIFORMISTE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 01/11/ISP, NONCHÉ ALLA SOCIETÀ EDIZIONI RIFORMISTE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA TESTATA DENOMINATA "CRONACHE DEL MEZZOGIORNO"

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante *"Regolamento concernente l'accesso ai documenti"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento*”, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006 recante “*Integrazioni della delibera n. 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e, in particolare, l’allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, applicabile con il regime temporale specificato all’art. 22, comma 2;

VISTE le relazioni del 22 gennaio 2010 (pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro il 25 gennaio 2010), del 28 maggio 2010 (pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro il 9 giugno 2010), del 5 novembre 2010 (pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro in data 8 novembre 2010), del 13 dicembre 2010 (pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro il 14 dicembre 2010), del 1° febbraio 2011 (pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro in pari data) e del 2 marzo 2011 (pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro il 7 marzo 2011) redatte dal Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza (di seguito, “Nucleo Speciale della GdF”) con le quali veniva dato conto degli accertamenti effettuati sulle posizioni delle imprese editrici Edizioni del Roma - Società Cooperativa a responsabilità limitata (di seguito, “Edizioni del Roma Scrl”) ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa (ora “Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione”), nonché della società Edizioni del Roma S.p.A.;

VISTO il parere reso dal Servizio Giuridico, in data 28 febbraio 2011, avente ad oggetto *“Natura della testata “Cronache del Mezzogiorno” e soggezione all’obbligo di registrazione. Richiesta di parere”*;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 01/11/ISP del 7 marzo 2011 ed il relativo verbale di accertamento notificati dal Nucleo Speciale della GdF, in data 8 marzo 2011, alla società EDIZIONI DEL ROMA S.p.A. (C.F. 05119081007), avente sede legale in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, alla società EDIZIONI DEL ROMA SCARL (C.F. 06709601006), avente sede legale in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, alla società EDIZIONI RIFORMISTE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04706621002), avente sede legale in Roma, via Sicilia, n. 137;

VISTE le memorie difensive ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositate presso la sede di Roma dell’Autorità, in data 7 aprile 2011, dalla Edizioni del Roma scarl e dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione e, in data 8 aprile 2001, dalla Edizioni del Roma S.p.A., acquisite dal Servizio Ispettivo e Registro in data 11 aprile 2011;

VISTI i verbali delle audizioni del 2 e dell’11 maggio 2011 ed i relativi allegati;

VISTA, da ultimo, la relazione del 25 maggio 2011 del Nucleo Speciale della GdF, e la relativa documentazione, con la quale veniva comunicato l’esito delle ulteriori verifiche svolte in ordine alle attività economico-finanziarie della Edizioni del Roma S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Nell’ambito dei rapporti di leale collaborazione tra istituzioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (di seguito, “DIE”), competente all’erogazione dei contributi all’editoria, chiede, ogni anno, all’Autorità di comunicare la posizione presso il Registro degli operatori di comunicazione (di seguito, “il Registro”) delle imprese editrici richiedenti i contributi e di verificare, ai sensi dell’art. 3, comma 11-ter e, per gli effetti di cui al comma 574 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la sussistenza di eventuali situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 c.c. tra le imprese editrici richiedenti i contributi ai sensi della legge n. 250 del 1990.
2. In considerazione del fatto che il DIE, sulla base di notizie stampa, ha ritenuto opportuno chiedere la verifica di possibili rapporti, di fatto, tra le

imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa richiedenti i contributi, rispettivamente, per le testate “*Roma*” (ai sensi dell’art. 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e “*L’Umanità*” (ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250), nel novembre 2009 si conveniva, con lo stesso DIE, che le verifiche relative agli assetti proprietari delle imprese editrici richiedenti i contributi sarebbero state effettuate dal Nucleo Speciale della GdF presso l’Autorità ai fini della sola verifica delle dichiarazioni rese al Registro in materia di assetti proprietari, ai sensi dell’art. 17 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e s.m.i. (recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, di seguito “il Regolamento”).

3. Con nota del 15 febbraio 2010, peraltro, l’Autorità rappresentava al DIE che, sulla base del riparto di competenze, le verifiche in ordine alla configurabilità di ipotesi di controllo non dichiarate al Registro sarebbero state di spettanza dell’Autorità, mentre, per le ipotesi di collegamento, l’Autorità avrebbe comunicato le risultanze degli accertamenti al DIE, rimettendone allo stesso ogni valutazione.
4. Gli esiti delle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale della GdF venivano trasmessi al DIE dal Servizio Ispettivo e Registro, in data 18 febbraio 2010, per le determinazioni di propria competenza in materia di erogazione dei contributi, facendo, altresì, presente che, sulla base delle valutazioni del Nucleo Speciale della GdF e della documentazione dallo stesso acquisita, l’ipotizzato collegamento, le cui valutazioni venivano, comunque, rimesse al DIE sulla base del riparto di competenza, sarebbe stato indiretto ed avrebbe riguardato la Edizioni Riformiste Società Cooperativa (richiedente i contributi per la testata “*L’Umanità*”) e la Edizioni del Roma S.p.A. (proprietaria della testata “*Roma*” e non richiedente i contributi) attraverso il “Gruppo d’impresa” della Gestioni Immobiliari s.r.l., socio di maggioranza della Edizioni del Roma S.p.A.. Nella medesima nota si faceva presente che, tenuto conto del citato riparto di competenze, si sarebbe, comunque, proceduto a verificare l’eventuale sussistenza dell’ipotesi di controllo, di fatto, tra le società Edizioni del Roma S.p.A. ed Edizioni del Roma scarl.
5. I legali rappresentanti della Edizioni del Roma S.p.A. e della Edizioni del Roma scarl dichiaravano, al Servizio Ispettivo e Registro, la non sussistenza di ipotesi di controllo con note pervenute il 23 marzo 2010.
6. In data 26 marzo 2010, perveniva al Servizio Ispettivo e Registro la nota del 22 marzo 2010 con la quale il DIE, nel trasmettere la richiesta di parere formulata il 9 marzo 2010 all’Avvocatura Generale dello Stato relativamente alla sussistenza di ipotesi di collegamento e controllo fra le imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, chiedeva all’Autorità di interessare il Nucleo Speciale della GdF al fine di

svolgere ulteriori approfondimenti, come richiesto, con nota del 18 marzo 2010, dall'Avvocatura Generale dello Stato, autonomamente interessata dal DIE.

7. Il DIE, il 30 marzo 2010, trasmetteva al Servizio Ispettivo e Registro il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 26 marzo 2010.
8. Il Nucleo Speciale della GdF trasmetteva, il 9 giugno 2010, al DIE e, per conoscenza, al Servizio Ispettivo e Registro le risultanze riguardanti gli accertamenti effettuati in ordine ai rapporti di natura economico-finanziaria intercorrenti tra le società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa.
9. Ulteriori elementi erano acquisiti dal Servizio Ispettivo e Registro sulla base delle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale della GdF che rimetteva allo stesso le relazioni del 5 novembre 2010, del 13 dicembre 2010, del 1° febbraio 2011 e del 2 marzo 2011.
10. In data 29 dicembre 2010, l'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa comunicava al Registro, in modalità telematica, la cessazione delle pubblicazioni del quotidiano "*L'Umanità*" a far data dal 31 dicembre 2010.
11. In data 2 febbraio 2011, la denominazione dell'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa risultava variata in "Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione", come si evince dai dati dichiarati al Registro delle imprese ("Telemaco").
12. Con provvedimento recante data 31 gennaio 2011, l'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione veniva cancellata dal Registro degli operatori di comunicazione per cessazione dell'attività di pubblicazione a seguito dello scioglimento e messa in liquidazione con atto dell'11 gennaio 2011, la cui iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma avveniva il 2 febbraio 2011, data in cui veniva nominato liquidatore della stessa impresa editrice il sig. Tommaso D'Angelo.
13. All'esito degli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale della GdF, il Servizio Ispettivo e Registro avviava, in data 7 marzo 2011, con separati atti di contestazione, il procedimento sanzionatorio n. 01/11/ISP nei confronti delle società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione.
14. Presso la sede di Napoli dell'Autorità, si dava corso, il 29 marzo 2011 ed il 4 aprile 2011, all'accesso agli atti del procedimento mediante presa visione ed estrazione di copie della documentazione ritenuta accessibile, rispettivamente da parte dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl ed Edizioni del Roma S.p.A., cui facevano seguito le audizioni del 2 maggio

2011, con il legale rappresentante della società Edizioni del Roma scarl, e dell'11 maggio 2011, con la sig.ra Maria Teresa Mariani, delegata dal legale rappresentante ed attuale liquidatore della società Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione, sig. Tommaso D'Angelo.

II. IL QUADRO NORMATIVO GENERALE

15. Una compiuta disciplina legislativa dell'impresa editoriale è stata introdotta nell'ordinamento dalla legge n. 416 del 1981. Con essa è stata data attuazione all'art. 21, comma 5, della Costituzione che consente al legislatore di stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. La norma costituzionale, posta a garanzia del diritto dei cittadini ad essere informati, è stata tradotta dal legislatore in una serie di disposizioni volte ad assicurare la trasparenza degli assetti societari e delle fonti di finanziamento così da rendere pienamente conoscibili gli interessi economici sottostanti al settore dell'informazione.
16. Di fondamentale importanza sono le disposizioni con le quali è stato istituito il Registro nazionale della stampa e sono stati previsti i connessi obblighi di comunicazione; esse costituiscono un apparato normativo essenziale per assicurare la massima pubblicità e conoscibilità degli assetti proprietari delle imprese così da realizzare un efficace controllo sulla sussistenza di posizioni dominanti e sulla corretta erogazione dei contributi statali a favore dell'editoria.
17. Le attribuzioni in materia di tenuta del Registro e di disciplina degli obblighi di comunicazione sono state esercitate dapprima dal Garante per l'attuazione della legge 31 luglio 1997 n. 249 e successivamente dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria. Compete ora a questa Autorità, ai sensi dell'art. 1 comma 6, lettera a), n. 5), della legge n. 249 del 1997, la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e la disciplina regolamentare dei connessi obblighi a carico delle imprese.
18. Il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro è stato adottato con delibera n. 236/01/CONS, poi integralmente sostituito dal vigente Regolamento, approvato con la delibera n. 666/08/CONS, che trova applicazione a decorrere dal 1° marzo 2009. Nel Regolamento sono indicati i soggetti obbligati all'iscrizione, le modalità di organizzazione e tenuta del medesimo, le condizioni e le modalità di iscrizione ad esso, la disciplina delle comunicazioni rilevanti e delle cancellazioni. Per ciò che qui interessa il Regolamento vigente, all'art. 8 (rubricato "*Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti*"), prescrive l'obbligo, per i soggetti che al momento dell'iscrizione controllino - o acquisiscano successivamente il controllo di - uno o più soggetti obbligati all'iscrizione al Registro, di darne specifica

comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione da redigersi secondo un apposito modulo. La dichiarazione deve contenere l'indicazione del fatto o negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonché l'elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto al voto. Tali obblighi di comunicazione si applicano, per espressa previsione normativa dell'art. 10 del Regolamento, anche ad ogni modificazione dei fatti, negozi e accordi oggetto di dichiarazione.

19. Le disposizioni, che impongono obblighi di comunicazione ai fini dell'iscrizione nel Registro sono presidiate a livello sanzionatorio dai commi da 29 a 32 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997, come dispone l'art. 24 del Regolamento. Come noto, il comma 29 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997 dispone, infatti, testualmente: *“I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'art. 2621 c.c.”*. L'art. 2621 c.c., a sua volta, elenca i comportamenti che integrano il reato di false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, e commina per tali reati la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 2 a 20 milioni di vecchie lire, salvo che il fatto costituisca più grave reato (il richiamo dell'art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997 all'art. 2621 c.c. è operato solo ai fini della determinazione della pena, e non anche ai fini dell'applicazione della disciplina ivi contenuta).
20. Per il tema di cui trattasi, è bene poi rammentare che il fenomeno del controllo societario è individuato e qualificato nei diversi settori in modo vario ed articolato, così da non consentire di enuclearne una nozione unitaria.
21. Con riferimento all'individuazione ed alla disciplina del controllo societario è, tuttavia, significativo che, proprio la già citata legge n. 416 del 1981, attuativa dell'art. 21 della Costituzione, all'art. 1, comma 8, pur mantenendo fermo il richiamo alla nozione di controllo accolta dal codice civile (art. 2359), abbia affiancato ad essa la fattispecie del collegamento indiretto definendo, in modo all'epoca innovativo, il concetto di “influenza dominante”, presunta, salvo prova contraria, nella ricorrenza di particolari rapporti di carattere finanziario ed organizzativo.
22. Gli artt. 8 e 10 del Regolamento, in precedenza richiamati, costituiscono fedele declinazione del già citato art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e impongono l'obbligo, presidiato da sanzioni amministrative, di comunicare tempestivamente le situazioni di controllo *“ai sensi della vigente normativa generale e speciale”* ove il controllo, evidentemente, deve essere inteso secondo l'ampia nozione dettata dalla legge n. 416 del 1981 idonea ad assicurare un vasto e puntuale spettro informativo su tutte le vicende più significative relative alle imprese editrici di quotidiani.

23. Ad integrare il quadro delle disposizioni di cui trattasi, occorre evidenziare che lo stesso art. 1, al quarto comma della legge n. 416 del 1981, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, stabiliva che nella catena partecipativa dell'impresa editrice dovesse essere obbligatoriamente collocata, al massimo al terzo livello, una persona fisica o una società direttamente controllata da una persona fisica, a garanzia della trasparenza degli assetti proprietari, a pena della cancellazione d'ufficio dal Registro. Da ultimo, l'art. 1, comma 4, della legge n. 416 del 1981, nell'attuale formulazione, impone comunque che sia provata la riconducibilità della catena partecipativa ad una persona fisica, invariata la sanzione della cancellazione d'ufficio dal Registro.

III. VALUTAZIONI ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

A) Ricorrenti rapporti di carattere finanziario tra le società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa

24. Le valutazioni che seguono, specie quelle che riguardano fatti economici ed aziendali, sono svolte sulla base del complessivo esame, oltre che del materiale acquisito dal Nucleo Speciale della GdF, anche delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Edizioni del Roma scarl e dal soggetto all'uopo delegato dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa in sede di audizione che denotano, in generale, una gestione amministrativo-contabile quantomeno confusa.
25. Alla luce della documentazione complessivamente acquisita nel corso dell'istruttoria, è emerso che la società Edizioni del Roma S.p.A. ha stipulato, in data 28 novembre 2001, con l'impresa editrice Edizioni del Roma scarl un contratto di affitto di ramo d'azienda per un canone annuo composto da una quota fissa pari a 103.291,38 euro ed una quota variabile pari al 10% dei *“ricavi delle vendite in edicola del giornale quotidiano”*.
26. Ai sensi dell'art. 8 del contratto di affitto di ramo d'azienda, la Edizioni del Roma scarl è tenuta a corrispondere l'importo di 103.291,38 euro (Iva esclusa) *“in un'unica rata a presentazione fattura”* e la somma pari al 10% dei ricavi delle vendite in edicola del giornale quotidiano (Iva esclusa), entro il giorno 30 del mese successivo rispetto a quello in cui è stato effettuato il conteggio delle somme dovute a titolo di percentuale. Tra le condizioni contrattuali è previsto che il pagamento del canone *“non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni dell'affittuario, qualunque ne sia il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle proprie ragioni”*. Viene, inoltre, espressamente convenuto dalle parti che *“in caso di mancato pagamento di due rate consecutive del canone, la concedente avrà diritto di*

chiedere la risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento del danno". Sulla base di quanto pattuito con l'*addendum* al contratto di affitto di ramo d'azienda, del 7 gennaio 2005, la quota variabile è stata dimezzata dal 10% al 5% dei ricavi delle vendite in edicola.

27. Detto contratto di affitto di ramo d'azienda include, oltre a diversi beni mobili, anche la testata ed il marchio del quotidiano "*Roma*", la testata "*Il Giornale di Napoli*", nonché il rapporto contrattuale che la Edizioni del Roma S.p.A. aveva, all'epoca, in essere con la Società Cooperativa Giornalisti Ischia s.r.l. relativo alla fornitura di servizi giornalistici per la testata "*Il Golfo*". Tale rapporto economico presenta, tuttavia, diverse anomalie.
28. In primo luogo, il valore complessivo delle predette testate dichiarato da Edizioni del Roma S.p.A. varia, negli anni, sensibilmente senza che nei bilanci sia fornita alcuna giustificazione, risultando pari agli importi di seguito riportati:
- 610.724,69 euro (pari a 1.182.527.892 lire, di cui 228.000.000 di lire per la testata "*Roma*" e 567.961.037 lire per "*Il Giornale di Napoli*") risultante dal bilancio al 31 dicembre 2000;
 - 862.483,02 euro (pari a 1.670.000.000 di lire, di cui 1.000.000.000 di lire per il "*Roma*", 560.000.000 di lire per "*Il Giornale di Napoli*" e 110.000.000 di lire per "*Il Golfo*") risultante dal bilancio al 31 dicembre 2001;
 - 2.153.625,00 euro (di cui 1.807.599,00 euro per il "*Roma*", 289.216,00 euro per "*Il Giornale di Napoli*" e 56.810,00 euro per "*Il Golfo*") risultante dal bilancio al 31 dicembre 2002, valore rimasto invariato nei bilanci successivi e riportato come tale al 31 dicembre 2009.
29. In particolare, la manovra contabile di rivalutazione della testata "*Roma*", tra gli anni 2001 e 2002, appare priva dei necessari presupposti legali, dal momento che i criteri di valutazione, le metodologie di applicazione ed i limiti di rivalutazione devono conformarsi alla normativa speciale dalla quale la rivalutazione trae origine, nei limiti del valore recuperabile definito come il maggiore tra il presumibile prezzo netto di vendita dell'immobilizzazione immateriale ed il suo valore in uso. Non sono, invece, ammesse rivalutazioni effettuate al di fuori dell'applicazione di leggi speciali. Inoltre, la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali non può costituire una componente del conto economico, ma deve essere accreditata alle riserve di patrimonio netto ("*Riserve di rivalutazione*") nell'esercizio in cui viene effettuata. Diversamente, la società Edizioni del Roma S.p.A. non ha costituito riserve di rivalutazione e, grazie alla manovra contabile di valorizzazione della testata "*Roma*", ha potuto incidere sul risultato

economico d'esercizio relativo alle annualità 2001 e 2002 che, in assenza di detta operazione, sarebbe stato di assoluto *deficit*.

30. Gioverà, inoltre, considerare come il già richiamato contratto di affitto di ramo d'azienda non abbia subito, negli anni, alcuna revisione a fronte delle rivalutazioni degli *asset* dati in gestione alla Edizioni del Roma scarl. Il mancato ribaltamento dell'incremento di valore degli *asset* sulla determinazione del canone di affitto di ramo d'azienda (inclusivo delle testate) è fortemente indicativo dell'assenza di una *ratio* economica alla base dello stesso. A ciò si aggiunga che, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004, la Edizioni del Roma S.p.A. ha indicato, per la sola testata "*Roma*", la valutazione effettuata da una società terza pari ad oltre 6.000.000,00 di euro. Un'analoga valutazione figura nella nota integrativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, dove una nuova stima effettuata da un consulente tecnico ha determinato il valore della testata "*Roma*", in linea con quello del 2004, pari a circa 6.000.000,00 di euro. La medesima stima di 6.000.000,00 di euro è riportata anche nelle note integrative ai bilanci d'esercizio relativi alle annualità che vanno dal 2005 al 2009, nei quali la sola testata "*Roma*" è stata iscritta tra le immobilizzazioni immateriali con un valore pari a 1.807.599,00 euro. Nonostante la nuova stima della testata effettuata nel 2004, il canone di affitto di ramo d'azienda - il cui elemento principale è costituito proprio dalla testata "*Roma*" - non ha subito alcun incremento.
31. Del resto, la gestione di tali cespiti non appare rispondere ad una logica contabile atteso che gli stessi non sono stati assoggettati, da parte della Edizioni del Roma S.p.A., ad alcun processo di ammortamento che ne avrebbe connotato l'eventuale utilità per la società.
32. Un'ulteriore anomalia riscontrata nel contratto di affitto di ramo d'azienda è emersa nel gennaio 2005 quando il canone, anziché aumentare - onde riflettere il maggior valore della testata appena stimata - viene ridotto nella sua quota variabile che passa, come detto, dal 10% al 5% dei ricavi delle vendite in edicola. Anche tale elemento non troverebbe giustificazione economica in un rapporto tra due società indipendenti che abbiano in essere normali rapporti commerciali. Occorre, al riguardo, osservare che la proposta di riduzione della quota variabile dell'importo originariamente pattuito per l'affitto del ramo d'azienda, avanzata dalla Edizioni del Roma scarl, è stata accettata dal legale rappresentante della Edizioni del Roma S.p.A. nonostante quest'ultima abbia riportato, nel bilancio al 31 dicembre 2004, una perdita d'esercizio pari a 82.582,00 euro. Peraltro, non risulta che la predetta richiesta di riduzione della quota variabile sia stata portata a conoscenza dell'Assemblea dei soci della Edizioni del Roma S.p.A. sebbene il bilancio al 31 dicembre 2005 (anno in cui avviene tale riduzione) abbia fatto registrare una considerevole perdita di esercizio pari a 682.335,00 euro.

33. Dall'esame dei rapporti creditori/debitori tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl, è emersa un'esposizione debitoria di quest'ultima nei confronti della società proprietaria della testata, pari a 405.154,00 euro, per anticipi ricevuti, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008. Secondo quanto rappresentato dall'amministratore unico della Edizioni del Roma scarl chiamato a fornire chiarimenti in ordine al titolo, alle condizioni, nonché alle modalità di tali anticipi, il rapporto di affitto di ramo d'azienda tra le due società finisce per configurarsi come *“un rapporto commerciale con scambio reciproco di valuta”*. Dalla contabilità dell'impresa editrice risultano, nel conto *“Credito v/Ediz. del Roma S.p.A. c/anticipo”*, versamenti effettuati dalla Edizioni del Roma S.p.A., nell'anno 2008, pari a 1.114.250,03 euro e restituzioni effettuate dalla Edizioni del Roma scarl pari a 709.096,11 euro. Si tratta di somme anticipate a vario titolo dalla Edizioni del Roma S.p.A., tra le quali figurano quelle relative alle prestazioni dei sig.ri Francesco Ruscigno e Nicola Massafra, nonché dalla Edizioni del Roma scarl alla Edizioni del Roma S.p.A., quali, ad esempio, il pagamento di bollette ed il versamento di bonifici di acconto.
34. Nonostante, negli anni, si registrino cospicui flussi di cassa in dare ed avere tra le due società, la Edizioni del Roma scarl mantiene ed accresce nel tempo un debito significativo nei confronti di Edizioni del Roma S.p.A. senza che quest'ultima abbia mai inviato note di sollecito volte alla restituzione del debito generatosi.
35. Come risulta dai mastrini contabili della Edizioni del Roma scarl, anche per l'anno di competenza 2009, nel conto fornitore *“Edizioni del Roma S.p.A.”* è indicato un importo, a ricevimento delle fatture emesse dalla Edizioni del Roma S.p.A., pari a 348.741,52 euro relativo, in massima parte, agli importi dovuti a titolo di canone di affitto di ramo d'azienda per il periodo compreso tra settembre 2008 e settembre 2009 che, tuttavia, non risultano pagati. Dal conto *“Credito v/Ediz. del Roma S.p.A. c/anticipo”*, sempre nell'anno di competenza 2009, risultano varie somme corrisposte dalla Edizioni del Roma scarl alla Edizioni del Roma S.p.A., a titolo di anticipo, il cui saldo presenta un debito dell'impresa editrice pari a 31.204,92 euro.
36. Dal momento che la Edizioni del Roma scarl non ha pagato il canone di affitto di ramo d'azienda, per l'anno 2008, di tale evenienza si sarebbe dovuto dare conto nella relazione sulla gestione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della Edizioni del Roma S.p.A., mentre nella stessa si legge che l'impresa editrice prosegue la pubblicazione della testata (*“Roma”*) *“con risultati soddisfacenti; la qual cosa si riflette positivamente sull'andamento societario visto che parte del corrispettivo pattuito per il fitto del ramo d'azienda è ad esso correlato”*. La contraddizione risulta evidente, tanto da indurre il Nucleo Speciale della GdF

a ritenere che tutto ciò non sarebbe stato possibile tra imprese realmente indipendenti.

37. Inoltre, stante il mancato pagamento per gli anni 2008 e 2009 del canone di affitto di ramo d'azienda da parte della Edizioni del Roma scarl, la società Edizioni del Roma S.p.A. avrebbe dovuto dare corso a quanto previsto dal contratto chiedendo la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale ovvero avrebbe dovuto porre in essere attività volte a far valere i propri diritti creditorî. Proprio con riguardo a tale profilo, il commercialista della Edizioni del Roma S.p.A. ha riferito al Nucleo Speciale della GdF, in data 25 maggio 2011, che tra la documentazione contabile dallo stesso custodita *“non vi sono lettere di sollecito pagamento delle fatture emesse dalla Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma soc. coop. per il fitto della testata Roma”* e che la fatturazione su base mensile del fitto della testata *“sia avvenuta poiché con tale scadenza risultava con precisione il credito verso l'affittuario comprensiva della quota variabile determinata sulle copie vendute”*.
38. Tra le anticipazioni effettuate dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto della Edizioni del Roma scarl, occorre porre in evidenza quelle aventi ad oggetto le seguenti somme:
- 34.500,00 euro, pagamento effettuato in data 11 febbraio 2008 e relativo alla fattura emessa dall'impresa editrice a favore del professionista Francesco Ruscigno;
 - 3.456,00 euro, importo versato, in data 6 febbraio 2008, a saldo delle fatture emesse dall'impresa editrice a favore del professionista Nicola Massafra;
 - importi che oscillano tra i 1.000,00 ed i 2.300,00 euro anticipati dalla Edizioni del Roma S.p.A., in data 12 marzo 2008, a mezzo bonifico bancario per gli stipendi dovuti ai dipendenti della Edizioni del Roma scarl;
 - l'importo pari a 253.756,91 euro riportato contabilmente, in data 31 dicembre 2008, alla voce *“Compensazione fornitore Ediz. Roma S.p.A.”* (conto 29533) che va ad alimentare ulteriormente il conto che fa registrare a debito della Edizioni del Roma scarl la cifra complessivamente pari a 405.153,92 euro.
39. Dall'esame degli estratti conto relativi ad uno dei conti correnti bancari che la Edizioni del Roma S.p.A. ha presso la Banca Carim, acquisiti dal Nucleo Speciale della GdF nel corso dell'istruttoria, è emerso quanto segue. Dall'estratto conto al 31 marzo 2008 risulta che il sig. Francesco Ruscigno ha prelevato dal conto corrente della Edizioni del Roma S.p.A. importi complessivamente pari a circa 848.500,00 euro (con un primo prelievo pari a 814.000,00 euro con causale *“prestito infruttifero a terzi”* ed un secondo

prelievo pari a 34.500,00 euro), effettuando versamenti sul medesimo conto per un importo totale pari a circa 490.000,00 euro. Nel secondo trimestre del 2008, l'estratto conto evidenzia che, in un'unica soluzione, sono stati prelevati dal sig. Ruscigno 630.000,00 euro (con causale "*prestito infruttifero a terzi*") a fronte di versamenti dallo stesso effettuati pari a circa 360.000,00 euro. Al 30 settembre 2008, il conto corrente risulta movimentato dal sig. Ruscigno il quale ha prelevato 8.300,00 euro ed ha versato somme il cui importo complessivo è pari a circa 100.000,00 euro. Al 31 dicembre 2008, risulta che il sig. Ruscigno ha effettuato due versamenti per un importo pari a circa 30.000,00 euro. Pertanto, lo stesso, nel corso dell'anno 2008, ha prelevato, dal predetto conto corrente, circa 1.486.800,00 euro versando sullo stesso circa 1.000.000,00 di euro. Nell'anno 2009 non risultano né prelevamenti né versamenti effettuati su tale conto corrente dal sig. Francesco Ruscigno.

40. Il predetto conto corrente della Edizioni del Roma S.p.A. risulta movimentato, nel primo trimestre dell'anno 2008, con versamenti a favore di Edizioni del Roma scarl per un importo complessivamente pari a circa 440.000,00 euro e, verso INPGI, per oltre 6.000,00 euro. Relativamente al secondo semestre, dal medesimo conto sono stati effettuati versamenti a favore di Edizioni del Roma scarl per importi pari ad oltre 300.000,00 euro. Lo stesso conto non registra movimentazioni nella seconda metà dell'anno da o verso Edizioni del Roma scarl ad eccezione di un versamento pari a 5.000,00 euro con beneficiario il sig. Salvatore Santoro, amministratore unico della Edizioni del Roma scarl. In considerazione del fatto che la Edizioni del Roma S.p.A. non esercita attività editoriale e che, pertanto, non ha alle proprie dipendenze giornalisti che potrebbero giustificare, per il 2008, i versamenti INPGI, l'ammontare dei versamenti effettuati direttamente o indirettamente a favore della Edizioni del Roma scarl (comprensivo di quelli INPGI), tramite tale conto, risulta pari a circa 750.000,00 euro. Nell'anno 2009, dall'analisi dei mastrini di sottoconto della Edizioni del Roma S.p.A. si evidenziano movimentazioni in dare (da parte della Edizioni del Roma scarl) per circa 325.000,00 euro e movimentazioni in avere (a favore della Edizioni del Roma scarl) per oltre 60.000,00 euro. E' utile osservare che di tali movimentazioni contabili solo 195.000,00 euro transitano attraverso il conto corrente bancario di cui il Nucleo Speciale della GdF ha acquisito gli estratti conto.
41. In particolare, è significativo rilevare che, in data 18 febbraio 2009, 180.000,00 euro sono stati versati dalla Edizioni del Roma scarl a favore della Edizioni del Roma S.p.A. con causale "*Giro da c/c diverso*" e che, in pari data, è stata versata, dalla Edizioni del Roma S.p.A., la somma di 177.000,00 euro a favore di Edizioni Riformiste Società Cooperativa con causale "*Giro su c/c diverso*". Sempre in data 18 febbraio 2009 risulta un versamento di 3.055,00 euro disposto dalla Edizioni del Roma S.p.A. a

favore del sig. Ivo Virgili (amministratore unico della stessa). Tali importi risultano registrati nelle contabilità della Edizioni del Roma scarl (conto n. 29533) e della Edizioni del Roma S.p.A. (conto n. 45301) rispettivamente alle voci “*Anticipo Edizioni Roma S.p.A.*” e “*Anticipo da Roma coop.*”. Pertanto, ne consegue che il finanziamento a favore della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, pari a 177.000,00 euro, è stato effettuato dalla Edizioni del Roma S.p.A. con la somma di 180.000,00 versata dalla Edizioni del Roma scarl.

42. Inoltre, nell’ultimo trimestre dell’anno 2009, risultano due versamenti effettuati dalla Edizioni del Roma scarl a favore della Edizioni del Roma S.p.A. per un importo pari a 35.000,00 euro.
43. Le movimentazioni bancarie di cui sopra impongono le seguenti, ulteriori considerazioni. Innanzitutto, le operazioni bancarie sono state effettuate dalla medesima persona, il sig. Francesco Ruscigno, che ha rivestito nella Edizioni del Roma S.p.A. la carica di sindaco effettivo fino al 30 maggio 2008 e che, dunque, successivamente a tale data, lo stesso non avrebbe avuto titolo a movimentare, con continuità, considerevoli somme di denaro, non rivestendo più alcuna carica nella società. Al riguardo, si noti che, nel frattempo, il sig. Ruscigno era divenuto, dal 29 gennaio 2008, socio ed amministratore unico della Edizioni Riformiste Società Cooperativa e che aveva iniziato a movimentare il suindicato conto corrente bancario della Edizioni del Roma S.p.A. ricevendo un bonifico, come “*prestito infruttifero a terzi*” da parte della Edizioni del Roma S.p.A., in data 31 gennaio 2008 ed effettuando un primo versamento a favore di quest’ultima in data 5 febbraio 2008. Si evince, quindi, chiaramente che la Edizioni del Roma S.p.A. funge da cassa della Edizioni del Roma scarl la quale, senza tali anticipazioni, non avrebbe una propria autonomia finanziaria, circostanza confermata al Nucleo Speciale della GdF il 25 maggio 2011 dal commercialista della Edizioni del Roma S.p.A. che, in ordine alle operazioni registrate nel conto “*Debiti v/Edizioni del Roma scarl*” (n. 45301) ha riferito quanto segue: “*in tale scrittura ausiliaria sono state riepilogate in dare tutte le dazioni finanziarie effettuate dalla Edizioni del Roma S.p.A. alla Edizioni del Roma scarl per garantire il pagamento delle spese correnti, in attesa di riceverne la restituzione. In avere sono state registrate le parziali restituzioni*”.
44. Tali anticipi denotano una prassi che manifesta la familiarità dei rapporti intercorrenti tra le due società che non può spiegarsi solo in ragione del contratto di affitto di ramo d’azienda, ma che risponde ad una logica secondo la quale la società Edizioni del Roma S.p.A. interviene ogniqualvolta si determini una sofferenza di cassa della Edizioni del Roma scarl tanto da necessitare che l’una anticipi somme all’altra (cfr. quanto, sul punto, dichiarato dal sig. Salvatore Santoro nel corso dell’audizione del 2 maggio 2011). Una così pregnante contiguità nei rapporti economico-finanziari

risulta ancor più evidente laddove si consideri che dette somme sono anticipate a titolo infruttifero senza che siano stabiliti, all'atto della concessione, tempi certi di restituzione.

45. Non trova, inoltre, adeguata spiegazione l'importo pari a 897.984,00 euro che figura alla voce "*Oneri diversi di gestione*" riportata tra i "*Costi della produzione*" nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002 della Edizioni del Roma S.p.A. in mancanza di documenti di accompagnamento al bilancio che ne giustifichino l'origine e la natura ed in considerazione di quanto si legge nella relazione sulla gestione dalla quale risulta che l'attività imprenditoriale della Edizioni del Roma S.p.A. "*è caratterizzata quasi esclusivamente dall'affitto del ramo d'azienda relativo all'edizione del quotidiano Roma*".
46. Tra i rapporti finanziari intercorrenti fra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni Riformiste Società Cooperativa, risalta il versamento della somma pari a 177.000,00 euro effettuato, in data 18 febbraio 2009, dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore di Edizioni Riformiste Società Cooperativa, società proprietaria ed editrice della testata "*L'Umanità*". Un primo elemento di valutazione è rappresentato dal fatto che tale somma sia stata corrisposta sulla base di un mero accordo verbale tra i sig.ri Ivo Virgili e Francesco Ruscigno, all'epoca rispettivamente legali rappresentanti della Edizioni del Roma S.p.A. e della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, senza che vi sia stata una delibera assembleare della Edizioni del Roma S.p.A..
47. Un ulteriore elemento emerge dall'analisi del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della Edizioni del Roma S.p.A. dove non sono stati riportati gli interessi maturati sulla somma corrisposta a titolo di prestito. Tali interessi figurano, invece, solo nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e sono indicati, per la prima volta, nei prospetti allegati alla missiva inviata dalla Edizioni del Roma S.p.A., il 20 dicembre 2010, alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa. Se effettivamente il tasso d'interesse al 4% annuo fosse stato concordato al momento in cui è stato concluso l'accordo verbale, tali interessi sarebbero dovuti necessariamente confluire nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della Edizioni del Roma S.p.A.. In disparte dalla considerazione che l'operazione di prestito è stata effettuata da un soggetto non autorizzato all'attività creditizia, la successiva "spiegazione" del rapporto economico quale finanziamento (portata a conoscenza dell'Autorità soltanto nel corso dell'audizione tenutasi l'11 maggio 2011) induce a ritenere che si sia voluto giustificare *ex post* un'operazione rientrante in una consuetudine operativa per la quale vi era una comune disponibilità di cassa che non consente, ad un lettore delle realtà aziendali, di differenziarle, ma di ritenerle rientranti all'interno di una medesima strategia di gestione.
48. Risulta, pertanto, evidente che sia la corrispondenza tra le due società, originata dalla missiva del 20 dicembre 2010 e che si è protratta fino al 22

febbraio 2011, sia la registrazione nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 della Edizioni del Roma S.p.A. degli interessi maturati sulla somma data in prestito, si collocano in un arco temporale sicuramente successivo agli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale della GdF che, nella relazione del 28 maggio 2010, nel rilevare il versamento dei 177.000,00 euro, dava conto del fatto che la sig.ra Mariani (socio, con incarichi amministrativi, della Edizioni Riformiste Società Cooperativa) non aveva saputo fornire spiegazioni in ordine a tale versamento.

49. Si dimostra, altresì, indicativo della natura del rapporto intercorrente tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni Riformiste Società Cooperativa la circostanza che tale rilevante somma sia stata versata senza che l'impresa editrice abbia fornito alcuna garanzia, elemento che, se da un lato rivela il rapporto di fiducia che lega le due società, dall'altro, risulta oltremodo singolare, specie considerando i bassi margini di redditività che connotano il settore editoriale e che non consentono di garantire al creditore il recupero della somma prestata.
50. Ad apparire, peraltro, significativo è il dato temporale che caratterizza tale operazione di prestito laddove si consideri che la corrispondenza tra la Edizioni del Roma S.p.A. (con missive datate 20 dicembre 2010 ed 8 febbraio 2011) e la Edizioni del Roma scrl (con note del 28 dicembre 2010 e 22 febbraio 2011) si è originata a distanza di quasi due anni dalla data in cui è stato effettuato il versamento (18 febbraio 2009).
51. Altrettanto degno di nota è il fatto che l'accordo verbale volto all'erogazione del prestito sia intercorso con il sig. Francesco Ruscigno (l'allora legale rappresentante della Edizioni Riformiste Società Cooperativa), mentre le pattuizioni relative agli interessi applicati ed alla modalità di restituzione del prestito sono state concordate con il sig. Tommaso D'Angelo, nel frattempo subentrato al predetto Ruscigno nella carica di amministratore unico dell'impresa editrice.
52. Una dichiarazione è stata resa, sul punto, dal commercialista della Edizioni del Roma S.p.A. al Nucleo Speciale della GdF in data 25 maggio 2011, il quale ha dichiarato che *“trattasi di un prestito erogato dalla Edizioni del Roma S.p.A. alla cooperativa Edizioni Riformiste per sopperire a contingenti deficienze di liquidità. Tale prestito è stato erogato senza alcuna decisione assembleare ma solo sulla base di un semplice accordo verbale, con il quale si è sotteso l'onerosità dello stesso al tasso legale del 4% senza fissare il tempo di restituzione del capitale. Ad oggi alla Edizioni del Roma S.p.A. non è stato restituito né il capitale prestato né gli interessi maturati e ha in corso le azioni legali di recupero”*.

53. Rilevante appare la circostanza che nell'anno in cui viene erogata la somma di 177.000,00 euro, la Edizioni del Roma S.p.A. riporta, nel bilancio al 31 dicembre 2009, una perdita di esercizio pari a 520.850,00 euro.
54. Inoltre, nei verbali degli organi societari della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, risultanti dal Registro delle imprese ("Telemaco"), non viene data alcuna evidenza sia della somma ricevuta in prestito dalla Edizioni del Roma S.p.A., sia del piano di restituzione del capitale e degli interessi maturati.
55. Il fatto che l'operazione di prestito non emerga dai verbali degli organi societari della Edizioni Riformiste Società Cooperativa rivela il mancato coinvolgimento degli altri soci cooperatori che, all'epoca, insieme al sig. Francesco Ruscigno facevano parte della compagine societaria dell'impresa editrice. Sorprende, infatti, che la sig.ra Mariani, socio della cooperativa prim'ancora che addetta alle mansioni amministrative, non sia stata in grado di fornire chiarimenti al Nucleo Speciale della GdF in occasione degli accertamenti svolti ad oltre un anno di distanza dal versamento di tale somma, ossia nel maggio del 2010.
56. Ciò in contrasto con i principi che sono alla base delle società cooperative, primo fra tutti il fine cooperativistico che trova compimento soprattutto nella condivisione delle operazioni aziendali da parte dei soci cooperatori. Nel caso *de quo*, invece, non vi è stato alcun coinvolgimento degli altri soci né al momento della conclusione dell'accordo verbale, né nel periodo successivo a questo, tanto da poter ritenere che il sig. Francesco Ruscigno abbia avuto un ruolo predominante nella gestione dei rapporti con la Edizioni del Roma S.p.A..
57. La somma di 177.000,00 euro corrisposta dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore della Edizioni Riformiste Società Cooperativa risulta significativa del rapporto che lega le due società se si considera che tale prestito è stato concesso ad un'impresa editrice che si trova in concorrenza con la Edizioni del Roma scarl. Dal momento che l'attività imprenditoriale della Edizioni del Roma S.p.A. dipende quasi esclusivamente dall'affitto del ramo d'azienda alla Edizioni del Roma scarl e, dunque, dal proficuo andamento delle vendite della testata "*Roma*", la concessione di un prestito ad un'impresa editrice concorrente che versa in difficoltà di cassa, è rivelatore di un rapporto che non sussisterebbe se le società fossero realmente indipendenti.
58. A fronte della predetta operazione di prestito è stato riscontrato, dall'analisi del conto "*Credito v/Ediz. del Roma S.p.A. c/anticipo*" della Edizioni del Roma scarl, il pagamento effettuato, a titolo di anticipo, dalla Edizioni del Roma scarl a favore della Edizioni del Roma S.p.A., per un importo pari a 180.000,00 euro, proprio in data 18 febbraio 2009, quando la Edizioni del

Roma S.p.A. ha, a sua volta, dato in prestito alla Edizioni Reformiste Società Cooperativa la somma di 177.000,00 euro.

59. Occorre, a tal riguardo, rilevare che né dall'oggetto sociale della Edizioni del Roma S.p.A., né dai documenti che accompagnano i bilanci d'esercizio, si rinviene, tra le attività che la società può svolgere, quella di finanziamento a favore di terzi.
60. Un ulteriore elemento, fortemente indicativo del rapporto in essere tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni Reformiste Società Cooperativa, si desume dai sette bonifici effettuati dal sig. Francesco Ruscigno (già socio e amministratore unico di Edizioni Reformiste Società Cooperativa) dal 26 febbraio al 5 novembre 2008, per un ammontare complessivamente pari a 580.000,00 euro a favore dell'impresa editrice e risultante, per l'anno 2008, dal conto "*Riserva per finanziamento soci copertura perdite*" e dall'estratto conto bancario dell'impresa editrice.
61. In ordine a tale ingente somma, versata dal sig. Francesco Ruscigno, il dato evidenziato dal Nucleo Speciale della GdF, sulla base del quale appare verosimile che l'origine di dette somme sia da ricercarsi "altrove", trova conforto nei redditi da lavoro dipendente e da attività professionali dichiarati nell'anno 2008 dallo stesso sig. Ruscigno che non avrebbero consentito di operare tali conferimenti.
62. Al riguardo, la sig.ra Maria Teresa Mariani (socio della Edizioni Reformiste Società Cooperativa dal 27 novembre 2009 e dipendente della stessa con mansioni amministrative) ha, dapprima, dichiarato al Nucleo Speciale della GdF che tali somme sono state versate ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'impresa editrice e che sono state corrisposte a titolo di prestito infruttifero, salvo poi rettificare, in data 12 maggio 2010, che trattasi di un finanziamento a fondo perduto per la copertura delle perdite, a tal uopo rinviando al mastrino di sottoconto "*Riserva per finanziamento soci copertura perdite*".
63. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, dello Statuto della Edizioni Reformiste Società Cooperativa, recante data 6 dicembre 2007, è consentita "*l'acquisizione di fondi e finanziamenti volontari con obbligo di rimborso nei confronti dei soci entro i limiti e alle condizioni previste dalle vigenti norme*", stabilendo, ai sensi del comma 2, che "*i finanziamenti effettuati da tutti i soci in proporzione alle rispettive quote saranno considerati improduttivi di interessi*".
64. Ciò che è stato successivamente precisato dalla parte è che tali somme sono state date "*a fondo perduto*" al fine di ripianare le perdite d'esercizio. Tuttavia, tali versamenti sono stati effettuati soltanto da un socio (il sig. Francesco Ruscigno), su quattro (i restati soci, sig.ri Mary Cacciapuoti, Monica Carpentieri e Tommaso D'Angelo), elemento che rende evidente una

partecipazione asimmetrica dei soci alla cooperativa nonostante gli stessi detengano una quota paritaria del capitale sociale.

65. Si tenga presente, inoltre, che il sig. Francesco Ruscigno ha effettuato i conferimenti a mezzo bonifici bancari al fine di ripianare una perdita d'esercizio originatasi ben prima del suo ingresso nella compagine societaria della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, dal momento che il primo di tali versamenti risale al 26 febbraio 2008, mentre la perdita, pari a 382.781,00 euro, risulta dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Alla luce di tali considerazioni, il *modus operandi* del sig. Ruscigno non risulta rispondere ad una logica economica data la consistenza dei versamenti effettuati, peraltro a copertura di una perdita prodottasi in un periodo addirittura anteriore al suo ingresso nella cooperativa.
66. A ciò si aggiunga la sostanziale carenza di trasparenza dei documenti contabili e dei dati riportati nei bilanci d'esercizio della Edizioni del Roma S.p.A. che non risultano chiaramente leggibili.

B) Rapporti di carattere organizzativo tra le società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa: partecipazione del legale rappresentante della Edizioni del Roma scarl alle riunioni della Edizioni del Roma S.p.A. e coincidenza delle sedi legali ed amministrative della Edizioni del Roma S.p.A. e della Edizioni del Roma scarl con la sede dove sono ubicati l'ufficio e la redazione della Edizioni Riformiste Società Cooperativa

67. Tra i profili di maggior rilievo relativi ai rapporti organizzativi tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl, figura la ricorrente partecipazione del legale rappresentante dell'impresa editrice alle riunioni della società proprietaria della testata "Roma".
68. In particolare, dall'analisi della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale della GdF, nonché dai verbali delle Assemblee dei soci di Edizioni del Roma S.p.A. depositati presso la competente Camera di Commercio, emergono i seguenti dati:
- Assemblea dei soci del 20 luglio 2005 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - il sig. Salvatore Santoro in qualità di segretario verbalizzante pur senza deleghe da parte dei soci;
 - il sig. Francesco Ruscigno in qualità di sindaco effettivo;

- Assemblea dei soci del 13 ottobre 2005 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - il sig. Salvatore Santoro per delega dei sig.ri Giancarlo Buontempo, Alessandro Fiorentino, Francesco Landolfo e della società Quattro Novembre s.r.l.;
 - la sig.ra Maria Teresa Mariani in qualità di segretario verbalizzante;
 - il sig. Francesco Ruscigno in qualità di sindaco effettivo;

- Assemblea dei soci del 29 giugno 2006 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - la sig.ra Maria Teresa Mariani per delega della società Quattro Novembre s.r.l.;
 - il sig. Salvatore Santoro in qualità di segretario verbalizzante;
 - il sig. Francesco Ruscigno in qualità di sindaco effettivo;

- Assemblea dei soci del 25 aprile 2007 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - il sig. Salvatore Santoro per delega della sig.ra Gabriella Buontempo e della società Quattro Novembre s.r.l., nonché in qualità di segretario verbalizzante;
 - il sig. Francesco Ruscigno in qualità di sindaco effettivo;

- Assemblea dei soci del 12 maggio 2008 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - il sig. Salvatore Santoro per delega della sig.ra Gabriella Buontempo e di Alessandro Parisi, nonché in qualità di segretario verbalizzante;
 - i sig.ri Francesco Ruscigno ed Andrea Parisi (fratello del sig. Alessandro Parisi, socio della Edizioni del Roma S.p.A.) in qualità di sindaci effettivi;

- Assemblea dei soci del 30 maggio 2008 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - il sig. Salvatore Santoro per delega della sig.ra Gabriella Buontempo e di Alessandro Parisi, nonché in qualità di segretario verbalizzante;

- i sig.ri Francesco Ruscigno ed Andrea Parisi in qualità di sindaci effettivi;
- Assemblea dei soci del 20 maggio 2009 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - il sig. Salvatore Santoro per delega della sig.ra Gabriella Buontempo e di Alessandro Parisi, nonché in qualità di segretario verbalizzante;
 - il sig. Andrea Parisi in qualità di sindaco effettivo;
- Assemblea dei soci del 21 maggio 2010 tenutasi in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risultano presenti, oltre all'amministratore unico sig. Ivo Virgili:
 - il sig. Salvatore Santoro per delega della sig.ra Gabriella Buontempo e di Alessandro Parisi, nonché in qualità di segretario verbalizzante;
 - il sig. Andrea Parisi in qualità di sindaco effettivo.

69. Inoltre, nell'atto di fusione mediante incorporazione, del 14 gennaio 2005, della Promedit Società a responsabilità limitata nella Edizioni del Roma S.p.A. (che deteneva il 100% del capitale sociale della Promedit Società a responsabilità limitata) figura, quale procuratore speciale di entrambe le società, il sig. Salvatore Santoro.

70. Dai dati di cui sopra, emerge la ricorrente presenza del sig. Salvatore Santoro nelle Assemblee dei soci della Edizioni del Roma S.p.A., sebbene lo stesso non rivesta alcuna carica né risulti socio della società proprietaria della testata "*Roma*" concessa in affitto alla società Edizioni del Roma scrl della quale lo stesso sig. Santoro è amministratore unico e socio.

71. Allo stesso modo, la sig.ra Maria Teresa Mariani, pur non avendo ricoperto alcuna carica all'interno della Edizioni del Roma S.p.A. né detenendo una partecipazione al capitale sociale, ha preso parte a due Assemblee dei soci sia come delegata della società Quattro Novembre s.r.l., sia in funzione di segretario verbalizzante ed avendo, dapprima, svolto l'incarico di sindaco supplente nella Edizioni del Roma scrl, dal 31 luglio 2001 al 15 novembre 2002, e lavorando, successivamente, come dipendente della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, dal 25 gennaio 2008, nonché come socio della stessa a partire dal 27 novembre 2009.

72. Si deve, inoltre, precisare che la sig.ra Maria Teresa Mariani risulta presente, in qualità di segretaria verbalizzante, in numerosi verbali dell'Assemblea dei soci (del 13 febbraio 2002, 15 novembre 2002 e 8 marzo 2004) e del Consiglio di amministrazione (del 27 settembre 2001, 22 ottobre 2001, 9

dicembre 2001, 20 marzo 2003, 4 giugno 2003, 19 gennaio 2004 e 24 marzo 2004) della Edizioni del Roma scarl anche in periodi successivi a quelli in cui ha ricoperto la carica di sindaco supplente della medesima cooperativa.

73. Sempre in veste di segretaria verbalizzante, la stessa sig.ra Maria Teresa Mariani risulta presente nei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione della Edizioni del Roma S.p.A. del 19 giugno 2003 e del 15 giugno 2004.
74. E'opportuno, al riguardo, evidenziare che le riunioni degli organi societari della Edizioni del Roma S.p.A. si sono svolte presso la sede legale di quest'ultima, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dove risulta, altresì, ubicata la sede legale della Edizioni del Roma scarl. Dei locali di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, ha usufruito anche la Edizioni Riformiste Società Cooperativa, per gli uffici della propria redazione, nel periodo compreso tra gennaio 2008 ed i mesi di agosto-settembre 2009.

C) Ricorrente presenza delle medesime persone fisiche nelle compagini e negli organi societari di Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, nonché di altre società ad esse legate

75. Dal raffronto delle compagini societarie nonché dei componenti gli organi amministrativi e di controllo di Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, nonché di altre società, appaiono rilevanti le ricorrenti presenze delle medesime persone fisiche anche attraverso cariche ricoperte durante lo stesso periodo. In particolare, il sig. Ivo Virgili ha ricoperto la carica di consigliere sia nella Edizioni del Roma S.p.A., dal 26 giugno 1997 al 7 maggio 2002, sia nella Edizioni del Roma scarl, dal 31 luglio 2001 al 26 febbraio 2002. Lo stesso, pur ricoprendo ancora la carica di consigliere nella Edizioni del Roma S.p.A. è stato nominato amministratore delegato della Edizioni del Roma scarl dal 26 febbraio 2002 all'8 marzo 2004 e, successivamente, amministratore unico della Edizioni del Roma S.p.A., a far data dal 3 maggio 2004.
76. A ricoprire la carica di sindaco effettivo della Edizioni del Roma scarl, dal 31 luglio 2001 al 13 febbraio 2002, è stato chiamato il sig. Francesco Ruscigno il quale è poi subentrato, nella presidenza del Collegio sindacale dell'impresa editrice, al sig. Nicola Amoruso. Dal 7 maggio 2002 al 30 maggio 2008, lo stesso è stato, altresì, nominato sindaco effettivo della Edizioni del Roma S.p.A., nonché socio ed amministratore unico, dal 29 gennaio 2008 al 4 dicembre 2009, della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, come indicato nella tabella sottostante:

Società nelle quali risultano partecipazioni e/o cariche ▼	Salvatore Santoro	Gabriella Buontempo	Francesco Ruscigno	Ivo Virgili	Alessandro Parisi	Augusto Celetti	Antonio Schiavone
Edizioni del Roma S.p.A.		Socio dal 24/10/2006 con una quota pari al 37,38%	Sindaco effettivo dal 07/05/2002 al 30/05/2008	Socio con una quota pari allo 0,99% Consigliere del CdA dal 26/06/1997 al 07/05/2002 Amministratore unico dal 03/05/2004	Socio con una quota del 23,80% Sindaco effettivo dal 25/04/2007	Socio dal 31/01/2001	
Edizioni del Roma scarl	Socio ed Amministratore unico dal 13/10/2004	Socio (dalla data assetto del 20/05/2005)	Sindaco effettivo dal 31/07/2001 al 13/02/2002 Presidente del Collegio sindacale dal 13/02/2002 al 28/09/2004	Socio dalla data di costituzione (31/07/2001) Consigliere del CdA dal 31/07/2001 al 26/02/2002 Amministratore delegato dal 26/02/2002 all'08/03/2004		Socio dalla data di costituzione (31/07/2001) Presidente del CdA dal 13/02/2002 all'08/03/2004 Consigliere del CdA dal 31/07/2001 al 13/03/2004 Amministratore unico dall'08/03/2004 al 13/10/2004	Socio (la cui ammissione è avvenuta in data 08/03/2004)
Edizioni Riformiste Società Cooperativa			Socio ed amministratore e unico dal 29/01/2008 al 04/12/2009				
Gestioni Immobiliari s.r.l.					Amministratore unico dal 27/11/2006 e già Presidente del CdA dal 26/01/2004	Partecipazione indiretta nella Gestioni Immobiliari s.r.l.	
Quattro Novembre s.r.l.						Socio con una partecipazione all'08/10/2008 pari a 38,73%	
Soc.i.d. s.r.l.			Socio con una quota del 50%				Socio con una quota del 50%
Grafic Processing s.r.l.					Presidente del Collegio sindacale dal 07/12/2006 al 17/11/2010	Amministratore unico dal 12/12/2005	

77. Come si evince dai dati riportati in sintesi, la sig.ra Gabriella Buontempo, dal 24 ottobre 2006, è socio di entrambe le società Edizioni del Roma scarl ed Edizioni del Roma S.p.A., detenendo, in quest'ultima, la quota maggioritaria del capitale sociale pari al 37,38%.
78. Con riferimento al sig. Francesco Ruscigno, risulta che lo stesso ha ricoperto, dal 7 maggio 2002 al 28 settembre 2004, tanto la carica di sindaco effettivo della Edizioni del Roma S.p.A. quanto quella di Presidente del Collegio sindacale della Edizioni del Roma scarl, nonché, dal 29 gennaio 2008 al 30 maggio 2008, sia la carica di amministratore unico della Edizioni Riformiste Società Cooperativa (oltre ad esserne socio) sia quella di sindaco effettivo della Edizioni del Roma S.p.A..
79. Quanto al sig. Alessandro Parisi, risulta che lo stesso è socio, nonché sindaco effettivo, della Edizioni del Roma S.p.A. oltre ad essere, dal 7 dicembre 2006, sia amministratore unico della Gestioni Immobiliari s.r.l. sia presidente del Collegio sindacale della Grafic Processing s.r.l., carica, quest'ultima, ricoperta fino al 17 novembre 2010.
80. In relazione al sig. Augusto Celetti, risulta che lo stesso, dal 31 luglio 2001, è contemporaneamente socio della Edizioni del Roma S.p.A., socio ed Amministratore unico (fino al 13 ottobre 2004) della Edizioni del Roma scarl, nonché Amministratore unico della Grafic Processing s.r.l. (dal 12 dicembre 2005), figurando, altresì, come socio della Quattro Novembre s.r.l. con una partecipazione, all'8 ottobre 2008, pari al 38,73% del capitale sociale e detenendo, successivamente alla fusione mediante incorporazione nella Gestioni Immobiliari s.r.l., una partecipazione indiretta in quest'ultima.
81. Inoltre, occorre rilevare che il sig. Antonio Schiavone è socio della Edizioni del Roma scarl e, al contempo, socio della Soc.i.d. s.r.l. (che ha in essere rapporti economici con la Edizioni Riformiste Società Cooperativa per la distribuzione della testata) nella quale figura anche il sig. Francesco Ruscigno, ciascuno con una quota pari al 50% del capitale sociale.
82. Sulla base di quanto sin qui considerato si può ritenere che la scelta di proporre i medesimi soggetti nelle cariche apicali, nonché nelle compagini societarie delle imprese editrici ovvero di società ad esse legate da rapporti economici, sia dipesa dalla volontà della Edizioni del Roma S.p.A. di poter fare affidamento su persone di fiducia, data anche la tempistica con la quale tali soggetti si sono susseguiti nei vari incarichi ricoperti.

D) Il controllo di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e la trasparenza delle fonti di finanziamento

83. Gli elementi emersi dall'istruttoria mostrano l'esistenza di una situazione di controllo della società Edizioni del Roma S.p.A. sulle imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa. Come noto, l'influenza dominante può essere esercitata in virtù di particolari rapporti, anche contrattuali, che pongono una società in una situazione di dipendenza economica, situazione questa che appare sussistere nel caso di specie dove i costanti anticipi ed i finanziamenti (anche indiretti) da parte della Edizioni del Roma S.p.A. hanno consentito alle imprese editrici di continuare a svolgere l'attività editoriale. Risulta, infatti, evidente che senza tali costanti apporti economico-finanziari la Edizioni del Roma scarl non sarebbe stata in grado di far fronte alle sofferenze di cassa che sono, in più occasioni, emerse, tanto da dover ricorrere a sistematici scambi di valuta con la Edizioni del Roma S.p.A.. Allo stesso modo, la Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha ottenuto dalla Edizioni del Roma S.p.A. finanziamenti sicuramente consistenti se rapportati al contributo all'editoria erogato dal DIE (che, ad esempio, con riferimento all'anno 2007 è stato pari a 364.616,58 euro) ed al valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (pari a 208.556,00 euro risultante dal bilancio al 31 dicembre 2009).
84. Dagli accertamenti effettuati emerge che il controllo da parte della Edizioni del Roma S.p.A. si realizza attraverso rapporti organizzativi e di natura economico-finanziaria ove non è il singolo elemento che possiede in sé carattere essenziale, ma è il concreto atteggiarsi dei singoli elementi nel loro insieme che consente di ricostruire un quadro unitario rilevante e significativo.
85. Dagli elementi rilevati nel corso di un'attività istruttoria oggettivamente complessa appare esistente una situazione di controllo da parte di una società nei confronti di due imprese editrici, tale da determinare la violazione del principio costituzionale di trasparenza delle fonti di finanziamento di cui costituiscono attuazione il Registro ed i connessi obblighi di comunicazione.
86. Diversamente da quanto sostenuto nelle tesi difensive, la nozione di controllo rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 prescinde da valutazioni circa la linea editoriale ben potendosi configurare ipotesi di controllo pur in presenza di un'autonomia editoriale. E' opportuno, infatti, rammentare che affinché vi sia il controllo è necessario che l'influenza dominante sia esercitata sull'impresa che svolge l'attività editoriale.
87. In tal senso, è il caso di sottolineare come le norme della legge n. 416 del 1981 in materia di trasparenza e quelle in tema di accertamento di posizioni dominanti prescindano da qualsiasi valutazione sugli effetti che i rapporti di

controllo o dominanza esercitano sulla linea politico-culturale delle imprese editrici coinvolte.

88. Assumono, invece, esclusivo rilievo tutte le vicende di legami e di rapporti economici tra società o imprese editrici di quotidiani, come fattori che manifestano la capacità di influenzare o, comunque, condizionare la linea editoriale del quotidiano e ciò indipendentemente da qualsiasi riscontro oggettivo. Al riguardo, è di tutta evidenza come la compresenza delle medesime persone nelle compagini e negli organi societari, sia espressione di una volontà della Edizioni del Roma S.p.A. tesa ad affidare rilevanti incarichi all'interno delle imprese editrici a soggetti di fiducia. Allo stesso modo, le disponibilità finanziarie ed i rapporti di favore praticati dalla Edizioni del Roma S.p.A. alla Edizioni del Roma scrl ed alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa sono indicativi di un'influenza dominante esercitata dalla prima sulle seconde.
89. Accertato il fenomeno del controllo sotto il profilo economico, è incontrovertibilmente escluso che ad esso debba seguire una verifica degli effetti di tale fenomeno sulla linea editoriale. Una verifica di tal genere, essa sì, rappresenterebbe una *probatio diabolica*, poiché si richiederebbe l'ulteriore dimostrazione della sussistenza di un fenomeno ben difficilmente riscontrabile nella realtà: quello del totale appiattimento delle posizioni ideologiche e dell'unicità delle linee editoriali di due o più voci appartenenti al mondo della comunicazione. Fenomeno questo non riscontrabile per la naturale tendenza dei mezzi di comunicazione di massa ad evitare supine sovrapposizioni, e a ricercare, invece, ad ogni costo elementi di differenziazione del prodotto, pena l'uscita dal mercato.
90. Queste evidenti considerazioni rappresentano il sostrato dell'approccio seguito dalla legge n. 416 del 1981 anche per il differente profilo dell'individuazione della posizione dominante nella stampa quotidiana che costituisce, di per sé, una situazione illegittima, indipendentemente dall'accertamento dei suoi effetti. Il superamento della soglia quantitativa prevista dalla norma fa presumere la lesione del pluralismo e non vi è spazio per la vana ricerca di fenomeni estremamente sfuggenti e difficilmente definibili quali i parallelismi nelle "linee editoriali" o le convergenze di orientamenti politici o culturali.
91. Risulta, quindi, evidente, che nell'applicazione delle norme contenute nella normativa di riferimento non assume alcun rilievo la diversità della linea politica - e, conseguentemente, di quella editoriale - delle testate, quanto l'autonomia *tout-court* delle imprese editrici. In altri termini, occorre valutare la peculiare rilevanza dei rapporti contrattuali, organizzativi ed economico-finanziari tra la Edizioni del Roma S.p.A. e le imprese editrici, rapporti che essendo, nel caso di specie, consistenti e costanti ben possono

rappresentare, alla luce del loro concreto atteggiarsi, uno strumento di coordinamento tra tali società.

92. Dalla lettura delle norme sulla trasparenza degli assetti proprietari si evince come l'obbligo di comunicare le situazioni di controllo sia precipuamente volto ad assicurare la massima trasparenza degli assetti e incomba sulla persona fisica o giuridica che, anche di fatto, eserciti il controllo sull'impresa editrice.
93. La legge n. 416 del 1981 e le disposizioni regolamentari obbligano, infatti, il soggetto che direttamente o indirettamente esercita il controllo di imprese editrici di testate quotidiane o ad esse equiparate a darne comunicazione al Registro, entro trenta giorni, mediante una dichiarazione contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo ovvero, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.

E) Omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo da parte del soggetto controllante

94. Tenuto conto delle suddette evidenze, emerge come la Edizioni del Roma S.p.A. sia il soggetto controllante le due imprese editrici ed in quanto tale tenuto a comunicare al Registro l'acquisizione del controllo di cui all'art. 2359 c.c..
95. Occorre, sul punto, osservare che i soggetti i quali controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui all'art. 2 dell'allegato A del Regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 12.1/ROC ed il modello 12.2/ROC, contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.
96. Nel caso *de quo*, si può senz'altro ritenere che la Edizioni del Roma S.p.A., quale soggetto controllante delle imprese editrici Edizioni del Roma scrl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, omettendo di comunicare l'acquisizione del controllo ha violato, senza soluzione di continuità, lo specifico obbligo di comunicazione delle situazioni di controllo all'Autorità, imposto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, e dall'art. 8, comma 1, del Regolamento, ai soggetti che al momento dell'iscrizione esercitano il controllo, come definito dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416

del 1981, o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti obbligati all'iscrizione al Registro.

97. Dalle risultanze degli accertamenti complessivamente svolti dal Nucleo Speciale della GdF sulla base di puntuali riscontri documentali, dall'esame della documentazione acquisita nonché delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria, emergono indizi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che la società Edizioni del Roma S.p.A. abbia esercitato, senza soluzione di continuità dal 2008 al 2010, un coordinamento tra le imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa tramite i molteplici elementi di carattere organizzativo e finanziario evidenziati nel presente atto, la ricorrente presenza delle medesime persone di fiducia della Edizioni del Roma S.p.A. nelle compagini e negli organi societari delle imprese editrici (nonché di altre società ad esse legate), la partecipazione a numerose riunioni delle Assemblee dei soci della Edizioni del Roma S.p.A. da parte del legale rappresentante della Edizioni del Roma scarl, senza che lo stesso ne avesse titolo.

98. In definitiva, l'omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo da parte della Edizioni del Roma S.p.A. finisce per ledere il principio di trasparenza posto a beneficio della collettività, e non solo, quindi, degli organismi preposti, al fine di rendere agevolmente individuabili i soggetti che controllano un'impresa editrice.

IV. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI E VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ

A) Ricorrenti rapporti di carattere finanziario tra le società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa

1) Argomentazioni di Edizioni del Roma scarl

99. Nel corso dell'audizione del 2 maggio 2011 è stato rappresentato quanto segue:

- a) come riferito dal legale rappresentante di Edizioni del Roma scarl *“tra le due società vi è uno scambio di valuta a titolo non oneroso sulla base del quale, qualora l'impresa editrice si trovi in una situazione di sofferenza di cassa - e ciò in particolare anche e proprio a causa della mancata erogazione dei contributi - e tenuto conto del rapporto di fitto di ramo d'azienda che è in essere con la Edizioni del Roma S.p.A. (proprietaria della testata “Roma”), quest'ultima anticipa somme alla Edizioni del Roma scarl. Il tutto, inoltre, è avvenuto nella massima trasparenza, essendo stato regolarmente contabilizzato”*;

- b) in ordine alla somma di 34.500,00 euro registrata a credito (conto n. 29533) della Edizioni del Roma S.p.A., in data 11 febbraio 2008, alla voce *“Anticipo Roma spa - Ruscigno”* relativa al pagamento di fattura anticipato dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto della Edizioni del Roma scarl a favore del professionista Francesco Ruscigno, il legale rappresentante dell’impresa editrice precisa che lo stesso *“è un professionista autonomo che ha svolto molteplici incarichi ... e, come per l’importo riconosciuto all’avv. Massafra, è stata effettuata fattura, regolarmente contabilizzata”*. Sul punto, la difesa fa notare come *“risulti evidente che le persone che si ritrovano in siffatto circuito editoriale siano sempre le stesse, in quanto persone di fiducia”*, svolgendo tali considerazioni anche con riferimento alla somma di 3.456,00 euro registrata a credito (conto n. 29533) della Edizioni del Roma S.p.A., in data 6 febbraio 2008, alla voce *“S/F 19 MASSAFRA - pagamento fattura”* concernente un pagamento di fattura anticipato dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto dell’impresa editrice a favore del professionista Nicola Massafra;
- c) la difesa, nel richiamare i due decreti del DIE datati 30 giugno 2002 e 30 giugno 2003, fa rilevare che *“lo stesso legislatore, nonché l’organo di governo di questo Paese, hanno espressamente previsto che vi sia un tale scambio di valuta”* la cui origine va ricercata nella *“stessa previsione normativa che richiede la costituzione in forma di società cooperativa per l’accesso ai contributi all’editoria, come nel caso della Edizioni del Roma scarl che nasce, infatti, dalla Edizioni del Roma S.p.A.”*;
- d) relativamente alla nota del 7 gennaio 2005 con la quale, ad integrazione del contratto di affitto di testata del 28 novembre 2001, la Edizioni del Roma scarl proponeva ed otteneva dalla Edizioni del Roma S.p.A. la riduzione della quota variabile dal 10% al 5% dei ricavi delle vendite, il legale rappresentante dell’impresa editrice fa presente che in considerazione dell’operazione di abbinamento della testata *“Roma”* (il c.d. *“panino”*) con *“Il Giornale”* di Milano che aveva, prima dell’abbinamento, una tiratura di circa 3.000 copie con vendite intorno alle 1.000 copie e che, a traino, ha portato la tiratura a 12.000-17.000 copie con un venduto pari a 10.000 copie, è stata chiesta la riduzione dell’importo variabile a seguito dei maggiori oneri di affitto legati alla quota variabile. Al riguardo, lo stesso fa rilevare che *“Da ciò nasce l’esigenza di ottenere una riduzione di tale quota al fine di mantenere l’importo totale dell’affitto del*

ramo di azienda in un range accettabile per la società cooperativa”;

- e) sulle somme a credito registrate, in data 31 dicembre 2008, dalla Edizioni del Roma S.p.A. e vantate nei confronti dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl, pari a 151.394,96 euro e 253.756,91 euro, riportate da quest'ultima alla voce *“Compensazione clienti Ediz. Roma coop.”* ed in considerazione del fatto che il credito vantato dalla Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma scarl ammonta, a fine anno, a 405.153,92 euro, il sig. Salvatore Santoro osserva che *“il credito nasce dalla Edizioni del Roma S.p.A. e fa riferimento agli importi che la stessa proprietaria della testata vanta a titolo di corrispettivo per il fitto di ramo d'azienda; importi non pagati dalla Edizioni del Roma scarl relativamente agli anni 2008 e 2009”*. Lo stesso fa, inoltre, presente che *“anche negli anni precedenti sono stati registrati dei ritardi nel pagamento degli importi dei canoni d'affitto, poi confluiti nella stessa voce contabile relativa agli anni 2008 e 2009”*, a tal fine evidenziando che *“il credito della Edizioni del Roma S.p.A., originato a causa delle sofferenze di cassa dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl, si spiega laddove si consideri che il quotidiano “Roma” rappresenta per la Edizioni del Roma S.p.A. l'unica fonte di ricavi e, quindi, è nell'interesse di quest'ultima garantire la sopravvivenza del giornale. In particolare, la somma di 405.153,92 euro si compone, da un lato, degli importi da riconoscere alla Edizioni del Roma S.p.A. non corrisposti per gli anni 2008 e 2009 e che hanno creato un gap notevole tale da determinare un aumento dell'esposizione debitoria della Edizioni del Roma scarl dipendente dalla mancata erogazione del contributo e, dall'altro, si genera dalle fatture anticipate dalla Edizioni del Roma S.p.A. nel corso dell'anno 2008”*;
- f) circa i rapporti tra Edizioni del Roma scarl ed Edizioni del Roma S.p.A., il legale rappresentante dell'impresa editrice riferisce di *“una prassi invalsa tra le due società che vede restituite le anticipazioni effettuate nel corso di un anno durante quello successivo”*;
- g) in ordine ai risparmi di costi pari a 156.000,00 euro da parte di Edizioni del Roma scarl realizzati mediante uno sconto del 50% sul prezzo contrattualmente stabilito con la società Mediapress 2001 s.r.l. per la fornitura di servizi giornalistici, prezzo che, da scrittura privata del 22 dicembre 2007, risulta pari a 312.000,00 euro all'anno, il sig. Santoro riferisce che *“l'importo fatturato era*

pari al 50% perché Edizioni del Roma scarl aveva, all'epoca [ndr, degli accertamenti del Nucleo Speciale della GdF], corrisposto solamente il 50% del totale contrattualmente dovuto" e che "dal bilancio della società Mediapress 2001 s.r.l. risultano "fatture da emettere", mentre, nel caso in cui l'importo da corrispondere fosse stato dimezzato, la società Mediapress 2001 s.r.l. avrebbe dovuto emettere una nota di credito a storno di una parte del costo della prestazione. Nell'anno successivo si troveranno, pertanto, come pagamenti circa 450.000,00 euro pari alla somma della parte non pagata e dell'importo relativo al 2009";

- h) nel far rilevare che per il 2008 e 2009 l'impresa editrice ha avuto un ritardo nel pagamento del fitto di ramo d'azienda, il sig. Santoro rappresenta che gli importi non sono stati ancora pagati, per poi osservare che *"tutti i quotidiani sono perennemente in perdita e, dunque, sono costantemente in debito con i loro grandi fornitori"*;
- i) sulle anticipazioni finanziarie che, al 31 dicembre 2008, risultano pari a 1.114.250,03 euro, il sig. Santoro rileva che *"in tale posta sono presenti anche altre partite, oltre a quelle derivanti dal fitto di ramo d'azienda"*;
- j) al fine di chiarire i rapporti intercorrenti tra la Edizioni del Roma scarl e la Edizioni del Roma S.p.A., il legale rappresentante dell'impresa editrice pone l'attenzione sulla circostanza che la società proprietaria *"tutela l'unico bene di sua proprietà, ossia la testata e che, dunque, non può consentire che la stessa si depauperi - in una logica secondo la quale chi ha i soldi anticipa per l'altro"*, concludendo che *"è solo questo lo spirito che lega le due società"*;
- k) sulla prassi commerciale seguita dall'impresa editrice Edizioni del Roma scarl, il legale rappresentante di quest'ultima evidenzia che la stessa è orientata a diminuire i costi e, conseguentemente, il contributo all'editoria, sostenendo che *"qualora si volesse usufruire di maggiori contributi, si avrebbe tutto l'interesse a gonfiare i costi, anche se a fronte di costi generati per circa 6.700.000,00 euro (iscritti in bilancio), il contributo riconosciuto risulta, comunque, pari a 2.530.000,00 euro, corrispondente al 60% di 4.700.000,00 euro"*.

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione

100. Durante l'audizione tenutasi in data 11 maggio 2011, sono stati oggetto di trattazione gli aspetti, di seguito, indicati.

- a) La sig.ra Maria Teresa Mariani, intervenuta in qualità di delegata da parte del legale rappresentante (ed attuale liquidatore) della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, sig. Tommaso D'Angelo, fa presente che il versamento della somma pari a 177.000,00 euro effettuato, in data 18 febbraio 2009, dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore dell'impresa editrice è un prestito ed esibisce copia della corrispondenza intercorsa tra le due società a partire dal 20 dicembre 2010 fino al 22 febbraio 2011 avente ad oggetto la restituzione di tale somma, nonché le fatture relative agli interessi calcolati applicando un tasso pari al 4% annuo. Le note depositate sono state inviate dalla Edizioni del Roma S.p.A. alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione in data 20 dicembre 2010 e 8 febbraio 2011, mentre le note di riscontro da parte della Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione recano data 28 dicembre 2010 e "22 febbraio 2010". Relativamente a quest'ultima nota, è stata fatta rilevare alla sig.ra Mariani l'incongruenza della data riportata, la quale ha fatto presente che la stessa è stata erroneamente datata, provvedendo a correggere e a siglare la copia presentata, situando la data al "22 febbraio 2011". Sempre su tale profilo, è stato, inoltre, rappresentato quanto segue:
1. in ordine alla possibilità di rinvenire una lettera risalente al periodo in cui è stata effettivamente erogata ed annotata nei libri contabili dell'impresa editrice tale somma con la quale veniva stabilito l'importo del prestito ed il relativo tasso d'interesse, la sig.ra Maria Teresa Mariani non ricorda se esiste tale corrispondenza riservandosi di fornire eventuali chiarimenti, senza che a tale riserva sia stato dato un seguito;
 2. sul rilievo mosso relativamente alla registrazione contabile dell'importo pari a 177.000,00 euro che figura, nel mastrino di conto della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, come *"Bonifico anticipo Edizioni Riformiste"*, la sig.ra Mariani afferma che *"il versamento era stato erogato inizialmente quale "anticipo", in quanto così risultava da scrittura contabile, e che solo in seguito alla corrispondenza oggi portata a conoscenza dell'Autorità, tale partita contabile è stata qualificata come "prestito" ... impegnandosi a restituire il prestito"* una volta ricevuto il contributo all'editoria;
 3. il versamento della somma 177.000,00 euro è stato negoziato per la Edizioni Riformiste Società Cooperativa dall'allora amministratore unico, sig. Francesco Ruscigno, mentre la corrispondenza intercorsa ed esibita in sede di audizione è

stata tenuta, per la cooperativa, dall'attuale legale rappresentante, sig. Tommaso D'Angelo.

b) In merito ai sette bonifici effettuati, dal 26 febbraio al 5 novembre 2008, dal sig. Francesco Ruscigno sul conto corrente bancario dell'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa per un importo complessivamente pari a 580.000,00 euro, la sig.ra Mariani precisa che *“la “Riserva per finanziamento soci copertura perdite” aveva un saldo al 31 dicembre 2007 di 10.000,00 euro e che i versamenti effettuati dal Dott. Ruscigno il 26 febbraio ed il 14 aprile 2008, pari a 308.793,00 euro, sono da riferirsi per la parziale copertura della perdita di esercizio dell'anno 2007 che ammonta a 382.781,00 euro. La restante perdita di esercizio dell'anno 2007 è stata ripianata con la riserva legale pari a 34.345,00 euro e con la riserva indivisibile pari a 39.342,00 euro. La restante parte degli importi versati dal Dott. Ruscigno è andata a copertura parziale delle perdite 2008 e quindi alla data dell'assemblea dei soci del 30 maggio 2009, l'ammontare delle perdite relative all'esercizio 2008, pari a 505.753,00 euro, è stato parzialmente ripianato dei 281.207,00 euro già versati dal Dott. Ruscigno”*. Con riguardo ai versamenti di tali somme, è stato, inoltre, rappresentato quanto di seguito si riporta:

1. diversamente da quanto dichiarato al Nucleo Speciale della GdF, la sig.ra Maria Teresa Mariani qualifica tale operazione come un *“versamento a fondo perduto”* anziché un *“prestito con interessi infruttiferi”* corrisposto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della società cooperativa, precisando, altresì, che *“l'impresa editrice non è tenuta alla restituzione della somma di 580.000,00 euro”* e *“di non conoscere con quali fonti di finanziamento il Dott. Ruscigno ha potuto effettuare i predetti versamenti”*;
 2. la difesa interviene rilevando che il sig. Francesco Ruscigno, in qualità di socio di Edizioni Riformiste Società Cooperativa, *“ha evidentemente effettuato tali versamenti in attesa che venisse erogato il contributo all'editoria, dal momento che le imprese editrici, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di pubblici contributi, non possono stare sul mercato in assenza di detti contributi”*.
- c) Sempre la sig.ra Maria Teresa Mariani fornisce chiarimenti in ordine all'operazione che ha portato al *“risparmio dei costi”* a vantaggio della Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione, pari a 111.071,77 euro, attuato mediante emissione

di una nota di credito da parte dello stampatore Grafic Processing s.r.l. (società interamente posseduta dalla Gestioni Immobiliari s.r.l., socio al 22,67% della Edizioni del Roma S.p.A.), rappresentando che *“per le società richiedenti i contributi all’editoria operare una riduzione dei costi non rappresenta un vantaggio, in quanto, sia pure nei limiti del 60% dei costi sostenuti, il contributo è riconosciuto in misura superiore all’aumentare dei costi”*. La richiesta di operare la predetta riduzione dei costi è stata formulata dall’allora amministratore unico, sig. Francesco Ruscigno, con missiva del 10 febbraio 2009, in quanto, come riportato dalla sig.ra Maria Teresa Mariani, *“all’epoca, Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione era già in sofferenza”*. Sull’entità della somma stornata dalla Grafic Processing s.r.l. la sig.ra Mariani conviene che la stessa non è di poca rilevanza.

d) Sui rapporti che Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha in essere con la Soc.i.d. s.r.l. (il cui capitale sociale è di proprietà, al 50%, dei sig.ri Antonio Schiavone - socio della Edizioni del Roma scarl - e Francesco Ruscigno) che hanno portato al “risparmio dei costi” a vantaggio dell’impresa editrice, pari a 33.600,00 euro, attuato mediante emissioni di due note di credito da parte della Soc.i.d. s.r.l. (società di distribuzione di entrambe le testate “Roma” e “L’Umanità/Cronache del Mezzogiorno”), la sig.ra Maria Teresa Mariani precisa quanto segue:

1. lo sconto è stato richiesto, nel marzo 2009, dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa in quanto una parte dell’attività di distribuzione era stata svolta dalla stessa impresa editrice a causa dell’impossibilità per la Soc.i.d. s.r.l. di svolgere interamente l’attività di distribuzione essendo stata posta in liquidazione;
2. a seguito di quanto si legge nella nota del 17 febbraio 2009 con la quale l’impresa editrice ha chiesto alla Soc.i.d. s.r.l. lo storno dei canoni di gestione mensili per la distribuzione e dalla quale risulta che la Soc.i.d. s.r.l. ha emesso fatture per un servizio effettivamente svolto - tanto da portare la Edizioni Riformiste Società Cooperativa a formulare solo successivamente tale richiesta di storno - la difesa fa presente che *“se dagli atti non si evince una esplicita volontà di regolare diversamente il rapporto in essere, evidentemente, vi saranno stati accordi verbali tra le parti, dei quali non si troverà evidenza in atti”*.

e) Circa il “risparmio dei costi” a vantaggio della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, pari a 60.000,00 euro, realizzato mediante uno sconto del 50% sul prezzo contrattualmente stabilito praticato dalla Mediapress 2001 s.r.l., il cui socio maggioritario è il sig. Alessandro Parisi (socio, altresì, della Edizioni del Roma S.p.A. con una partecipazione pari al 23,80%), la sig.ra Maria Teresa Mariani osserva, in primo luogo, che *“non si tratta di uno “sconto” ma che era stato fatturato il 50% del contratto, la restante parte doveva essere appostata a fatture da ricevere”*. Inoltre, la stessa rileva che *“non vi è stato alcun risparmio dei costi in quanto l’impresa editrice ha rilevato che nel bilancio 2008 non erano state iscritte le relative poste pari a 60.000,00 euro. Per tale ragione, è stata effettuata, nel giugno-luglio 2010, la registrazione contabile di una sopravvenienza passiva pari a 60.000,00 euro, riferita all’anno 2008”*. Pertanto, solo 60.000,00 euro dei 120.000,00 euro contrattualmente stabiliti sono stati iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2008. Per il 2009, tale riduzione, secondo la sig.ra Mariani, trova giustificazione nella sospensione delle pubblicazioni della testata *“L’Umanità”* di circa quattro mesi (dal 1° maggio al 17 agosto 2009).

101. Successivamente, con nota del 18 maggio 2011, la Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione ha comunicato che, per l’utilizzo dell’immobile ubicato in Roma, via della Lupa n. 25, la stessa ha pagato alla Retail Group S.p.A., a titolo di canone di locazione, l’importo di 21.528,36 euro, per l’anno 2008, e di 15.477,96 euro, per l’anno 2009, come risulta dai relativi mastrini di sottoconto.
102. Con la suddetta nota, l’impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha, altresì, trasmesso la richiesta di voltura delle utenze telefoniche (comprese quelle di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21), recante data 5 dicembre 2007, inviata alla società Telecom Italia S.p.A..
103. Sempre in data 18 maggio 2011 è stato trasmesso da parte della Edizioni Riformiste Società Cooperativa il contratto di locazione che quest’ultima ha in essere con la società Pilo s.r.l. dal quale si evince che il canone annuo di affitto dell’immobile sito in Roma, via Sicilia, n. 137, è *“omnia comprensivo”* e pari a 2.400,00 euro (Iva esclusa). Pertanto, le utenze telefoniche della sede legale dell’impresa editrice vengono pagate direttamente dalla società Pilo s.r.l..

3) Conclusioni della Guardia di Finanza

104. Con la relazione del 22 gennaio 2010, il Nucleo Speciale della GdF concludeva la propria attività rimettendo *“alla valutazione dell’Autorità preposta in ordine alla sussistenza di una possibile posizione (influenza, ndr)*

dominante esercitata dalla EDIZIONI DEL ROMA S.p.A. sulla EDIZIONI DEL ROMA SOCIETA' COOPERATIVA e di collegamenti tra la EDIZIONI RIFORMISTE SOCIETA' COOPERATIVA ed il "Gruppo d'impresa" della GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l., socio maggioritario della EDIZIONI DEL ROMA".

105. Lo stesso Nucleo Speciale della GdF, nella relazione del 13 dicembre 2010, dopo aver rilevato che "se non sono intervenute variazioni nel valore del contratto di affitto di ramo d'azienda e i dati contabili confermano le evidenze riportate in bilancio, il vantaggio economico della società cooperativa dovrebbe considerarsi come un finanziamento indiretto (sotto forma del risparmio di costi) da parte della Edizioni del Roma spa a favore della Edizioni del Roma scarl", sulla base degli elementi emersi in ordine ai rapporti sussistenti tra l'impresa editrice Edizioni del Roma scarl e la società Edizioni del Roma S.p.A., e della documentazione dallo stesso acquisita, rimetteva alla valutazione dell'Autorità la sussistenza:

- a) "dell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 416/1981 in quanto ricorrono rapporti di carattere finanziario (attraverso il contratto di fitto della testata o attraverso il conto "anticipi") e organizzativo (stessa sede decisionale e amministrativa - peraltro ceduta dalla Edizioni del Roma spa alla Edizioni del Roma scarl a prezzo di costo - e stesso istituto di credito) che consentono il coordinamento della gestione dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl con quella di altre imprese (la Edizioni del Roma spa) ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse (lett. a., *rectius* lett. b., *ndr*) nonché il potere di scelta dell'amministratore unico Santoro Salvatore attribuito alla Edizioni del Roma spa, soggetto diverso da quelli legittimati in base all'assetto proprietario della Edizioni del Roma scarl (lett. e.)";
- b) "dell'ipotesi di cui all'art. 2359, n. 3, c.c., in quanto la Edizioni del Roma scarl è sotto l'influenza dominante della Edizioni del Roma spa in virtù del contratto di fitto del ramo d'azienda costituita dall'unica testata edita denominata *Roma*".

106. Nella relazione del 1° febbraio 2011, il Nucleo Speciale della GdF, relativamente alle "annualità 2008 e 2009", nel prospettare la necessità di valutare gli elementi emersi nel corso degli accertamenti quali "indizi gravi, precisi e concordanti" dell'esistenza (ex art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981) di "un coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quelle di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune e al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse", nonché di "una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla

misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi”, faceva, conclusivamente, rilevare quanto segue:

- a) “gli imprenditori nelle persone di BUONTEMPO Gabriella e GESTIONI IMMOBILIARI s.r.l., di proprietà di GRECO Ludovico e GRECO Maria Grazia, detenendo il pacchetto azionario di maggioranza della Edizioni del Roma spa (60,05%), e avvalendosi di incarichi fiduciari affidati ai professionisti PARISI Alessandro, VIRGILI Ivo, CELETTI Augusto, RUSCIGNO Francesco, FIORENTINO Alessandro, SANTORO Salvatore e LEONARDIS Claudia ... possono esercitare il controllo di altre società, quali: la Graphic Processing s.r.l., di proprietà al 100% della Gestioni Immobiliari, la Socid s.r.l. in liquidazione, di SCHIAVONE Antonio e di RUSCIGNO Francesco, riconducibili a BUONTEMPO Gabriella, e della MEDIAPRESS 2001 s.r.l., di proprietà (60%) di PARISI Alessandro, coordinando l’esercizio delle imprese editrici Edizioni del Roma scarl e Edizioni Riformiste scarl allo scopo del perseguimento di uno scopo comune costituito dalla distribuzione dei costi (perdite) e ricavi (utili) tra più imprese, allo scopo del raggiungimento di un equilibrio economico ottimale, che sarebbe stato diverso in assenza dei rapporti sopra descritti. Anche allo scopo di ottenere maggiori contributi sui maggiori costi sostenuti dalle imprese editoriali in luogo della altre non editoriali”;
- b) “La suddetta fattispecie configura anche l’ipotesi dell’assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi, prevista dall’art. 43, comma 15, lett. c) del D.Lvo n. 177/2005 per gli operatori del S.I.C. tenuti all’iscrizione nel R.O.C.”.

4) Valutazioni dell’Autorità

- 107. In ordine ai versamenti effettuati dal sig. Francesco Ruscigno a favore di Edizioni Riformiste Società Cooperativa per una somma complessivamente pari a 580.00,00 euro, occorre rilevare che i bonifici del 26 febbraio 2008 (pari a 150.000,00 euro) e del 14 aprile 2008 (pari a 20.000,00 euro) risalgono ad un periodo anteriore all’Assemblea dei soci del 27 maggio 2008 con la quale è stato disposto di procedere al versamento di 129.094,00 euro mediante la ricostituzione della riserva per finanziamento soci in conto copertura perdite al fine di ripianare la residua perdita d’esercizio il cui importo complessivo risultava, dal bilancio al 31 dicembre 2007, pari a 382.781,00 euro.

108. Nel corso dell'Assemblea dei soci della Edizioni Reformiste Società Cooperativa, tenutasi il 30 maggio 2009, viene deliberato di procedere alla copertura della perdita d'esercizio che, dal bilancio al 31 dicembre 2008, risultava pari a 505.753,00 euro, mediante l'utilizzo dell'esistente riserva per finanziamento soci pari a 281.207,00 euro, importo già versato dal sig. Francesco Ruscigno sulla base di quanto rappresentato dalla parte. Pertanto, se i versamenti effettuati dal sig. Ruscigno sono stati utilizzati, in un caso, a copertura della residua perdita d'esercizio 2007 (129.094,00 euro) e, nell'altro, a costituire la riserva per finanziamento soci utilizzata a parziale copertura della perdita d'esercizio 2008 (281.207,00 euro), l'ammontare di tali importi risulta essere pari a 410.301,00 euro. Se a quest'ultimo importo si somma quello relativo ai bonifici effettuati il 26 febbraio 2008 ed il 14 aprile 2008 si ottiene l'importo di 580.301,00 euro, pari alle somme complessivamente versate dal sig. Ruscigno a favore dell'impresa editrice.
109. Al di là della finalità per la quale sono stati effettuati tali versamenti, ciò che non è possibile determinare è la provenienza di tali somme, tenuto conto che il Nucleo Speciale della GdF ha evidenziato che il sig. Francesco Ruscigno, avendo dichiarato nell'anno 2008 redditi da lavoro dipendente e da attività professionali inferiori all'importo di 580.000,00 euro, non avrebbe potuto eseguire tali conferimenti con proprie risorse finanziarie, né al finanziamento per il ripianamento delle perdite di bilancio avrebbero potuto provvedere, sulla base dei redditi dichiarati, gli altri soci della cooperativa (sig.ri Mary Cacciapuoti, Monica Carpentieri e Tommaso D'Angelo).
110. Sulle motivazioni addotte dalla sig.ra Maria Teresa Mariani, in sede di audizione, con riferimento allo storno dei canoni di gestione per la distribuzione che, per l'intero anno 2008, la Edizioni Reformiste Società Cooperativa era tenuta a corrispondere alla Soc.i.d. s.r.l., per un importo pari a 24.000,00 euro, si può notare la discordanza tra quanto emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le due società e quanto rappresentato dalla parte. Non risulta, infatti, che tale storno sia dipeso dall'impossibilità manifestata dalla Soc.i.d. s.r.l. di provvedere alla distribuzione della testata, bensì dall'esigenza dell'impresa editrice di far permanere l'attività di gestione logistica della distribuzione nel proprio ambito organizzativo. Inoltre, si deve considerare che lo storno è stato concordato sulla base dei colloqui intercorsi tra il sig. Francesco Ruscigno, quale amministratore unico della Edizioni Reformiste Società Cooperativa ed il sig. Antonio Schiavone, amministratore unico della Soc.i.d. s.r.l., entrambi soci - al 50% - della stessa società Soc.i.d. s.r.l. destinataria di tale richiesta di storno.
111. Quanto ai rapporti finanziari intercorrenti tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl, a risultare di assoluto rilievo è la frequenza degli stessi, nonché la modalità con la quale sono posti in essere, tanto da essere definiti dal Nucleo Speciale della GdF "costanti anticipi" e da portare

l'amministratore unico dell'impresa editrice a rappresentare un *modus operandi* rispondente ad una logica secondo la quale "*chi ha i soldi anticipa per l'altro*". Oltre alla prassi inverteasi tra le due società di corrispondere anticipazioni finanziarie l'una per l'altra, anche se è evidente l'asimmetria tra le rispettive posizioni dalla quale si evince che è - di norma - la società Edizioni del Roma S.p.A. ad anticipare i pagamenti per la Edizioni del Roma scarl, giova evidenziare che per siffatti anticipi non sono previsti interessi fruttiferi, adeguate garanzie da parte del debitore, né termini per la restituzione delle somme anticipate.

112. Né appare conferente il richiamo operato nel corso dell'audizione della Edizioni del Roma scarl ai decreti del DIE recanti data 30 giugno 2002 e 30 giugno 2003, dai quali si dovrebbe evincere la volontà dell'organo di governo e, prima ancora, dello stesso legislatore, di prevedere espressamente la possibilità di uno scambio di valuta (peraltro così consistente e sistematico) tra l'impresa editrice e la società proprietaria della testata. *In primis*, occorre rilevare che tali decreti sono stati emanati con riferimento ad un preciso arco temporale successivo alla modifica normativa che ha richiesto la costituzione in forma di società cooperative per le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici al fine di accedere ai contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, come previsto dall'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. D'altra parte, dalla lettura dei decreti del DIE, risulta evidente la necessità di quantificare i costi complessivi del ramo d'azienda relativo alla testata "*Roma*" come somma dei costi sostenuti dalla Edizioni del Roma S.p.A. e dalla Edizioni del Roma scarl, ma definendone esattamente i periodi di riferimento che sono stati individuati, per la Edizioni del Roma S.p.A., dal 1° gennaio 2001 al 30 novembre 2001 e, per la Edizioni del Roma scarl, dal 1° dicembre 2001 al 31 dicembre 2001. Tale esigenza veniva originata dal contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato, in data 28 novembre 2001, tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl. Pertanto, dal momento che a seguito del contratto di affitto di ramo d'azienda la Edizioni del Roma scarl diveniva l'editore della testata "*Roma*", era necessario, ai fini dell'erogazione del contributo, delineare chiaramente i costi afferenti alla testata per il periodo in cui l'attività editoriale era stata svolta dalla Edizioni del Roma S.p.A. e quelli da imputare alla Edizioni del Roma scarl per il residuo mese di dicembre 2001. Poiché il ristoro dei costi effettuato dal DIE è avvenuto sulla base della sola ripartizione temporale del periodo di gestione della testata - tanto da portare il DIE a riparametrare il contributo in ragione di 334/365 giorni, per la Edizioni del Roma S.p.A., e di 31/365 giorni per la Edizioni del Roma scarl - non trova alcun riscontro la tesi sostenuta dalla difesa secondo la quale detti atti giustificerebbero lo scambio di valuta tra le due società.

113. Sulla già richiamata operazione di riduzione della quota variabile del canone di affitto di ramo d'azienda, dal 10% al 5%, pattuita tra la Edizioni del Roma scarl e la Edizioni del Roma S.p.A., nonostante quanto riferito dal legale rappresentante dell'impresa editrice in sede di audizione, non si comprende per quale ragione sia stata compiuta l'operazione di abbinamento della testata "Roma" con "Il Giornale" di Milano dal momento che la stessa ha comportato maggiori oneri per l'impresa editrice ed una sensibile riduzione dell'importo del canone di affitto di ramo d'azienda per la Edizioni del Roma S.p.A..

B) Rapporti di carattere organizzativo tra le società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa: partecipazione del legale rappresentante della Edizioni del Roma scarl alle riunioni della Edizioni del Roma S.p.A. e coincidenza delle sedi legali ed amministrative della Edizioni del Roma S.p.A. e della Edizioni del Roma scarl con la sede dove sono ubicati l'ufficio e la redazione della Edizioni Riformiste Società Cooperativa

1) Argomentazioni di Edizioni del Roma scarl

114. Con riferimento alla coincidenza delle sedi della Edizioni del Roma scarl e della Edizioni del Roma S.p.A., il sig. Salvatore Santoro, in sede di audizione del 2 maggio 2011, fa presente che in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, *"vi è solo la sede legale della Edizioni del Roma scarl e non quella decisionale. Tutte le riunioni degli organi sociali si tengono, invece, in Napoli, via Chiatamone n. 7, dove sono prese anche le decisioni circa la gestione amministrativa ed i rapporti commerciali"*, evidenziando come *"non vi sia mai stato alcun tipo di gestione del quotidiano a Roma"*.

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione

115. In considerazione del mancato pagamento delle fatture per gli anni 2008 e 2009 relative al fitto dei locali di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, per un totale di 33.376,98 euro, concessi in comodato d'uso alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa dalla Edizioni del Roma S.p.A., la sig.ra Maria Teresa Mariani, in occasione dell'audizione dell'11 maggio 2011, fa rilevare che *"il costo di un'azienda editoriale è enorme e che a causa della sofferenza economica non è stato possibile provvedere al pagamento"*.
116. A tal riguardo, la sig.ra Mariani fa osservare che *"in Roma, via Sicilia, n. 137, vi è sempre stata la sede "decisionale e legale" dell'impresa editrice, sebbene in talune occasioni le assemblee dei soci si siano tenute in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, risultando, tale sede, probabilmente più comoda"*.

117. Sui rapporti tra l'impresa editrice e la Edizioni del Roma S.p.A. in relazione all'immobile di corso Vittorio Emanuele II, n. 21, la sig.ra Mariani rappresenta che *“la redazione dell'impresa editrice era ubicata in corso Vittorio Emanuele II, n. 21 (sede presso la quale la stessa ha lavorato fino ad agosto-settembre 2009, per poi trasferirsi in via Sicilia, n. 137) e che la Edizioni del Roma S.p.A. emetteva le relative fatture in relazione all'uso dell'immobile da parte dell'impresa editrice”*. La difesa, sul punto, sottolinea come *“in quel periodo non vi sia stata la contemporanea occupazione della sede da parte dell'impresa editrice e della Edizioni del Roma S.p.A., dal momento che tra tali società era in essere un contratto di sublocazione”*.
118. Dato il divieto per il conduttore di sublocare o concedere in comodato, totalmente o parzialmente - pena la risoluzione del contratto - l'immobile di corso Vittorio Emanuele II, n. 21, stabilito nel contratto di locazione tra la SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. (locatore) e la Edizioni del Roma S.p.A. (conduttore), del 1° aprile 2001, la sig.ra Mariani dichiara di non essere a conoscenza di tale disposizione contrattuale e che l'impresa editrice ha trasferito gli uffici e la redazione nella predetta sede dal gennaio 2008, ad un prezzo pattuito pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto dalla Edizioni del Roma S.p.A. alla SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A..
119. Nel precisare che l'impresa editrice ha occupato la predetta sede *“a cavallo tra l'anno 2008 e il 2009”*, la sig.ra Maria Teresa Mariani ricorda che tale immobile è anche la sede legale della Edizioni del Roma S.p.A., la quale ha messo a disposizione dell'impresa editrice un salone, un'altra stanza e la *reception*.
120. Trattando del profilo relativo alle utenze telefoniche della sede di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, la sig.ra Mariani fa presente che le stesse erano intestate alla Edizioni de L'Indipendente s.r.l. e che, a seguito dell'istanza di voltura presentata nel gennaio 2008 a Telecom Italia S.p.A., il procedimento di voltura delle utenze alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa è stato completato nel dicembre 2008, con ciò spiegando il motivo per cui le prime fatture risultano intestate alla Edizioni de L'Indipendente s.r.l..
121. Sulla sede legale di Roma, via Sicilia, n. 137, la sig.ra Mariani conferma che l'impresa editrice non ha mai provveduto al pagamento dei canoni di affitto, rappresentando che dovrebbero esservi lettere di sollecito da parte della Pilo s.r.l. senza, tuttavia, produrle. Dal momento che non risultano iscritti in bilancio né i costi relativi all'affitto dei locali, né i debiti verso la società Pilo s.r.l. e tenuto conto che dette spese costituiscono poste per *“competenza”* e non per *“cassa”*, la sig.ra Mariani riconosce che si è trattato di un suo errore.

122. Sul rilievo che le utenze telefoniche di quest'ultima sede non risultano intestate alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa, la sig.ra Maria Teresa Mariani precisa che c'è solo un telefono/fax probabilmente intestato alla società Pilo s.r.l. dalla quale l'impresa editrice ha affittato i locali e che presumibilmente il contratto di locazione è comprensivo anche delle utenze telefoniche, come è stato poi confermato dalla documentazione trasmessa in data 18 maggio 2011.
123. Sull'attribuzione dei costi di affitto dell'abitazione privata di Roma, via della Lupa n. 25, concessa in uso a tempo indeterminato dalla Retail Group S.p.A. alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa con lettera del 1° febbraio 2008 ed anteriormente data in locazione al sig. Giancarlo Buontempo, la sig.ra Mariani ricorda che *“il sig. Francesco Ruscigno, nel periodo in cui ha occupato l'immobile, non ha avuto corrisposti compensi fino a dicembre 2009 e, come benefit, ha goduto di tale abitazione”*. A giustificazione dei compensi corrisposti dall'impresa editrice al sig. Francesco Ruscigno, la sig.ra Mariani fa notare che le somme contabilizzate *“riguardano l'attività di giornalista, mentre i compensi relativi alla carica di amministratore non sono stati mai deliberati”*.
124. In particolare, in ordine al suindicato immobile, la sig.ra Mariani fa presente che l'utilizzo dello stesso da parte del sig. Francesco Ruscigno non è stato deliberato dagli organi sociali e che una parte dei canoni di locazione, il cui importo annuo risulta pari a 25.800,00 euro, sono stati pagati alla Retail Group S.p.A., pur non ricordandone, in sede di audizione, l'esatto ammontare.

3) Valutazioni dell'Autorità

125. La circostanza che tutte le riunioni degli organi sociali della Edizioni del Roma scarl si tengono in Napoli, via Chiatamone, n. 7, riferita, nel corso dell'audizione, dal legale rappresentante dell'impresa editrice, non trova conferma in atti, in quanto le riunioni dell'Assemblea dei soci dell'impresa editrice dell'8 marzo 2004 e del 13 ottobre 2004, che si menzionano a titolo meramente esemplificativo, si sono tenute in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, sede coincidente con quella della Edizioni del Roma S.p.A..
126. Occorre dare, altresì, evidenza del divieto, per il conduttore, di sublocare o concedere in comodato, totalmente o parzialmente l'immobile - pena la risoluzione del contratto - previsto dall'art. 9 del contratto di locazione tra la SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. (locatore) e la Edizioni del Roma S.p.A. (conduttore), contravvenendo il quale quest'ultima ha concesso in comodato d'uso, in data 1° gennaio 2008, i locali della sede di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa a fronte dell'addebito del 50% delle spese di affitto, delle spese condominiali e di quelle accessorie. Invero, il fatto che la Edizioni del Roma

S.p.A. si sia esposta alle eventuali conseguenze derivanti dal divieto di sublocazione per concedere ad un'impresa editrice che dovrebbe essere in rapporto di concorrenza con la società che ha in gestione la propria testata "Roma" (Edizioni del Roma scarl), appare difficile da spiegare.

127. Circa la locazione dell'abitazione privata di Roma, via della Lupa n. 25, concessa in uso a tempo indeterminato dalla Retail Group S.p.A. alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa, in data 1° febbraio 2008, nonostante il divieto di sublocazione previsto dal contratto del 2 ottobre 2002 stipulato tra la sig.ra Maria Graziella Ciccarello (locatore) e la Retail Group S.p.A. (conduttore), le spiegazioni fornite dalla sig.ra Maria Teresa Mariani durante l'audizione non trovano riscontro sulla base di quanto risulta in atti. Infatti, se, in un primo momento, è stato rappresentato che il sig. Francesco Ruscigno non percepiva compensi dall'impresa editrice e che, dunque, tale abitazione era stata concessa come *benefit*, in seguito è stato precisato che i compensi rilevati dal Nucleo Speciale della GdF riguardavano l'attività di giornalista, mentre alcun compenso era stato corrisposto per la carica di amministratore unico. Tuttavia, di detta ricostruzione non si ha evidenza dalla documentazione complessivamente acquisita.

C) Ricorrente presenza delle medesime persone fisiche nelle compagini e negli organi societari di Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, nonché di altre società ad esse legate

1) Argomentazioni di Edizioni del Roma scarl

128. Nel corso delle verifiche è emerso che il sig. Maurizio Fabozzi ha ricoperto incarichi nella Edizioni del Roma scarl e nella Edizioni Riformiste Società Cooperativa. Su tale profilo, il legale rappresentante dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl ha chiarito, durante l'audizione del 2 maggio 2011, che il sig. Fabozzi *"ha avuto un contratto a progetto come direttore generale negli anni 2009-2010 protrattosi fino all'inizio del 2011"*, precisando che *"prima del 2008, ha avuto incarichi di consulenza ed ha prestato la propria collaborazione professionale per poi lasciare la Edizioni del Roma scarl fino al suo rientro, avvenuto nel 2008"*.

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione

129. Per i compensi che l'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha corrisposto ai soci Francesco Ruscigno, Tommaso D'Angelo e Maria Teresa Mariani, quest'ultima, in sede di audizione dell'11 maggio 2011, ha prodotto l'estratto conto previdenziale emesso dall'INPS in data 1° marzo 2011 dal quale si desume che la stessa ha lavorato, oltre che per la Edizioni Riformiste Società Cooperativa (svolgendo, dal 25 gennaio 2008,

mansioni amministrative) anche per la Edizioni del Roma scarl e la Edizioni de L'Indipendente s.r.l..

130. Relativamente ai compensi corrisposti al sig. Francesco Ruscigno, la sig.ra Maria Teresa Mariani ha precisato che *“lo stesso non solo è dottore commercialista, ma anche giornalista e che ha ricoperto la carica di amministratore unico di Edizioni Reformiste Società Cooperativa in liquidazione (oltre ad essere socio e dipendente) fino al 4 dicembre 2009, subentrando allo stesso il Dott. D'Angelo, direttore del quotidiano “L'Umanità” dal 3 dicembre 2007 all'11 gennaio 2011, data in cui la società cooperativa è stata posta in liquidazione. Ciò spiega la ragione per la quale l'impresa editrice ha corrisposto compensi sia al Dott. Ruscigno che al Dott. D'Angelo”*.

3) Conclusioni della Guardia di Finanza

131. Sul punto, il Nucleo Speciale della GdF nella relazione del 13 dicembre 2010 prospettava all'Autorità la sussistenza “dell'ipotesi di cui all'art. 2359, n. 2, c.c., in quanto la Edizioni del Roma s.p.a. può disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della Edizioni del Roma scarl”.
132. Nel rilevare la coincidenza e la sovrapposizione dei soci e delle cariche relative ai componenti degli organi amministrativi, nonché del Collegio sindacale, il Nucleo Speciale della GdF, nella relazione del 1° febbraio 2011, riteneva tali elementi rilevanti al fine di valutare “il coordinamento della gestione delle imprese Edizioni del Roma spa e Edizioni del Roma scarl ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse nonché il potere di scelta degli amministratori unici Celetti Augusto e Santoro Salvatore attribuito alla Edizioni del Roma spa, soggetto coincidente a quello legittimato in base all'assetto proprietario della Edizioni del Roma scarl (art. 1, comma 8, legge n. 416/1981)”.

4) Valutazioni dell'Autorità

133. La ricorrenza delle medesime persone fisiche nelle compagini e negli organi societari delle imprese editrici Edizioni del Roma scarl e della Edizioni Reformiste Società Cooperativa, nonché della società Edizioni del Roma S.p.A. trova ulteriore riscontro nella presenza del sig. Francesco Ruscigno nella Edizioni Reformiste Società Cooperativa, come socio ed amministratore unico, proveniente dalla Edizioni del Roma S.p.A. (dove ricopriva la carica di sindaco effettivo) e dalla Edizioni de L'Indipendente s.r.l. (ove era presente in qualità di amministratore unico), del sig. Tommaso D'Angelo nella Edizioni Reformiste Società Cooperativa (socio cooperatore), proveniente dalla Edizioni de L'Indipendente s.r.l. e della sig.ra Maria Teresa Mariani che, a sua volta proveniente dalla Edizioni del Roma scarl

(nella quale ha ricoperto la carica di sindaco supplente) e dalla Edizioni de L'Indipendente s.r.l. (dalla quale ha percepito redditi da lavoro dipendente), è socio cooperatore della Edizioni Riformiste Società Cooperativa.

134. Un ulteriore elemento che è emerso nel corso delle verifiche dal quale si evince la ricorrente presenza delle stesse persone fisiche, è il recesso del sig. Augusto Celetti, socio della Edizioni del Roma scarl, dalla Edizioni del Roma S.p.A. posto in relazione, dal Nucleo Speciale della GdF, all'ingresso dello stesso nel capitale sociale della Gestioni Immobiliari s.r.l. (socio della Edizioni del Roma S.p.A. con una quota pari al 22,67%) per effetto della partecipazione (pari al 20%) al capitale sociale della società Lai Costruzioni s.r.l., socio - con una quota pari al 10,90% del capitale sociale - della società Gestioni Immobiliari s.r.l..

D) Violazione del diritto alla garanzia di un effettivo contraddittorio in virtù dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost. e della L. 241 del 1990 e della possibilità di esercitare un adeguato diritto di difesa, costituzionalmente garantito anche ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost.

1) Argomentazioni di Edizioni del Roma S.p.A.

135. Nella memoria difensiva depositata da Edizioni del Roma S.p.A., in data 8 aprile 2011, presso la sede di Roma dell'Autorità, si sostiene preliminarmente che *“solo in data 04/04/2011 veniva consentito l'accesso al voluminoso fascicolo predisposto dall'Autorità. La società Edizioni del Roma S.p.A. ha pertanto avuto a disposizione solo 4 giorni dall'accesso effettivo agli atti per predisporre le proprie memorie difensive. Tale esiguo termine appare insufficiente e non proporzionale all'elaborata istruttoria posta in essere dall'Autorità Garante”*.
136. Nell'ipotizzare la violazione del diritto alla garanzia di un effettivo contraddittorio, la difesa sostiene che *“la concessione di un termine di 30 giorni dalla contestazione piuttosto che da quando si è avuto modo di prendere visione degli atti posti a fondamento della contestazione stessa confligge con i principi fondamentali di cui agli artt. 3 e 111, e con l'inviolabilità del diritto alla difesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione”*. Sempre al riguardo, nella memoria difensiva è riportato che *“nel caso de quo dal 24/03/2011 al 04/04/2011 questa società non ha avuto accesso agli atti indispensabili ad una corretta e compiuta difesa”*, ritenendo che il termine di trenta giorni debba decorrere *“dal momento in cui il soggetto cui è stata indirizzata una contestazione abbia avuto l'effettiva possibilità di accedere agli atti su cui l'Amministrazione fonda il proprio impianto accusatorio, tenuto anche conto della considerevole mole degli stessi, che necessitano, data la natura e delicatezza delle contestazioni*

notificate, di un attento esame al fine di esporre compiute argomentazioni a sostegno delle tesi difensive". Sul punto, inoltre, la difesa si riserva di proporre incidente di incostituzionalità sia dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che del Regolamento dell'Autorità.

2) Argomentazioni di Edizioni del Roma scarl

137. Nella memoria difensiva depositata da Edizioni del Roma scarl, in data 7 aprile 2011, presso la sede di Roma dell'Autorità, si legge che una corretta interpretazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., impone *"di ritenere che costituisca una grave vulnerazione della possibilità di porre in essere un effettivo contraddittorio e di esercitare un adeguato diritto di difesa il non riconoscere un termine di trenta giorni dal momento in cui il soggetto cui è stata indirizzata una contestazione abbia avuto l'effettiva possibilità di accedere agli atti su cui l'Amministrazione fonda il proprio impianto accusatorio, tenuto anche conto della considerevole mole degli stessi, che necessitano, data la natura e delicatezza delle contestazioni notificate, di un attento esame al fine di esporre compiute argomentazioni a sostegno delle tesi difensive"*.

3) Argomentazioni di Edizioni Reformiste Società Cooperativa in liquidazione

138. Lo Studio Legale Grimaldi e Associati, nella memoria difensiva depositata, in data 7 aprile 2011, presso la sede di Roma dell'Autorità, ha fatto presente che *"dopo aver potuto visionare la notevole documentazione prodotta da Codesta Autorità, in soli nove giorni, ha dovuto rispondere alle contestazioni di una indagine istruttoria iniziata nel 2008 e conclusasi l'8 marzo 2011"*, in ciò ravvisando una violazione del diritto di difesa in danno della Edizioni Reformiste Società Cooperativa in liquidazione.

4) Valutazioni dell'Autorità

139. Giova osservare, *in primis*, che il verbale di accertamento e l'atto di contestazione del procedimento sanzionatorio n. 01/11/ISP sono stati notificati tramite il Nucleo Speciale della GdF in data 8 marzo 2011 e che lo Studio Legale Massafra ha presentato, per conto della società Edizioni del Roma S.p.A., richiesta di accesso agli atti soltanto in data 24 marzo 2011. Successivamente, in data 29 marzo 2011, è pervenuta al Servizio Ispettivo e Registro una nota del predetto studio legale con la quale si precisava di voler estrarre copia dei soli documenti ritenuti accessibili alla Edizioni del Roma S.p.A.. A tale richiesta, ha fatto seguito sollecito riscontro da parte del Servizio Ispettivo e Registro che, in data 31 marzo 2011, ha trasmesso la nota di convocazione per il giorno 4 aprile 2011 venendo, altresì, incontro ad una richiesta formulata per le vie brevi dal predetto studio legale volta a consentire lo svolgimento delle operazioni di presa visione ed estrazione di copie ad un proprio collega del foro di Napoli, all'uopo delegato. Si può,

inoltre, notare come dalla nota di precisazione (del 29 marzo) alla data di accesso agli atti (4 aprile) siano trascorsi solamente tre giorni lavorativi pur trattandosi di un “voluminoso fascicolo”, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa difesa, del quale è stato redatto un dettagliato elenco atti che ha agevolato la presa visione e l'estrazione di copie.

140. Il rilievo mosso dallo Studio Legale Massafra sull'eventuale incostituzionalità della norma di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981 non fa altro che confermare la non derogabilità di quanto prescritto da una norma di rango legislativo che prevede, quale termine per la presentazione di scritti difensivi e documenti, trenta giorni dalla notifica della contestazione. Del resto, l'effettivo contraddittorio e la possibilità di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente previsto, risultano garantiti dalle disposizioni che disciplinano la partecipazione al procedimento, ai sensi delle quali le parti possono ben rappresentare le proprie ragioni non solo attraverso la presentazione di memorie, perizie ed altri scritti difensivi, ma anche avvalendosi della possibilità di chiedere un'audizione al fine di fornire ogni elemento ritenuto utile in ordine ai fatti oggetto di contestazione.
141. Con riferimento a quanto rappresentato dallo Studio Legale e Tributario Carleo, si precisa che lo stesso ha trasmesso istanza di accesso agli atti il 14 marzo 2011, alla quale il Servizio Ispettivo e Registro ha fornito riscontro in data 24 marzo 2011. Le operazioni di accesso agli atti per la Edizioni del Roma scarl sono state effettuate in data 29 marzo 2011. Con nota del 28 marzo 2011, il medesimo studio legale ha chiesto di far decorrere dalla data dell'accesso agli atti, vale a dire dal giorno 29 marzo 2011, e non da quella della notifica del verbale di accertamento e dell'atto di contestazione, ossia dall'8 marzo 2011, il termine di legge di trenta giorni per la presentazione degli scritti difensivi. A tale richiesta, in data 30 marzo 2011, è stato comunicato che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, *“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”*. E' stato, inoltre, significato che l'Autorità avrebbe valutato, al fine della definizione del procedimento sanzionatorio in oggetto, ogni ulteriore elemento fornito entro il termine dello stesso.
142. In merito a quanto comunicato dallo Studio Legale Grimaldi e Associati, si può fare rilevare che lo stesso, il 28 marzo 2011, ha fatto presente che, per semplificazione, avrebbe acquisito dallo Studio Legale e Tributario Carleo copia della documentazione evitando, in tal modo, di effettuare l'accesso agli atti.

143. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si può ritenere come il diritto di difesa che i suddetti studi legali presumono violato, sia stato sostanzialmente garantito durante la fase istruttoria del procedimento.

E) Sull'inesistenza (anche sul piano fattuale) di qualsivoglia rapporto di controllo della Edizioni del Roma S.p.A.

1) Argomentazioni di Edizioni del Roma S.p.A.

144. In ordine alla sussistenza di una situazione di controllo da parte della Edizioni del Roma S.p.A. sulla Edizioni del Roma scarl, la difesa osserva che *“oggettivamente gli addebiti mossi non sembrano affatto dimostrati dalle risultanze istruttorie ma sembra quasi che si sia partiti da un addebito e si sia cercato di trovare elementi per provarlo”*, ritenendo che *“prima di muovere addebiti così gravi e vessanti in un settore così delicato ed importante per una democrazia quale la nostra gli elementi posti a fondamento degli addebiti stessi dovrebbero essere valutati con maggiore attenzione senza lasciarsi andare a congetture e voli pindarici non suffragati da indizi precisi, gravi e concordanti”*.
145. Con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 2359, comma 1, n. 2, c.c., lo Studio Legale Massafra ritiene *“evidente che la S.p.A. non ha alcun potere di voto nell'assemblea della Edizioni del Roma scarl né certamente il voto del solo amministratore (che peraltro agirebbe in proprio e non come amministratore) può considerarsi elemento di controllo”*. In particolare, in merito alla nomina dell'amministratore unico della Edizioni del Roma scarl da parte della Edizioni del Roma S.p.A., nella memoria difensiva si sostiene che *“...la Cooperativa nomina autonomamente il proprio amministratore unico, senza alcuna ingerenza della Edizioni del Roma S.p.A.”*, per poi concludere che *“nella sostanza certamente la società Edizioni del Roma S.p.A. non riveste alcun potere di controllo e pertanto nessun obbligo di comunicazione appare violato”*.
146. Inoltre, il suddetto studio legale eccepisce come *“la nozione di controllo rileva solo se influente sulla linea editoriale e concretamente esplicito e dimostrato ... Per contro, la situazione di controllo non può essere desunta da semplici legami personali ovvero dalla presenza delle medesime persone fisiche negli organi di amministrazione di due distinte società”*.

2) Argomentazioni di Edizioni del Roma scarl

147. Relativamente a tale addebito oggetto di contestazione, nella memoria difensiva si ritiene che sia *“tutto da dimostrare - chi sia mai il presunto soggetto che controlla, né tanto meno come (cioè mediante quali atti) e su cosa (cioè su quali attività della società editrice) tale presunto controllante eserciterebbe in concreto tale (preteso) potere di controllo”*.

148. Sugli aspetti organizzativi e finanziari intercorrenti tra la Edizioni del Roma S.p.A., la Edizioni del Roma scarl e la Edizioni Riformiste Società Cooperativa, la difesa osserva come *“nessuno di tali denunciati “aspetti”, al di là delle contraddittorie e confuse prospettazioni e ricostruzioni personali della Guardia di Finanza, sia idoneo né singolarmente né congiuntamente a dimostrare l’influenza dominante sulla società editrice Edizioni del Roma soc. coop. a r.l., sia sul piano della linea editoriale (unico profilo considerato dalla legge, come dimostrato), sia - ad abundantiam - sul piano della gestione economica”*.

3) Valutazioni dell’Autorità

149. L’affermazione dello Studio Legale Massafra che ha ritenuto, anche solo possibile, che per formulare astrattamente l’addebito di cui all’atto di contestazione, si sia cercato di acquisire, in concreto, elementi utili a provarlo, risulta non trovare fondamento nei fatti contestati, specie se si considera che gli addebiti mossi alla società Edizioni del Roma S.p.A. sono basati su numerosi elementi acquisiti nel corso della complessiva attività di accertamento svolta dal Nucleo Speciale della GdF.
150. Quanto agli elementi acquisiti nel corso dell’attività preistruttoria, occorre rilevare come siano emersi rilevanti aspetti organizzativi e finanziari tali da essere valutati quali *“indizi gravi, precisi e concordanti”* ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, aspetti che la difesa di Edizioni del Roma S.p.A. non ha affrontato nella memoria difensiva e relativamente ai quali non ha fornito alcun chiarimento nel corso dell’istruttoria avendo rinunciato a partecipare all’audizione fissata ai sensi dell’art. 9, comma 2, dell’allegato A alla delibera n. 136/06/CONS e s.m.i..
151. Nel merito, si fa osservare che il Nucleo Speciale della GdF, nella relazione del 13 dicembre 2010, nel ritenere la nomina del sig. Salvatore Santoro alla carica di amministratore unico della Edizioni del Roma scarl quale ipotesi di *“attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici”* di cui all’art. 1, comma 8, lett. e), della legge n. 416 del 1981, da parte della Edizioni del Roma S.p.A., evidenziava gli elementi che si riportano di seguito:
- a) il sig. Salvatore Santoro è stato socio, con una quota pari al 75%, insieme al sig. Francesco Ruscigno, con la restante quota del 25%, della Investimenti Editoriali s.r.l., la cui quota è stata ceduta, prima, alla MEC S.p.A. (il 26%) e poi alla Gestioni Immobiliari s.r.l., di cui lo stesso Ruscigno è sindaco effettivo;
 - b) lo stesso è socio, con una quota pari al 20%, insieme al sig. Francesco Ruscigno, detentore di una quota del 40% e al sig. Giancarlo Buontempo (con il restante 40%) - fratello della sig.ra

Gabriella Buontempo - nella Gae s.r.l., amministrata dallo stesso Ruscigno;

- c) il predetto Salvatore Santoro è presente in diversi verbali dell'Assemblea dei soci della Edizioni del Roma S.p.A. in qualità di segretario, nonché di delegato dei sig.ri Gabriella Buontempo ed Alessandro Parisi.

152. Relativamente alla parte della memoria in cui lo Studio Legale Massafra nega che si possa desumere la situazione di controllo da *“semplici legami personali ovvero dalla presenza delle medesime persone fisiche negli organi di amministrazione di due distinte società”*, si osserva come la contestazione non si basi su tali semplici evidenze, bensì sul fatto che da tali legami personali derivino rapporti di natura economico-finanziaria quali quelli riportati dal Nucleo Speciale della GdF nelle proprie relazioni che, in diversi casi, hanno determinato anticipazioni finanziarie e risparmi di costi per l'impresa editrice Edizioni del Roma scarl. Tra gli elementi emersi, figura la riduzione del compenso variabile (dal 10% al 5%) dei ricavi delle vendite che Edizioni del Roma scarl è tenuta a corrispondere alla Edizioni del Roma S.p.A. sulla base del contratto di affitto di ramo d'azienda, perfezionato attraverso l'invio di una missiva datata 7 gennaio 2005, da parte dell'impresa editrice alla proprietaria della testata *“Roma”*, cui ha fatto seguito l'accettazione della proposta da parte del sig. Ivo Virgili, amministratore unico della Edizioni del Roma S.p.A., peraltro, con firma *“evidentemente dubbia nella sua autenticità”*, come rilevato dal Nucleo Speciale della GdF. Peraltro, quando è stata riconosciuta all'impresa editrice Edizioni del Roma scarl la suindicata riduzione del compenso variabile, la Edizioni del Roma S.p.A. presentava un risultato negativo nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005 pari a 682.335,00 euro. Si può, inoltre, notare come lo stesso sig. Ivo Virgili, oltre a ricoprire la carica di amministratore unico della Edizioni del Roma S.p.A., risulti essere, altresì, socio dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl.

153. In considerazione dei rilievi mossi dallo Studio Legale e Tributario Carleo, si indicano, di seguito, gli elementi più significativi che connotano il rapporto di controllo tra la società Edizioni del Roma S.p.A. e le due imprese editrici:

- su *“chi”* sia il soggetto controllante, si evidenzia che il Nucleo Speciale della GdF, nella relazione del 1° febbraio 2011, ha ritenuto che *“gli imprenditori nelle persone di BUONTEMPO Gabriella e GESTIONI IMMOBILIARI s.r.l., di proprietà di GRECO Ludovico e GRECO Maria Grazia, detenendo il pacchetto azionario di maggioranza della Edizioni del Roma spa (60,05%), e avvalendosi di incarichi fiduciari affidati ai professionisti PARISI Alessandro, VIRGILI Ivo, CELETTI Augusto, RUSCIGNO Francesco,*

FIorentino Alessandro, SANTORO Salvatore e LEONARDIS Claudia ... possono esercitare il controllo di altre società, quali: la Graphic Processing s.r.l., di proprietà al 100% della Gestioni Immobiliari, la Socid s.r.l. in liquidazione, di SCHIAVONE Antonio e di RUSCIGNO Francesco, riconducibili a BUONTEMPO Gabriella, e della MEDIAPRESS 2001 s.r.l., di proprietà (60%) di PARISI Alessandro coordinando l'esercizio delle imprese editrici Edizioni del Roma scarl e Edizioni Riformiste scarl allo scopo del perseguimento di uno scopo comune costituito dalla distribuzione dei costi (perdite) e ricavi (utili) tra più imprese, allo scopo del raggiungimento di un equilibrio economico ottimale, che sarebbe stato diverso in assenza dei rapporti sopra descritti. Anche allo scopo di ottenere maggiori contributi sui maggiori costi sostenuti dalle imprese editoriali in luogo della altre non editoriali”;

- su “*come*”, vale a dire mediante quali atti viene esercitato il potere di controllo, il Nucleo Speciale della GdF ha acquisito una serie di elementi che denotano una “consuetudine di rapporti” tra l’impresa editrice Edizioni del Roma scarl e la Edizioni del Roma S.p.A., da un lato, e tra l’impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa e la medesima Edizioni del Roma S.p.A., dall’altro, rapporti che in quest’ultimo caso non risultano giustificabili specie considerando che le predette società non sono legate da un contratto di affitto di ramo d’azienda. In particolare, gli elementi evidenziati concernono aspetti organizzativi e finanziari, quali:
 - a) la coincidenza delle sedi decisionali di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, e di Napoli, via Chiatamone, n. 7, della Edizioni del Roma S.p.A., della Edizioni del Roma scarl e della Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
 - b) il potere di scelta degli amministratori unici, sig.ri Augusto Celetti e Salvatore Santoro, attribuito alla Edizioni del Roma S.p.A., soggetto diverso da quello legittimato in base all’assetto proprietario della Edizioni del Roma scarl (art. 1, comma 8, lettera e), legge n. 416 del 1981);
 - c) i costanti anticipi effettuati dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore della Edizioni del Roma scarl;
 - d) la distribuzione dei costi di affitto dei locali di Roma (corso Vittorio Emanuele II, n. 21) al 50% tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
 - e) l’attribuzione dei costi di affitto dell’abitazione privata di Roma, via della Lupa, n. 25, dalla Retail Group S.p.A. alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa;

- f) la distribuzione e l'attribuzione di compensi ai soci Francesco Ruscigno, Tommaso D'Angelo e Maria Teresa Mariani, attraverso la Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
- g) il successivo ripianamento delle perdite pari a 505.753,00 euro risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2008 della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, attraverso il versamento della somma di 580.000,00 euro da parte del sig. Francesco Ruscigno;
- h) il finanziamento di 177.000,00 euro effettuato dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore della Edizioni Riformiste Società Cooperativa che non trova - sulla base degli accertamenti effettuati - alcuna giustificazione;
- i) il risparmio dei costi a vantaggio della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, pari a 111.071,77 euro, attuato mediante emissione di una nota di credito da parte dello stampatore Grafic Processing s.r.l., società interamente posseduta dalla Gestioni Immobiliari s.r.l., socio al 22,67% della Edizioni del Roma S.p.A.;
- j) il risparmio dei costi a vantaggio della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, pari a 33.600,00 euro, attuato mediante emissioni di due note di credito da parte della società Soc.i.d. s.r.l. distributore di entrambe le testate "*Roma*" e "*L'Umanità/Cronache del Mezzogiorno*", di proprietà del socio della Edizioni del Roma scarl, sig. Antonio Schiavone, e del sig. Francesco Ruscigno, riconducibili, il primo, attraverso relazioni di parentela (risultando coniuge della sig.ra Patrizia Bocchino, sorella del sig. Italo Bocchino), il secondo, attraverso incarichi fiduciari, alla sig.ra Gabriella Buontempo, socio maggioritario della Edizioni del Roma S.p.A.;
- k) il risparmio di costi pari a 60.000,00 euro da parte della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, realizzato mediante uno sconto del 50% sul prezzo contrattualmente stabilito praticato dalla Mediapress 2001 s.r.l., di proprietà del sig. Alessandro Parisi, socio al 23,80% della Edizioni del Roma S.p.A.;
- l) il risparmio di costi pari a 156.000,00 euro da parte della Edizioni del Roma scarl, realizzato mediante uno sconto del 50% sul prezzo contrattualmente stabilito praticato dalla medesima Mediapress 2001 s.r.l.;

- su “cosa”, ossia attraverso quali attività si realizza il controllo da parte della Edizioni del Roma S.p.A., dall’analisi delle relazioni del Nucleo Speciale della GdF, è emerso che i rapporti intercorrenti tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl si riflettono nell’attività editoriale nella misura in cui consentono all’impresa editrice di ottenere i seguenti benefici economico-finanziari:
 - a) riduzione della quota variabile dal 10% al 5% dei ricavi delle vendite, diversamente da quanto stabilito nel contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato il 28 novembre 2001, proposta accettata dal sig. Ivo Virgili, amministratore unico della Edizioni del Roma S.p.A., peraltro con firma indicata come dubbia nella sua autenticità. A ciò si aggiunga che tale operazione ha determinato per la Edizioni del Roma S.p.A. un minore corrispettivo derivante dall’affitto del ramo d’azienda nonostante il bilancio al 31 dicembre 2004 della società proprietaria della testata riportasse una perdita di esercizio pari a 82.582,00 euro ed il bilancio al 31 dicembre 2005 registrasse un risultato negativo di notevole entità, dato l’ammontare della perdita d’esercizio pari a 682.335,00 euro. Appare evidente che tale integrazione contrattuale (del 7 gennaio 2005) non sarebbe stata possibile tra imprese realmente indipendenti;
 - b) emissioni di fatture da parte della Edizioni del Roma S.p.A. a favore della Edizioni del Roma scarl dal cui esame emerge che il compenso fisso relativo al canone di affitto risulta pari a 8.607,71 euro, vale a dire 1/12 dell’importo pattuito, pari a 103.291,38 euro;
 - c) mancata corresponsione da parte della Edizioni del Roma scarl nei confronti della Edizioni del Roma S.p.A., per gli anni 2008 e 2009, del canone annuo pattuito;
 - d) ricorrente presenza, risultante dall’esame dei verbali dell’Assemblea dei soci della Edizioni del Roma S.p.A. e dal raffronto delle compagini sociali di quest’ultima e della Edizioni del Roma scarl, dei sig.ri Italo Bocchino, Augusto Celetti e Ivo Virgili, dal 2001 al 2004, nonché, dal 2005 al 2009, dei sig.ri Ivo Virgili (socio della Edizioni del Roma scarl), Salvatore Santoro (socio della Edizioni del Roma scarl), della sig.ra Giuseppina Scolavino (socio della Edizioni del Roma scarl) e della sig.ra Claudia Leonardis (socio della L.A.I. Costruzioni s.r.l. che, a sua volta, è socio della Gestioni Immobiliari s.r.l., quest’ultima socio della Edizioni del Roma S.p.A.);

- e) anticipazioni finanziarie effettuate nell'anno 2008 a titolo infruttifero dalla Edizioni del Roma S.p.A. per 1.114.250,03 euro e restituzioni effettuate da Edizioni del Roma scarl per 709.096,11 euro, con un saldo a credito della Edizioni del Roma S.p.A. pari a 405.153,92 euro;
- f) anticipazioni finanziarie effettuate nell'anno 2009 a titolo infruttifero dalla Edizioni del Roma S.p.A. per 61.008,18 euro e restituzioni effettuate dalla Edizioni del Roma scarl per 434.957,18 euro, con un saldo a credito della Edizioni del Roma S.p.A. pari a 31.204,92 euro;
- g) somma di 3.456,00 euro registrata a credito della Edizioni del Roma S.p.A. (conto n. 29533), in data 6 febbraio 2008, alla voce "*S/F 19 MASSAFRA - pagamento fattura*" che si riferisce al pagamento di fattura anticipato dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto della Edizioni del Roma scarl a favore del professionista Nicola Massafra;
- h) somma di 34.500,00 euro registrata a credito della Edizioni del Roma S.p.A. (conto n. 29533), in data 11 febbraio 2008, alla voce "*Anticipo Roma spa - Ruscigno*" quale pagamento di fattura anticipato dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto della Edizioni del Roma scarl a favore del professionista Francesco Ruscigno;
- i) somme che oscillano dai 1.000,00 ai 2.300,00 euro registrate a credito della Edizioni del Roma S.p.A. (conto n. 29533), in data 12 marzo 2008, alla voce "*bonifico restituzione parziale Roma spa - versamento in banca*", relative verosimilmente agli anticipi sugli stipendi dovuti ai dipendenti della Edizioni del Roma scarl e pagati dalla Edizioni del Roma S.p.A.;
- j) somme a credito vantate nei confronti di Edizioni del Roma scarl pari a 151.394,96 euro e 253.756,91 euro, quest'ultima riportata alla voce "*Compensazione clienti Ediz. Roma coop.*", registrate, in data 31 dicembre 2008, dalla Edizioni del Roma S.p.A. (conto n. 45301). Trattandosi di compensazione, tale importo avrebbe dovuto diminuire il credito di 151.394,00 euro, mentre lo stesso alimenta ulteriormente il conto (con la concorrenza di altre voci) che riporta, a fine anno, il credito vantato dalla Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma scarl pari a 405.153,92 euro;

- k) incarico fiduciario ricoperto dal sig. Francesco Ruscigno nell'amministrazione della Edizioni Riformiste Società Cooperativa per conto degli azionisti della Edizioni del Roma S.p.A., ipotesi che appare verosimile sulla base delle seguenti considerazioni svolte dallo stesso Nucleo Speciale della GdF:
1. nel corso dell'anno 2008 e parte del 2009, la Edizioni Riformiste Società Cooperativa risulta aver editato la testata "*Cronache del Mezzogiorno*" (già "*Cronache de L'Indipendente*" allora editata dalla società Edizioni de L'Indipendente s.r.l. nella quale il sig. Francesco Ruscigno ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 26 marzo 2004 al 6 dicembre 2007);
 2. incarichi di consulenza ricoperti dal sig. Ruscigno anche per la Edizioni del Roma scarl, che possono far ritenere lo stesso quale "persona nominata da soggetti diversi da quelli legittimanti in base all'assetto proprietario (art. 1, comma 8, legge n. 416/1981)";
- l) comodato d'uso relativo ad alcuni locali siti in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21 - ove risultano sia le sedi legali della Edizioni del Roma S.p.A. e della Edizioni del Roma scarl, sia l'ufficio e la redazione della Edizioni Riformiste Società Cooperativa - concesso, fino a revoca, dalla Edizioni del Roma S.p.A. alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa, con scrittura privata - non registrata - del 1° gennaio 2008, "*a fronte dell'addebito del 50% delle spese di fitto, spese condominiali e accessorie*";
- m) mancato pagamento da parte dell'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa alla Edizioni del Roma S.p.A. delle fatture relative agli anni 2008 e 2009 per l'affitto dei locali di Roma (corso Vittorio Emanuele II, n. 21);
- n) debito della Edizioni Riformiste Società Cooperativa nei confronti della Edizioni del Roma S.p.A. relativo ai locali di Roma (corso Vittorio Emanuele II, n. 21) complessivamente pari a 36.376,98 euro, importo che, per effetto della compensazione con la fattura di vendita del 30 ottobre 2009 pari a 12.408,00 euro (I.V.A. inclusa) emessa dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa nei confronti della Edizioni del Roma S.p.A., risulta ridottosi a 23.964,98 euro.

154. Peraltro, le prospettazioni e le ricostruzioni operate dal Nucleo Speciale della GdF sono tutt'altro che *"contraddittorie e confuse"*, come sostenuto dalla difesa, bensì risultano puntuali e circostanziate, oltretutto molteplici, senz'altro idonee a poter configurare l'ipotesi di influenza dominante di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 da intendersi non *strictu sensu* parametrata alla mera linea editoriale, ma alla gestione *latu sensu* intesa della "impresa" editrice. Pertanto, il piano della gestione economica dell'impresa editrice risulta distinto dal piano della linea editoriale e non si vede come quest'ultimo possa ritenersi preordinato al primo.

F) *"(Ne) bis in idem"*

1) Argomentazioni di Edizioni del Roma scarl

155. Con riferimento agli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale della GdF relativamente all'anno 2008, la difesa fa rilevare nella memoria difensiva che *"... Codesto Ufficio - sulla base della stessa confusione emersa dai medesimi verbali della Guardia di Finanza - aveva avanzato identici dubbi circa la presunta sussistenza di ipotesi di controllo o collegamento tra le società destinatarie dei verbali qui contestati ... ed aveva richiesto gli opportuni chiarimenti; chiarimenti che già erano stati puntualmente resi"*. Lo Studio Legale e Tributario Carleo fa osservare che il DIE aveva sospeso l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2008 fino al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 23 giugno 2010 con il quale, secondo quanto rappresentato dalla difesa, sarebbe stato *"definitivamente chiarito che non esisteva alcuna causa ostativa alla erogazione dei contributi, escludendosi la rilevanza del presunto collegamento"*, portando, così, il DIE ad erogare i contributi per l'anno 2008. Nella memoria emerge che nonostante il predetto parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - secondo lo Studio Legale e Tributario Carleo *"incredibilmente non rinvenuto nel fascicolo del presente procedimento"* - gli Uffici hanno continuato a svolgere le proprie verifiche che hanno portato alla sospensione della erogazione dei contributi relativi all'anno 2009. In ordine alle considerazioni svolte circa la missiva del 22 dicembre 2010 con la quale il DIE, nel comunicare allo studio legale il riscontro fornito dal Servizio Ispettivo e Registro con nota del 16 dicembre 2010, rappresentava le intenzioni dell'Autorità di avviare ulteriori approfondimenti sulla posizione dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl, nella memoria difensiva si legge: *"Ebbene, nonostante fosse stato escluso che i fatti oggetto degli interminabili accertamenti condotti da codesta Autorità potessero integrare alcun collegamento tra le imprese editrici ... oggi i medesimi fatti sono riqualificati addirittura alla stregua di presunte ipotesi di "controllo" (cioè dovrebbero integrare una ipotesi ancora più grave di quella già esclusa!)"*

...la scrivente Società si trova ad essere nuovamente sottoposta alle medesime indagini che già ha dovuto sopportare per il precedente esercizio, e si trova nuovamente privata ... del contributo di legge ad essa spettante”.

2) Argomentazioni di Edizioni Reformiste Società Cooperativa in liquidazione

156. La difesa ritiene che *“reiterare contestazioni fondate sui medesimi elementi di fatto che hanno formato oggetto di precedente procedimento concluso per manifesta irrilevanza degli elementi in questione ... ritenuti inidonei a fornir prova del rapporto di collegamento fra le imprese interessate sulla base del parere reso dall’Avvocatura dello Stato del 23 giugno 2010 in precedente procedimento”*, si ponga in contrasto con il principio del *“ne bis in idem”*.

3) Valutazioni dell’Autorità

157. In merito alle considerazioni sopra svolte dalla difesa dell’impresa editrice Edizioni del Roma scarl, si noti, *in primis*, che il Servizio Ispettivo e Registro, con nota del 18 febbraio 2010, comunicava al DIE le proprie valutazioni in ordine alle posizioni delle imprese editrici destinatarie del procedimento sanzionatorio, sulla base della relazione del 22 gennaio 2010 trasmessa dal Nucleo Speciale della GdF, circa l’eventuale influenza dominante esercitata dalla Edizioni del Roma S.p.A. sulla Edizioni del Roma scarl e l’ipotizzato collegamento tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni Reformiste Società Cooperativa (e, dunque, non riguardando la diversa ipotesi di controllo della Edizioni del Roma S.p.A. sulla Edizioni Reformiste Società Cooperativa). In detta nota, veniva rappresentato al DIE che, in base al riparto di competenze allo stesso prospettato con nota del 15 febbraio 2010, l’ipotizzato collegamento configurato dal Nucleo Speciale della GdF sarebbe stato indiretto in quanto avrebbe riguardato la Edizioni Reformiste Società Cooperativa e la Edizioni del Roma S.p.A. attraverso il “Gruppo d’impresa” della Gestioni Immobiliari s.r.l., socio della Edizioni del Roma S.p.A., rimettendo, allo stesso DIE, tale valutazione. In ordine all’ipotizzato controllo della Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma scarl, veniva informato il DIE che lo stesso non avrebbe, comunque, rilevato ai fini dell’erogazione del contributo trattandosi della violazione di obblighi di comunicazione al ROC relativamente alla quale il Servizio Ispettivo e Registro si riservava di avviare un procedimento in relazione alla (allora, eventuale) mancata comunicazione del controllo da parte del soggetto controllante.
158. Il Servizio Ispettivo e Registro, nel prosieguo degli accertamenti che venivano successivamente disposti in riscontro alle risultanze trasmesse dal Nucleo Speciale della GdF, richiedeva al medesimo, con nota del 25 luglio 2010, di approfondire i rapporti, specie di natura commerciale, intercorrenti tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl per i profili di

competenza del Registro alla luce della complessiva attività di verifica svolta; richiesta nuovamente formulata in data 24 settembre 2010. A seguito della trasmissione da parte del DIE dell'elenco delle imprese editrici richiedenti i contributi relativamente all'anno 2009, nel quale figuravano anche le società Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa, veniva chiesto al Nucleo Speciale della GdF, con nota del 29 ottobre 2010, di estendere, anche all'anno 2009, gli accertamenti in corso in ordine alla sussistenza di situazioni di influenza dominante tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl, nonché di ipotesi di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 c.c. tra le due imprese editrici; richiesta reiterata in data 1° dicembre 2010.

159. Sul mancato rinvenimento, nel fascicolo del procedimento sanzionatorio, del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 23 giugno 2010, si osserva che l'unico parere trasmesso dal DIE all'Autorità è quello reso dalla stessa Avvocatura il 26 marzo 2010. Il DIE inviava al Servizio Ispettivo e Registro la nota del 18 marzo 2010 con la quale l'Avvocatura Generale chiedeva al Nucleo Speciale della GdF di chiarire, a fini di trasparenza, le situazioni di finanziamento e di coincidenza di sedi, elementi emersi dalla relazione dello stesso Nucleo del 22 gennaio 2010. Sia il parere che la nota sono stati oggetto di accesso agli atti da parte dello Studio Legale e Tributario Carleo. Pertanto, il parere del 23 giugno 2010 trasmesso dall'Avvocatura Generale al DIE non poteva essere rinvenuto all'interno del relativo fascicolo procedimentale in quanto mai trasmesso dal DIE. Peraltro, le richieste di chiarimenti che l'Avvocatura Generale aveva avanzato al DIE il 18 marzo 2010 venivano riscontrate dal Nucleo Speciale della GdF con la relazione del 28 maggio 2010 trasmessa dallo stesso Nucleo al DIE e, solo per conoscenza, al Servizio Ispettivo e Registro.
160. Inoltre, in data 16 dicembre 2010, il Servizio Ispettivo e Registro provvedeva a trasmettere, senza indugio, al DIE la relazione del Nucleo Speciale della GdF del 13 dicembre 2010, rappresentando che lo stesso concludeva che sarebbe rimasto a disposizione per gli eventuali ulteriori approfondimenti che fossero ritenuti opportuni. A tal fine, veniva dato corso alle ulteriori verifiche, all'esito delle quali veniva trasmessa la relazione del 1° febbraio 2011.
161. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dallo Studio Legale e Tributario Carleo, l'attività posta in essere successivamente alle risultanze del 22 gennaio 2010 portava all'acquisizione di ulteriori elementi rispetto a quelli precedentemente emersi. In particolare, nella relazione del 28 maggio 2010 sono stati acquisiti elementi di natura economico-finanziaria relativi ai punti di seguito indicati:

- a) uffici situati a Roma, in corso Vittorio Emanuele II, n. 21:

1. contratto di locazione tra la SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A. e la Edizioni del Roma S.p.A., stipulato in data 1° aprile 2001, con allegata planimetria, al canone annuo di 28.405,13 euro;
 2. dichiarazione del legale rappresentante della società Edizioni del Roma S.p.A., sig. Ivo Virgili, resa al Nucleo Speciale della GdF in data 14 aprile 2010;
 3. identificazione di taluni dipendenti della società Publiepolis S.p.A. ospitata nei locali della Edizioni del Roma S.p.A. senza che vi sia alcun contratto/accordo scritto;
 4. fattura di vendita n. 17 del 30 ottobre 2009 emessa dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa nei confronti della Edizioni del Roma S.p.A. pari a 12.408,00 euro (Iva inclusa);
 5. prospetto relativo ai verbali delle Assemblee dei soci della Edizioni Riformiste Società Cooperativa tenutesi dal 21 luglio 2008 all'11 aprile 2010;
 6. utenze telefoniche attivate presso la sede di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, negli anni 2008, 2009 e 2010, emerse dalla contabilità della Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
 7. prospetto relativo al valore "sul mercato" del canone di locazione dei locali di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
- b) uffici situati a Napoli, via Chiatamone, n. 7, relativamente ai quali sono stati acquisiti:
1. la dichiarazione del 14 aprile 2010 resa dall'amministratore unico della Edizioni del Roma scarl, sig. Salvatore Santoro;
 2. l'atto di transazione del 25 luglio 2007 tra la Finco s.a.s. di F. Simeone, la MCC Mediocredito Centrale S.p.A. e la Edizioni del Roma S.p.A.;
 3. i mastrini contabili della Edizioni del Roma scarl (conto "Fraer Leasing"), le fatture e la nota di credito emesse dalla Fraer Leasing S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma scarl);
- c) voce di bilancio del 31 dicembre 2008 di Edizioni del Roma scarl "Debiti verso altri finanziatori" per euro 725.153,00:
1. contratto di distribuzione stipulato in data 20 luglio 2006 tra la Edizioni del Roma scarl e la società Soc.i.d. s.r.l.;

2. mastro contabile (conto n. 49811) della Edizioni del Roma scarl relativo ai debiti dell'impresa editrice nei confronti della società Soc.i.d. s.r.l.;
 3. nota integrativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 della Edizioni del Roma scarl;
 4. mastro contabile (n. 29533) della Edizioni del Roma scarl che riporta, per l'anno 2008, finanziamenti effettuati dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore dell'impresa editrice pari a 1.114.250,03 euro e restituzioni effettuate dalla Edizioni del Roma scarl pari a 709.096,11 euro;
- d) uffici amministrativi situati a Roma, via Sicilia, n. 137, concessi in locazione alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa dalla società Pilo s.r.l. la cui sede legale risulta ubicata al medesimo indirizzo e con riguardo ai quali è stata ulteriormente acquisita la documentazione di seguito riportata:
1. mastro di sottoconto "*Altri Debiti*" che riporta le registrazioni effettuate il 31 dicembre 2009 relative a "*Spese Varie Affitto Sicilia 29.11.07-31.12.08*", pari a 2.600,00 euro, e "*Spese Varie Affitto Sicilia 01.01.09-31.12.09*", pari a 2.400,00 euro;
 2. esame della contabilità della Edizioni Riformiste Società Cooperativa all'esito del quale non sono emerse fatture relative ad utenze telefoniche intestate all'impresa editrice attivate presso la sede di Roma, via Sicilia, n. 137, fino al febbraio 2010, tanto da indurre il Nucleo Speciale della GdF a ritenere verosimile che tale sede "sia solo formale e costituisca una mera domiciliazione presso la sede di altra società";
 3. prospetto relativo al valore "sul mercato" del canone di locazione dei locali di Roma, via Sicilia, n. 137, alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
- e) locali di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, concessi in comodato d'uso alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa dalla Edizioni del Roma S.p.A., relativamente ai quali il Nucleo Speciale della GdF ha acquisito tale ulteriore documentazione:
1. conto "*Godimento beni di terzi*" e relativo mastro di sottoconto "*Affitti passivi*" dai quali risultano affitti dovuti, nell'anno 2008, dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa alla Edizioni del Roma S.p.A. pari a 17.224,10 euro;

2. mastrino di sottoconto "*Debiti verso fornitori*" tra i quali compare il debito dell'impresa editrice verso la Edizioni del Roma S.p.A. pari a 20.639,18 euro;
 3. fatture emesse, nell'anno 2008, dalla Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti dell'impresa editrice relative alla concessione in uso dei predetti locali, per un importo complessivamente pari a 20.639,18 euro;
 4. mastrino di sottoconto "*Edizioni del Roma S.p.A.*" dal quale si evince che le fatture relative all'anno 2008 non risultano pagate dall'impresa editrice;
 5. fatture emesse, nell'anno 2009, dalla Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti dell'impresa editrice relative alla concessione in uso dei predetti locali, per un importo complessivamente pari a 15.737,80 euro;
 6. mastrino di sottoconto "*Edizioni del Roma S.p.A.*" dal quale si evince che le fatture relative all'anno 2009 non risultano pagate dall'impresa editrice;
- f) immobile sito in Roma, via della Lupa, n. 25, concesso, ad uso abitazione, a tempo indeterminato dalla Retail Group S.p.A. alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa, con riferimento al quale il Nucleo Speciale della GdF ha, altresì, acquisito la seguente documentazione:
1. conto "*Godimento beni di terzi*" e relativo mastrino di sottoconto "*Affitti passivi*" dai quali risultano affitti dovuti, nell'anno 2008, dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa alla Retail Group S.p.A. pari a 29.076,90 euro;
 2. mastrino di sottoconto "*Debiti verso fornitori*" tra i quali compare il debito dell'impresa editrice verso la Retail Group S.p.A. pari a 15.477,96 euro;
 3. fatture emesse, nell'anno 2008, dalla Retail Group S.p.A. nei confronti dell'impresa editrice relative alla concessione in uso del predetto immobile, per un importo complessivamente pari a 36.796,68 euro;
 4. mastrino di sottoconto "*Retail Group S.p.A.*" dal quale si evince che risultano pagati dall'impresa editrice gli affitti relativi al periodo dicembre 2007-novembre 2008;
 5. fatture emesse, nell'anno 2009, dalla Retail Group S.p.A. nei confronti dell'impresa editrice relative alla concessione in uso del predetto immobile, per un importo complessivamente pari

a 38.029,05 euro, non pagate dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa;

6. fattura emessa, nell'anno 2010, dalla Retail Group S.p.A. nei confronti dell'impresa editrice relativa alla concessione in uso del predetto immobile, per un importo pari a 2.925,31 euro, non pagata dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
 7. dichiarazione resa dall'amministratore unico (attuale liquidatore) della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, sig. Tommaso D'Angelo, al Nucleo Speciale della GdF in data 4 maggio 2010, il quale, non essendo in grado di fornire spiegazioni al riguardo, rimanda allo studio commercialista Parisi di Napoli;
 8. documentazione bancaria relativa agli anni 2008 e 2009 (estratti di conto corrente ed attestazioni di pagamento effettuati presso la Banca Carim) in ordine ai pagamenti del canone di locazione ed alle spese accessorie del suindicato immobile;
- g) contratti relativi all'edizione della testata "*Cronache del Mezzogiorno*":
1. con riferimento al contratto di stampa (senza data) tra la Edizioni Riformiste Società Cooperativa e la Grafic Processing s.r.l. sono emersi i seguenti, ulteriori elementi:
 - a) conto "*Servizi*" il cui sottoconto "*Stampa Salerno*" presenta un saldo pari a 111.071,78 euro;
 - b) mastrino di sottoconto "*Debiti verso fornitori*" tra i quali compare il debito dell'impresa editrice verso la Grafic Processing s.r.l. pari a 194.521,22 euro;
 - c) fatture emesse, nell'anno 2008, dalla Grafic Processing s.r.l. nei confronti dell'impresa editrice per un importo complessivamente pari a 231.029,30 euro;
 - d) missiva del 10 febbraio 2009 con la quale l'impresa editrice ha chiesto alla Grafic Processing s.r.l. l'emissione di una nota di credito con uno stralcio del 50% dell'importo contrattualmente pattuito, in considerazione della situazione di crisi del settore dell'editoria e delle difficoltà di cassa rappresentate dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa;

- e) nota di credito del 31 maggio 2009 emessa dalla Grafic Processing s.r.l. nei confronti dell'impresa editrice per un importo pari a 111.071,78 euro (Iva esclusa);
 - f) mastrino di sottoconto relativo al fornitore "*Grafic Processing s.r.l.*" dal quale risultano pagate dall'impresa editrice fatture relative all'anno 2008 per un importo pari a 50.000,00 euro;
 - g) fatture emesse, nell'anno 2009, dalla Grafic Processing s.r.l. nei confronti dell'impresa editrice per un importo complessivamente pari a 86.175,26 euro;
 - h) mastrino di sottoconto relativo al fornitore "*Grafic Processing s.r.l.*" dal quale risulta un solo pagamento effettuato, il 26 giugno 2009, dall'impresa editrice per un importo pari a 5.000,00 euro, quale "acconto";
 - i) fattura emessa, nell'anno 2010, dalla Grafic Processing s.r.l. nei confronti dell'impresa editrice per un importo pari a 1.716,00 euro, non pagata dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa;
2. con riguardo al contratto di fornitura di servizi redazionali stipulato, in data 20 gennaio 2008, tra la Edizioni Riformiste Società Cooperativa e l'Associazione Teatri Uniti Salernitani, con il quale quest'ultima si è impegnata a fornire dalle venti alle ventotto pagine editoriali in esclusiva alla testata "*Cronache del Mezzogiorno*", per un prezzo pattuito di 403.500,00 euro (Iva esclusa), per il primo anno, con durata fissata fino al 31 dicembre 2008 (rinnovabile tacitamente ogni anno), sono stati acquisiti dal Nucleo Speciale della GdF una serie di ulteriori dati tra i quali i più significativi vengono, di seguito, indicati:
- a) fatture emesse, nell'anno 2008, dall'Associazione Teatri Uniti Salernitani nei confronti dell'impresa editrice per un importo complessivamente pari a 357.592,00 euro;
 - b) mastrino di sottoconto relativo al fornitore "*Associazione Teatri Uniti Salernitani*", per l'esercizio 2008, dal quale risulta un'esposizione debitoria pari a 107.552,00 euro data dalla differenza tra gli importi in dare (pari a 250.000,00 euro) ed in avere (pari a 357.552,00 euro);
 - c) fatture emesse, nell'anno 2009, dall'Associazione Teatri Uniti Salernitani nei confronti dell'impresa editrice per un importo complessivamente pari a 108.252,00 euro;

- d) mastrino di sottoconto "*Editoriali Salerno*" dal quale risultano, per l'esercizio 2009, costi per prestazioni concernenti i servizi redazionali forniti dall'Associazione Teatri Uniti Salernitani pari a 208.203,00 euro;
 - e) mastrino di sottoconto relativo al fornitore "*Associazione Teatri Uniti Salernitani*", per l'esercizio 2009, dal quale risulta, come saldo, un credito dell'impresa editrice pari a 219.196,00 euro;
3. in merito al contratto di concessione dell'attività di compravendita degli spazi pubblicitari sulla testata "*L'Umanità*", stipulato in data 1° febbraio 2008 tra la Edizioni Riformiste Società Cooperativa e la società Network Multimedia s.r.l., il Nucleo Speciale della GdF ha rilevato, tra gli altri:
- a) fatture emesse dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa nei confronti della Network Multimedia s.r.l. per un importo complessivamente pari a 121.424,00 euro, per l'anno 2008, e pari a 33.055,44 euro, per l'anno 2009;
 - b) mastrino di sottoconto "*Network Multimedia s.r.l.*" dal quale risulta l'esposizione di un credito dell'impresa editrice pari a 60.754,50 euro, alla data del 31 dicembre 2008, e di un credito pari a 8.359,44 euro, alla data del 31 dicembre 2009, con un credito vantato dall'impresa editrice nei confronti di Network Multimedia s.r.l., all'atto degli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale della GdF in data 10 maggio 2010, pari a 4.759,44 euro;
4. in ordine al contratto di distribuzione e vendita in edicola del quotidiano "*L'Umanità*", stipulato in data 2 gennaio 2008 tra la Edizioni Riformiste Società Cooperativa e la società Soc.i.d. s.r.l., sono stati evidenziati, tra i numerosi elementi emersi, quelli che si riportano di seguito:
- a) fatture emesse, per l'anno 2008, dalla Soc.i.d. s.r.l. nei confronti della Edizioni Riformiste Società Cooperativa per un importo complessivamente pari a 183.976,16 euro;
 - b) missiva del 20 novembre 2008 con la quale la Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha chiesto alla Soc.i.d. s.r.l. lo storno, per l'anno 2008, dei canoni di gestione relativi alla distribuzione per un importo annuo pari a 24.000,00 euro, motivata "*dal permanere nell'ambito organizzativo della cooperativa l'attività di gestione logistica della distribuzione da cui deriva il sostenimento*

di tali costi”, alla quale ha fatto seguito l’accettazione, in data 28 novembre 2008, da parte della Soc.i.d. s.r.l.;

- c) nota di credito emessa, in data 3 marzo 2009, dalla Soc.i.d. s.r.l. nei confronti della Edizioni Riformiste Società Cooperativa a “*storno parziale delle fatture di gestione anno 2008*” pari a 28.800,00 euro, riaccreditando il canone di gestione per distribuzione pari a 2.000,00 euro mensili;
- d) mastrino di sottoconto “*Debiti v/Soc.i.d.*” che, al 31 dicembre 2008, risultano pari a 80.632,39 euro;
- e) l’esposizione di un credito dell’impresa editrice pari a 60.754,50 euro, alla data del 31 dicembre 2008, e di un credito pari a 8.359,44 euro, alla data del 31 dicembre 2009, con un credito vantato dall’impresa editrice nei confronti di Network Multimedia s.r.l., all’atto degli accertamenti svolti dal Nucleo Speciale della GdF in data 10 maggio 2010, pari a 4.759,44 euro;
- f) mastrino di sottoconto “*Debiti v/Soc.i.d.*” dal quale risultano registrati, alla voce “*Restituzioni finanziamenti Soc.i.d.*”, rimborsi da parte dell’impresa editrice a favore della Soc.i.d. s.r.l. pari, al 31 dicembre 2008, a 124.367,61 euro mediante partite di “giroconto” degli incassi delle vendite risultanti dal sottoconto “*Credito v/Soc.i.d.*”;
- g) fatture emesse, per l’anno 2009, dalla Soc.i.d. s.r.l. nei confronti della Edizioni Riformiste Società Cooperativa per un importo complessivamente pari a 14.284,86 euro;
- h) missiva del 17 febbraio 2009 con la quale la Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha chiesto alla Soc.i.d. s.r.l. lo storno, per l’anno 2009, dei canoni di gestione relativi alla distribuzione per un importo pari a 4.000,00 euro, richiesta motivata “*dal permanere nell’ambito organizzativo della cooperativa l’attività di gestione logistica della distribuzione da cui deriva il sostenimento di tali costi*”, alla quale ha fatto seguito l’accettazione, in data 23 febbraio 2009, da parte della Soc.i.d. s.r.l.;
- i) nota di credito emessa, in data 3 marzo 2009, dalla Soc.i.d. s.r.l. nei confronti della Edizioni Riformiste Società Cooperativa a “*storno parziale delle fatture di gestione anno 2009*” pari a 4.800,00 euro, riaccreditando il canone di gestione per distribuzione pari a 2.000,00 euro mensili;

- j) mastro di sottoconto “*Debiti v/Soc.i.d.*” dal quale risultano registrati, alla voce “*Restituzioni finanziamenti Soc.i.d.*”, rimborsi da parte dell’impresa editrice a favore della Soc.i.d. s.r.l. pari, al 31 dicembre 2009, a 83.462,03 euro mediante un “giroconto” pari a 33.600,00 euro a compensazione del debito verso la Soc.i.d. s.r.l., giroconto che, secondo il Nucleo Speciale della GdF, non avendo nessun fondamento contabile “deve ritenersi ingiustificato ed operato al solo scopo di abbattere il debito delle Edizioni Riformiste nei confronti della Soc.i.d.”;
5. relativamente alla scrittura privata del 4 dicembre 2007, avente ad oggetto la fornitura di servizi giornalistici a partire dal 1° gennaio 2008, tra la Edizioni Riformiste Società Cooperativa e la società Mediapress 2001 s.r.l., il Nucleo Speciale della GdF ha rilevato quanto segue:
- a) mastro di sottoconto intestato al fornitore “*Media Press Salerno*” dal quale risulta un saldo pari a 60.000,00 euro per le prestazioni editoriali giornalistiche fornite alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa nell’anno 2008;
 - b) fattura emessa, per l’anno 2008, per un importo pari a 60.000,00 euro da Mediapress 2001 s.r.l. nei confronti dell’impresa editrice a fronte di un importo contrattualmente previsto pari a 120.000,00 euro annui;
 - c) missiva del 30 giugno 2009 con la quale Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha chiesto alla Mediapress 2001 s.r.l. una riduzione, per il solo anno 2009, pari al 50% dell’importo pattuito con la scrittura privata del 4 dicembre 2007, a causa della sospensione delle pubblicazioni del quotidiano;
6. nel richiamare la perdita di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008 della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, pari a 505.753,00 euro, il Nucleo Speciale della GdF ha evidenziato tali ulteriori elementi, acquisendone la relativa documentazione:
- a) verbale dell’Assemblea dei soci del 30 maggio 2009 di Edizioni Riformiste Società Cooperativa con la quale è stato deliberato il ripianamento della perdita di esercizio mediante l’utilizzo della “*Riserva per finanziamento soci*”, il cui saldo, al 31 dicembre 2008, è risultato pari a 281.206,74 euro, provvedendo al versamento, entro il 31 dicembre 2009, della parte residua pari a 224.546,00 euro,

mediante la ricostituzione della “*Riserva per finanziamento soci*” in conto copertura perdite;

- b) movimentazioni del conto “*Riserva per finanziamento soci copertura perdite*” e dell’estratto conto bancario della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, per l’anno 2008, dai quali è risultato che il sig. Francesco Ruscigno (già socio ed amministratore unico dell’impresa editrice) ha effettuato, a favore di Edizioni Riformiste Società Cooperativa, sette bonifici, dal 26 febbraio al 5 novembre 2008, per un ammontare complessivamente pari a 580.000,00 euro;
 - c) dichiarazione rilasciata dalla sig.ra Maria Teresa Mariani al Nucleo Speciale della GdF in data 11 maggio 2010 con la quale ha riferito che le somme erano state corrisposte a titolo di prestito infruttifero, sulla base di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto della società cooperativa;
 - d) rettifica alla predetta dichiarazione effettuata dalla stessa sig.ra Mariani con missiva del 12 maggio 2010 nella quale si precisa che non si tratta di un prestito infruttifero bensì di un finanziamento a fondo perduto e come tale non soggetto a restituzione da parte della società cooperativa;
 - e) mancanza di versamenti a titolo di conferimento soci nel periodo d’imposta 2009;
7. il Nucleo Speciale della GdF ha riscontrato, a seguito dell’acquisizione dell’estratto conto bancario della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, un versamento effettuato, in data 18 febbraio 2009, dalla Edizioni del Roma S.p.A. pari a 177.000,00 euro, contabilizzato nella voce patrimoniale “*Altri Deb. entro esercizio succ.*”, sottoconto “*Debiti vs altri*”, il cui saldo, al 31 dicembre 2009, risulta pari a 177.000,00 euro, relativamente al quale la sig.ra Maria Teresa Mariani non ha saputo precisare le motivazioni di tale accredito. Sul punto, lo stesso Nucleo concludeva ritenendo che “in assenza di titolo e causa di tale operazione finanziaria, detta somma deve considerarsi un mero finanziamento infruttifero di interessi da parte di Edizioni del Roma S.p.A. a favore di Edizioni Riformiste scarl”.

162. Nella relazione del 13 dicembre 2010, il Nucleo Speciale della GdF ha, in particolare, ulteriormente prospettato quanto appresso indicato:

- a) il valore del contratto di affitto di ramo d’azienda di 103.291,38 euro è di gran lunga inferiore al valore della testata “*Roma*”

(valutata dal consulente tecnico in euro 6.000.000,00 circa) iscritta tra le immobilizzazioni immateriali della Edizioni del Roma S.p.A. per 1.807.599,00 euro;

- b) il trasferimento dell'immobile di Napoli, via Chiatamone, n. 7, effettuato dalla Finco s.a.s. 1991 di Francesco Simeone alla Edizioni del Roma scarl tramite la Edizioni del Roma S.p.A., è avvenuto ad un valore sostanzialmente neutro, ossia privo di quel valore aggiunto che sarebbe stato applicato se le imprese fossero state tra loro autonome ed indipendenti, circostanza che, secondo il Nucleo, si pone all'attenzione in quanto "significativa del potere di una parte di incidere sull'altra parte non in base ai normali meccanismi di mercato ma in dipendenza di interessi di una sola parte o di un gruppo unitario";
- c) i rapporti organizzativi che si estendono al medesimo istituto di credito utilizzato per le operazioni finanziarie da parte della Edizioni del Roma scarl, della Edizioni del Roma S.p.A., della Edizioni Riformiste Società Cooperativa e della Soc.i.d. s.r.l.;
- d) l'assetto proprietario della Edizioni del Roma S.p.A., aggiornato al novembre 2010, dal quale emerge che la sig.ra Gabriella Buontempo è il socio maggioritario con una quota pari al 37,38% del capitale sociale, mentre il sig. Alessandro Parisi e la Gestioni Immobiliari s.r.l. (incorporante, a seguito dell'operazione di fusione effettuata in data 8 ottobre 2008, della società Quattro Novembre s.r.l.) detengono, rispettivamente, il 23,80% ed il 22,67% del capitale sociale;
- e) la partecipazione del sig. Alessandro Parisi nella Edizioni del Roma S.p.A. che risulta complessivamente pari al 46,47% del capitale sociale (data dalla somma delle predette quote pari al 23,80% ed al 22,67%) in considerazione della carica di amministratore unico che lo stesso ricopre nella Gestioni Immobiliari s.r.l.;
- f) la maggioranza del capitale sociale della Edizioni del Roma S.p.A. che - tramite partecipazioni dirette ed indirette - si riflette, per quasi l'intera annualità 2008, nella Edizioni del Roma scarl attraverso cinque soci (i sig.ri Ivo Virgili, Gabriella Buontempo, Antonio Schiavone, Augusto Celetti e Sara Caputi) su otto totali che consentono di stabilire una maggioranza dei voti esercitabile nell'Assemblea della società cooperativa; maggioranza che permane anche successivamente all'8 ottobre 2008, data di fusione per incorporazione della Quattro Novembre s.r.l. (che fino all'8 ottobre 2008 risultava socio di maggioranza della Edizioni

del Roma S.p.A. con una partecipazione pari al 37,61% del capitale sociale) nella Gestioni Immobiliari s.r.l..

163. Con la relazione del 1° febbraio 2011, il Nucleo Speciale della GdF ha prodotto gli ulteriori elementi, di seguito, indicati:

- a) raffronto tra le compagini sociali della Edizioni del Roma scarl e della Edizioni del Roma S.p.A. all'esito del quale è emerso che la società cooperativa è stata fondata e costituita dal 72,73% del capitale sociale della Edizioni del Roma S.p.A.;
- b) raffronto tra i componenti dei Consigli di amministrazione della Edizioni del Roma scarl e della Edizioni del Roma S.p.A. dal quale è risultata la sostanziale sovrapposizione degli organi di governo delle due società;
- c) *addendum* al contratto di affitto di ramo d'azienda con il quale, in data 7 gennaio 2005, la Edizioni del Roma scarl ha chiesto alla Edizioni del Roma S.p.A. la riduzione del compenso variabile dal 10% al 5% dei ricavi delle vendite del quotidiano "*L'Umanità*", al quale l'amministratore unico, sig. Ivo Virgili, della Edizioni del Roma S.p.A. ha dato positivo riscontro con la missiva del 14 gennaio 2005 la cui firma, secondo lo stesso Nucleo, risulta "evidentemente dubbia nella sua autenticità";
- d) esame dei verbali delle Assemblee dei soci e dei Consigli di amministrazione della Edizioni del Roma S.p.A. dal quale si evince che non vi è alcuna menzione della proposta di riduzione del compenso variabile avanzata dalla Edizioni del Roma scarl, così come non risultano indicazioni, in tal senso, nella relazione sulla gestione relativa al bilancio al 31 dicembre 2005 dove emerge una perdita d'esercizio pari a 682.335,00 euro; evidenze sulla base delle quali il Nucleo Speciale della GdF ha concluso che "tutto ciò non sarebbe stato possibile tra imprese che fossero state realmente indipendenti";
- e) dodici fatture emesse dalla Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma scarl relative al corrispettivo contrattualmente previsto, per l'anno 2008, in ordine all'affitto del ramo d'azienda;
- f) dodici prospetti di liquidazione degli importi da corrispondere alla Soc.i.d. s.r.l. da parte della Edizioni del Roma scarl per l'anno 2008;
- g) dodici fatture emesse dalla Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma scarl relative al corrispettivo

per l'affitto del ramo d'azienda contrattualmente previsto per l'anno 2009;

- h) dodici prospetti di liquidazione degli importi da corrispondere alla Soc.i.d. s.r.l. da parte della Edizioni del Roma scarl per l'anno 2009;
- i) mancato pagamento, da parte della Edizioni del Roma scarl, sia per l'anno 2008 sia per l'anno 2009, del corrispettivo pattuito per i locali di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, concessi in comodato d'uso dalla Edizioni del Roma S.p.A.;
- j) indicazione delle Assemblee dei soci e dei Consigli di amministrazione della Edizioni del Roma scarl che si sono svolti presso la sede di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21;
- k) tenuta dei libri sociali presso la sede amministrativa di Napoli, via Chiatamone, n. 7, anziché presso la sede legale (in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21) dove è previsto che siano obbligatoriamente tenuti;
- l) esame del conto fornitore "*Mediapress 2001 s.r.l.*" che registra, per l'anno 2008, numerosi pagamenti effettuati, in acconto, dalla Edizioni del Roma scarl per un importo pari a 222.496,00 euro e che presenta, al 31 dicembre 2010, un saldo a credito pari a 66.496,00 euro;
- m) fatture emesse dalla società Mediapress 2001 s.r.l. per prestazioni giornalistiche, relative agli anni 2008 e 2009, con importi inferiori al valore contrattuale stabilito (pari a 312.000,00 euro all'anno, comprensivo dell'Iva) e con un conseguente credito pari a 66.496,00 euro, in ordine al quale la Edizioni del Roma scarl non ha fornito chiarimenti;
- n) esame dei verbali delle Assemblee dei soci e dei Consigli di amministrazione della Edizioni del Roma S.p.A. che si sono svolti presso la sede di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, dai quali è emersa la ricorrenza delle stesse persone fisiche e, in particolare, dal 2005 al 2009, dei sig.ri Ivo Virgili, Salvatore Santoro (socio ed amministratore unico della Edizioni del Roma scarl), Giuseppina Scolavino (socio della Edizioni del Roma scarl) e Claudia Leonardis, nonché dei sig.ri Nicola Amoruso e Francesco Ruscigno, componenti del Collegio sindacale della Edizioni del Roma S.p.A.;
- o) mastrino contabile rubricato "*Debiti v/Edizioni del Roma scarl*" (n. 45301), tenuto dalla Edizioni del Roma S.p.A., conto analogo

a quello rubricato "*Crediti v/Ediz. del Roma S.p.A. c/anticipo*" (n. 29533) tenuto dalla Edizioni del Roma scarl;

- p) somma di 3.456,00 euro registrata a credito (conto n. 29533) della Edizioni del Roma S.p.A., in data 6 febbraio 2008, alla voce "*S/F 19 MASSAFRA - pagamento fattura*" relativa ad un pagamento di fattura anticipato dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto della Edizioni del Roma scarl a favore del professionista Nicola Massafra;
- q) somma di 34.500,00 euro registrata a credito (conto n. 29533) della Edizioni del Roma S.p.A., in data 11 febbraio 2008, alla voce "*Anticipo Roma spa - Ruscigno*" relativa ad un pagamento di fattura anticipato dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto della Edizioni del Roma scarl a favore del professionista Francesco Ruscigno;
- r) registrazione a credito (conto n. 29533) della Edizioni del Roma S.p.A., di somme che oscillano dai 1.000,00 ai 2.300,00 euro, alla voce "*bonifico restituzione parziale Roma spa - versamento in banca*", in data 12 marzo 2008, riferibili ad anticipi sugli stipendi dovuti ai dipendenti della Edizioni del Roma scarl e pagati dalla Edizioni del Roma S.p.A.;
- s) somme registrate, in data 31 dicembre 2008, dalla Edizioni del Roma S.p.A. in ordine ai crediti vantati nei confronti di Edizioni del Roma scarl pari a 151.394,96 euro e 253.756,91 euro, quest'ultima riportata alla voce "*Compensazione clienti Ediz. Roma coop.*" che risulta alimentare il conto n. 45301 (unitamente ad altre voci) nel quale è registrato un credito della Edizioni del Roma S.p.A. nei confronti della Edizioni del Roma scarl pari a 405.153,92 euro;
- t) bonifico bancario effettuato, in data 18 febbraio 2009, dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore della Edizioni Riformiste Società Cooperativa per una somma pari a 177.000,00 euro e mastrino contabile della Edizioni del Roma S.p.A. (conto n. 29569) dove tale somma figura come "*Bonifico anticipo Edizioni Riformiste*" con la "causale operazione" rubricata "pagamenti vari" e relativamente alla quale non è stato rilevato alcun documento commerciale giustificativo;
- u) somme utilizzate (complessivamente pari a 580.000,00 euro) per finanziare il ripianamento delle perdite di bilancio al 31 dicembre 2008 della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, in ordine alle quali il Nucleo Speciale della GdF ha svolto le seguenti considerazioni:

1. impossibilità che tali somme siano state conferite dal sig. Francesco Ruscigno avendo lo stesso dichiarato, nell'anno 2008, redditi da lavoro dipendente e da attività professionali per un importo inferiore;
 2. impossibilità che dette somme siano state conferite dai soci cooperatori Mary Cacciapuoti, Monica Carpentieri (che, nel 2008, non ha dichiarato alcun reddito) e Tommaso D'Angelo in ragione dei redditi dichiarati, ritenendo, pertanto, che l'origine di tali finanziamenti sia da ricercarsi altrove;
- v) ricorrente presenza, dal 2001 al 2004, della sig.ra Maria Teresa Mariani - all'epoca ricoprente la carica di sindaco supplente della Edizioni del Roma scarl - nei verbali delle Assemblee dei soci e dei Consigli di amministrazione della stessa impresa editrice, in qualità di segretaria;
- w) presenza della sig.ra Maria Teresa Mariani, in qualità di segretaria, nei verbali dei Consigli di amministrazione della Edizioni del Roma S.p.A. (del 19 giugno 2003 e 15 giugno 2004), nonché, in qualità di delegata dei soci Alessandro Fiorentino e della società Quattro Novembre s.r.l., nel verbale dell'Assemblea dei soci della Edizioni del Roma S.p.A. del 29 giugno 2006;
- x) informazioni acquisite dall'archivio informatico dell'Anagrafe tributaria alla luce delle quali è emerso che la sig.ra Maria Teresa Mariani ha percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati dalla Edizioni del Roma scarl (dal 2002 al 2004), dalla Edizioni de L'Indipendente s.r.l. (dal 2004 al 2008) e dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa (dal 2008 in poi), della quale risulta socio dal 27 novembre 2009;
- y) mastro contabile "*Riformista*" della Edizioni del Roma S.p.A. dal quale si evince che il debito della Edizioni Riformiste Società Cooperativa verso la Edizioni del Roma S.p.A. relativo alla concessione in uso dei locali di Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, a seguito della compensazione tra le poste a credito e a debito, risulta pari a 23.964,98 euro;
- z) relativamente alla somma di 177.000,00 euro versata, in data 18 febbraio 2009, dalla Edizioni del Roma S.p.A. alla Edizioni Riformiste Società Cooperativa, il Nucleo Speciale della GdF ha fatto rilevare che non è stato possibile avere chiarimenti dall'amministratore unico della Edizioni del Roma S.p.A., sig. Ivo Virgili;
- aa) con riguardo all'immobile sito in Roma, via della Lupa, n. 25, è stato rilevato che detta sede non è stata dichiarata né presso la

Camera di Commercio, né presso l'Anagrafe tributaria e che, a seguito del sopralluogo effettuato presso il citato numero civico, risulta un'abitazione privata; circostanza, quest'ultima, che ha portato lo stesso Nucleo a ritenere che tale abitazione sia "asservita verosimilmente a interessi diversi da quelli dell'impresa e come tali i relativi costi sono da considerarsi non pertinenti all'attività svolta";

bb) in ordine alla nota di credito emessa dalla Grafic Processing s.r.l., in data 31 maggio 2009, a favore della Edizioni Reformiste Società Cooperativa che ha consentito all'impresa editrice di abbattere i costi riportati in bilancio da 204.316,30 euro a 111.071,77 euro, il Nucleo Speciale della GdF ha osservato che appare "verosimile ritenere che l'importo stornato costituisce un finanziamento indiretto alla Edizioni Reformiste scrl sottoforma di risparmio di costi pari a 111.071,77 euro";

cc) a fronte del giroconto pari a 33.600,00 euro a compensazione dei debiti di Edizioni Reformiste Società Cooperativa verso Soc.i.d. s.r.l., il medesimo Nucleo ha considerato "verosimile ritenere che gli importi stornati costituiscono un finanziamento indiretto alla Edizioni Reformiste scrl sottoforma di risparmio di costi pari a 33.600,00 euro".

164. Alla luce della complessiva attività di accertamento che ha portato ad acquisire e ad approfondire numerosi aspetti organizzativi, economici e finanziari relativi alle società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scrl ed Edizioni Reformiste Società Cooperativa, nonché ad analizzare i rapporti intercorrenti tra le stesse, evidenziati nelle relazioni differenziate nel tempo, e tenuto conto della ponderosa documentazione allegata alle medesime relazioni, il Nucleo Speciale della GdF è giunto alle definitive valutazioni riportate nelle conclusioni della relazione del 1° febbraio 2011, connotando gli elementi emersi dalle verifiche svolte quali "indizi gravi, precisi e concordanti" delle ipotesi di controllo di cui all'art. 1, comma 8, lettere b), c) ed e), della legge n. 416 del 1981.

165. In merito al rilievo mosso dalle difese circa la violazione del principio del "*ne bis in idem*", si può rilevare che lo stesso sia volto ad impedire che un soggetto venga sanzionato due volte per il medesimo fatto. Nel caso di specie, è di tutta evidenza che l'ipotesi contestata nell'unico procedimento - vale a dire, la situazione di controllo tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni Reformiste Società Cooperativa, nonché tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scrl - differisca da quella in un primo momento emersa dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza che portava a configurare un'eventuale ipotesi di collegamento. Pertanto, nel caso *de quo*, non risulta configurabile alcuna violazione del principio del "*ne*

bis in idem” sostanziale, non trattandosi di ipotesi afferenti il “medesimo fatto”. Con tale locuzione, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente inteso la ricorrenza di tutte le componenti - nella loro “identità storico-naturalistica” - della fattispecie concreta oggetto di due procedimenti. Inoltre, si noterà come non vi sia stato un precedente procedimento sanzionatorio con il quale siano state contestate le medesime violazioni. Piuttosto, l’attività che ha portato a trasmettere al DIE la suddetta nota del 18 febbraio 2010 è stata posta in essere nell’ambito delle “attività preistruttorie” di cui all’art. 4 dell’allegato A alla delibera n. 136/06/CONS e s.m.i.. Giova, altresì, precisare che le situazioni di controllo, da un lato, e quelle di collegamento, dall’altro, differiscono non solo sotto il profilo dei presidi normativi (nel primo caso l’art. 1, comma 8, e l’art. 2359, comma 1, n. 1) e 2) del codice civile, mentre nel secondo caso il comma 1, n. 3), dell’art. 2359 c.c.), ma anche con riguardo alla ripartizione degli ambiti di competenza tra questa Autorità ed il DIE al quale veniva allora rimessa ogni valutazione circa la sussistenza di ipotesi di collegamento rilevanti ai fini dell’erogazione dei contributi.

166. Relativamente al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 23 giugno 2010 - mai trasmesso all’Autorità dal DIE, ma prodotto dallo Studio Legale e Tributario Carleo - s’intendono riportare talune osservazioni formulate dalla stessa Avvocatura Generale:

- a) *“gli elementi acquisiti non consentono un sicuro apprezzamento ai fini che qui interessano, dell’intreccio di relazioni personali e societarie”;*
- b) *“ha un’indubbia valenza la presenza nella ristretta compagine societaria di Edizioni del Roma scarl del socio di maggioranza e dell’amministratore unico di Edizioni del Roma S.p.A.”;*
- c) con riferimento alla dichiarazione resa dall’amministratore unico della Edizioni del Roma scarl il quale, in ordine agli anticipi ricevuti dalla Edizioni del Roma S.p.A. ha qualificato il rapporto in essere tra le due società in termini di *“rapporto commerciale con scambio reciproco di valuta”*, è stato fatto rilevare che *“tale affermazione assolutamente generica e poco pertinente, tenuto conto dell’inusualità di un “reciproco scambio” di valuta in siffatto tipo di contratti e comunque della non rinvenibilità nello specifico contratto del 28-11-2001 di alcuna clausola che possa giustificare una tale affermazione, nulla chiarisce in realtà circa il titolo, le condizioni e modalità del finanziamento di cui si è giovata Edizioni del Roma scarl”;*
- d) *“la coincidenza della nomina ad amministratore unico di Edizioni Riformiste di Ruscigno ... con la stipula di una serie di contratti*

per servizi essenziali con società facenti capo ad esponenti di rilievo della compagine societaria di Edizioni del Roma S.p.A.”;

- e) dalla dichiarazione resa al Nucleo Speciale della GdF dal sig. Tommaso D’Angelo che, in relazione alla sede di Roma, via della Lupa, n. 25, non ha saputo dare alcuna spiegazione, rinviando allo studio commercialista Parisi di Napoli, secondo l’Avvocatura Generale dello Stato dovrebbe desumersi che *“le effettive redini amministrative di Edizioni Riformiste siano in mano ad altro soggetto”;*
- f) *“le rilevate situazioni, concernenti rispettivamente Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste, e, in particolare, riguardo a quest’ultima, l’anzidetto inesplicito finanziamento e l’inusuale comprensione verso le sue esigenze e difficoltà manifestata da parte delle società che avevano maturato nei confronti della medesima cospicui crediti per le prestazioni essenziali fornitele ... potrebbero indurre non irragionevolmente a ritenere sussistente un coordinamento economico finanziario che passa attraverso legami personali tra i titolari di organi amministrativi di tali società, soci di Edizioni del Roma S.p.A. ... e la configurabilità di un unitario potere di condizionamento non legato a dati formali”.*

167. Il predetto parere dell’Avvocatura Generale dello Stato - all’esito del quale veniva formulata l’ipotesi di imprese editrici collegate alle stesse imprese o agli stessi soggetti in grado di esercitare un’influenza notevole - non poteva necessariamente tenere conto di tutti gli elementi successivamente emersi ed acquisiti dal Nucleo Speciale della GdF (con le relazioni del 5 novembre 2010, del 13 dicembre 2010, del 1° febbraio 2011, del 2 marzo 2011 e del 25 maggio 2011), nonché della complessiva attività istruttoria nel corso della quale sono state presentate le memorie difensive, sono state rese dalle parti ulteriori dichiarazioni ed è stata prodotta nuova documentazione sui fatti oggetto di contestazione tali da far configurare la diversa ipotesi di imprese editrici controllate per effetto dell’influenza dominante esercitata sulle stesse dalla Edizioni del Roma S.p.A..

G) Sulla esegesi comunitariamente orientata della nozione di controllo nella materia *de qua*: G.1) influente sulla linea editoriale; G.2) concretamente esplicito e dimostrato

1) Argomentazioni di Edizioni del Roma scarl

168. In ordine alla nozione di controllo, la linea difensiva enuclea i seguenti, ulteriori elementi ritenuti fondamentali per un corretto inquadramento della normativa in esame.

G.1) Il controllo ai sensi della L. 416 del 1981: esso è giuridicamente rilevante solo se ed in quanto si tratti di controllo sulla linea editoriale dell'impresa editrice

169. Secondo la difesa un controllo sarebbe rilevante, ai fini *de quibus*, “solo ed in quanto determinante un assoggettamento della società editrice la testata giornalistica alla persona fisica o giuridica che esercita il controllo, il quale si manifesti non già sul piano strettamente economico, bensì su quello - ben diverso - della gestione editoriale”. Per meglio sviluppare tale profilo, si legge nella memoria quanto segue:

- a) “... se il Legislatore avesse inteso assicurare la trasparenza del possesso - come valore in sé ed in assoluto - non avrebbe ulteriormente selezionato i casi in cui il possesso rileva o meno ai fini dell'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ma avrebbe disposto l'obbligo di pubblicazione di tutti i casi di controllo e/o collegamento di diritto o di fatto, diretti od indiretti in base alla normativa generale”;
- b) “il concetto di influenza dominante, dunque, non è fisso ed immutabile, ma necessita di essere contestualizzato sia in base ai meccanismi di funzionamento della società, sia - soprattutto - al tipo di attività che la stessa svolge” e, ne consegue, che in tutti i casi “per i quali il Legislatore ha ritenuto necessario dettare una normativa speciale - non è sufficiente guardare al profilo oggettivo, giacché lo stesso rileva solo se posto in relazione con la finalità della normativa speciale”, dovendosi accertare “se quella data situazione abbia in concreto esplicito una influenza dominante sull'impresa editrice e, dunque, in ultima analisi, abbia influito sul bene informazione divulgato dal giornale”, non essendo sufficiente “la mera eventualità ... dell'esercizio dell'influenza dominante”.

G.2) Sulla illegittimità delle presunzioni di controllo ove l'organo preposto non effettui una verifica in concreto dell'esercizio del controllo nel caso di specie, ai sensi del costante e conforme orientamento della Corte di Giustizia Europea

170. Nel richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza, sez. IV, del 19 maggio 2009 (C-538/07), la difesa ritiene che

le presunzioni poste dalla legge nazionale, nel settore degli appalti pubblici, *“in ordine all’esistenza di situazioni di controllo e/o collegamento tra le imprese partecipanti alle gare quali cause di esclusione dalla medesima, siano conformi al diritto comunitario e legittime soltanto nei limiti in cui esse non si risolvano nell’attribuire all’organo preposto un potere di verifica meramente astratto delle singole fattispecie, bensì impongano l’obbligo di verificare - per ciascun caso specifico - l’esistenza concreta e tangibile dell’esercizio dell’influenza dominante e/o notevole in conseguenza delle (ancorché presunte ai sensi di legge) situazioni di controllo e/o collegamento”*. Sulla base di quanto osservato, la difesa prosegue nella memoria rappresentando quanto segue:

- a) *“può avvenire, infatti, che pur avverandosi la presunzione di controllo e/o collegamento, di fatto la controllante o la società che è collegata in posizione di supremazia su un’altra non eserciti - nell’ambito di quella singola procedura - l’influenza dominante ovvero notevole presunta dalla legge”* e che, pertanto, *“la società controllata o collegata non può essere esclusa dalla gara, in assenza della prova positiva”*;
- b) per poi concludere che delle due l’una: *“o l’impianto normativo, qui specificatamente rilevante, va interpretato ed applicato alla luce del diritto comunitario”*; *“ovvero - al contrario - qualora si rifiutasse una interpretazione adeguatrice al diritto comunitario del sopra richiamato impianto normativo, questo andrebbe - già in questa sede - comunque disapplicato, attesa la evidente illegittimità dello stesso”*.

2) Argomentazioni di Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione

171. Secondo quanto ritenuto dallo Studio Legale Grimaldi e Associati, le violazioni oggetto di contestazione *“non possono essere condivise e vengono anzi qui integralmente respinte, in quanto risultano fondate sull’erronea applicazione della nozione di controllo rilevante ai fini dell’accertamento della violazione in parola, attinente ... agli obblighi di comunicazione relativi alla tenuta del ROC”*. In ordine a tale profilo, nella memoria sono svolte le considerazioni che vengono - per sintesi - riportate:

- a) nozione sostanziale di controllo sulle imprese, dovendosi, per tale, intendere - secondo il diritto dell’Unione europea nella prassi codificato - il controllo esercitato su un’impresa dai soggetti che sono in grado *“di determinare stabilmente la complessiva strategia commerciale dell’impresa in questione, adottando le decisioni sulle c.d. materie chiave caratteristiche dell’attività dell’impresa interessata”*;

- b) concrete modalità di adozione delle decisioni strategiche negli organi di *governance* dell'impresa interessata relativamente alle quali la situazione di controllo *“non può essere desunta da semplici legami personali (c.d. interlocking directorates) ovvero dalla presenza delle medesime persone fisiche negli organi di amministrazione di due distinte società”*;
- c) influenza sulle decisioni chiave dell'impresa editrice tale da determinarne la linea editoriale che, secondo la tesi difensiva, risulterebbe necessario provare affinché possa ritenersi sussistente un rapporto di controllo.

172. Nella parte conclusiva di tali argomentazioni si legge che, nel procedimento di cui trattasi, manca *“qualsivoglia indicazione di elementi idonei a dimostrare che la Edizioni del Roma S.p.A. abbia mai detenuto il potere di determinare stabilmente la linea strategica commerciale ed, in particolare, editoriale di Edizioni Reformiste”*.

3) Valutazioni dell'Autorità

173. Con riferimento alle tesi sostenute dallo Studio Legale e Tributario Carleo relativamente alla posizione di Edizioni del Roma scarl, si può osservare come l'interpretazione della nozione di controllo nel settore editoriale, di cui al punto G.1), porta a svolgere le seguenti considerazioni:

- a) *in primis*, la differente linea politica delle testate non può essere di per sé garanzia di autonomia nella gestione editoriale, laddove forme di condizionamento, anche episodico ma non per questo meno rilevanti, possono, comunque, configurarsi qualora l'impresa editrice dipenda economicamente dal soggetto effettivamente controllante. Ed è proprio per tale motivo che la normativa di settore si incentra esclusivamente sulla nozione di controllo, e quindi su rapporti di natura economico-societaria, ritenendo già di per sé rilevante e significativa la sola capacità, in astratto, di influenzare la linea editoriale della testata;
- b) in tal guisa, non assume alcun rilievo, nell'applicazione delle norme di riferimento, l'influenza sulla linea editoriale, quanto l'autonomia *tout-court* delle imprese editrici. Occorre, in tal senso, valutare la peculiare rilevanza dei rapporti contrattuali tra la società proprietaria della testata e l'impresa editrice, rapporti che ben possono rappresentare, alla luce del loro concreto atteggiarsi, uno strumento di coordinamento tra le due società.

174. In merito al punto G.2), si può ritenere che, diversamente dall'interpretazione fornita dallo Studio Legale e Tributario Carleo, la normativa speciale non fa che individuare proprio in quegli *“ulteriori peculiari indici”* previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, i

casi in cui “*si ritiene esistente, salvo prova contraria, l’influenza dominante prevista dal primo comma dell’articolo 2359 del codice civile*”. Non sfuggerà, infatti, ad un’attenta lettura, che tale disposizione mira ad individuare quelle ipotesi in cui si possa fare ricorso alla “presunzione”. Trattandosi, nel caso testé menzionato, di presunzione semplice, la stessa può essere superata qualora sia fornita la prova contraria dalle società alle quali la situazione di controllo è stata contestata, con evidente inversione dell’onere probatorio. A conferma del fatto che il legislatore ha inteso individuare ulteriori indici presuntivi, senza per questo superare la norma di carattere generale, si può richiamare lo stesso dettato normativo sopra citato nella parte in cui si legge che “*Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell’articolo 2359 del codice civile*”. Pertanto, si ritiene che l’art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, non si atteggi come norma speciale che troverebbe applicazione in luogo di quella generale, ma intenda specificare quanto già messo in luce proprio dalla norma generale ricorrendo ad indici presuntivi che concorrono a definire la nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c..

175. Dalla lettura della sentenza della Corte di Giustizia Europea, richiamata dalla difesa, si evince come la materia degli appalti pubblici nei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture, sia regolata da disposizioni normative - tanto di diritto interno quanto di diritto comunitario - differenti rispetto a quelle che disciplinano il settore dell’editoria. In particolare, le finalità perseguite dal legislatore nazionale e da quello comunitario nel settore degli appalti pubblici sono volte a salvaguardare i principi di concorrenza, di parità di trattamento e di trasparenza tra le società partecipanti alle procedure di gara. Nel prevedere che non partecipino ad una medesima procedura di aggiudicazione imprese aventi fra loro un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., il legislatore intende garantire il cd. principio del “*favor participationis*”, vale a dire dell’interesse a che il maggior numero possibile di imprese partecipi ad una gara d’appalto. Nel caso oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, a seguito delle verifiche effettuate non erano emersi indizi gravi e concordanti che consentissero di ritenere che i principi di concorrenza e di segretezza delle offerte fossero stati violati dalle imprese partecipanti alla gara. Ciò che viene ad essere stigmatizzato è il ricorso all’esclusione sistematica delle imprese legate fra loro da un rapporto di controllo o d’influenza notevole dalla procedura di aggiudicazione di appalto pubblico senza che alle stesse sia consentito dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra le imprese offerenti.
176. Occorre, inoltre, osservare come nel caso oggetto della sentenza si tratti di una normativa nazionale, con la quale è stata recepita la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, basata su una “presunzione assoluta” ricorrendo la quale il legislatore ritiene che le offerte presentate da

imprese collegate partecipanti ad un medesimo appalto si sarebbero necessariamente influenzate l'una con l'altra e da ciò conseguendo l'esclusione dalla procedura di gara. In tal caso, vi sarebbe la violazione del principio di proporzionalità, dal momento che non è prevista la possibilità per le imprese offerenti di dimostrare la non sussistenza di reali rischi che comprometterebbero l'indipendenza e la segretezza in sede di elaborazione delle offerte. Di contro, l'ipotesi di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 risulta basata su una "presunzione semplice" che, dunque, consente alle società tra le quali si presume sussista un rapporto di controllo, di fornire la prova contraria.

177. E', altresì, evidente che, a differenza del caso che ha originato la predetta sentenza, nell'ipotesi delle società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa gli elementi complessivamente acquisiti sono tali da costituire indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un coordinamento della gestione delle imprese editrici con quella di altre imprese per il perseguimento di uno scopo comune e al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse.

178. Sulla nozione di controllo alla quale aderisce lo Studio Legale Grimaldi e Associati nell'interesse di Edizioni Riformiste Società Cooperativa, occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto nella memoria difensiva, gli elementi acquisiti risultano idonei a determinare quella "*complessiva strategia commerciale*" dell'impresa editrice evocata negli scritti difensivi. Basterà, al riguardo, richiamare, quali elementi più significativi, quelli di seguito indicati:

- a) la ricorrenza di contratti conclusi con società riconducibili a soggetti che operano (o hanno operato) in qualità di soci ovvero di amministratori della Edizioni del Roma S.p.A. e della Edizioni Riformiste Società Cooperativa, come nel caso della società Soc.i.d. s.r.l. in liquidazione e della Pilo s.r.l.;
- b) il ricorso allo strumento delle anticipazioni finanziarie, a titolo infruttifero, effettuate negli anni 2008 e 2009 dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore della Edizioni del Roma scarl per 709.096,11 euro, con un saldo a credito della Edizioni del Roma S.p.A. complessivamente pari a 436.358,84 euro;
- c) i cospicui conferimenti in denaro disposti a mezzo bonifici bancari effettuati a favore della Edizioni Riformiste Società Cooperativa dal sig. Francesco Ruscigno che complessivamente ammontano a 580.000,00 euro, la cui origine sarebbe, secondo il Nucleo Speciale della GdF, da ricercarsi "altrove";
- d) i costanti rapporti creditori/debitori tra la Edizioni del Roma S.p.A., da un lato, e le imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed

Edizioni Reformiste Società Cooperativa, dall'altro, che hanno portato:

1. a forme di finanziamento diretto, come nel caso della somma di 177.000,00 euro versata, tramite bonifico bancario, dalla Edizioni del Roma S.p.A. a favore della Edizioni Reformiste Società Cooperativa;
 2. ovvero a forme di finanziamento indiretto attraverso il risparmio dei costi a vantaggio della Edizioni Reformiste Società Cooperativa realizzato mediante emissione di note di credito, per un totale di 360.671,77 euro, da parte di soggetti diversi, quali Grafic Processing s.r.l. (interamente posseduta dalla Gestioni Immobiliari s.r.l., socio della Edizioni del Roma S.p.A. ed il cui amministratore unico è il sig. Augusto Celetti, socio della Edizioni del Roma scarl), Soc.i.d. s.r.l. (il cui capitale sociale è ripartito, al 50%, tra i sig.ri Antonio Schiavone - socio della Edizioni del Roma scarl - e Francesco Ruscigno, socio della Edizioni Reformiste Società Cooperativa e già amministratore unico della stessa), Mediapress 2001 s.r.l. (il cui socio di maggioranza è il sig. Alessandro Parisi, socio della Edizioni del Roma S.p.A. ed amministratore unico della Gestioni Immobiliari s.r.l.);
- e) la coincidenza delle sedi decisionali della Edizioni del Roma S.p.A., della Edizioni del Roma scarl e della Edizioni Reformiste Società Cooperativa (negli anni 2008 e 2009) che, non da ultimo, consentono una distribuzione dei costi di affitto (al 50%) dei locali siti in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21.

179. Inoltre, sulla questione delle c.d. “materie chiave”, può farsi notare come la prassi di avvalersi di condotte commerciali in grado di agevolare le attività precipue dell'impresa (nel caso di specie, quella editoriale), in quanto strumentali alla realizzazione di tale attività, si dimostri rilevante anche laddove non interessi direttamente siffatte “materie chiave”. Risulta, in tal senso, significativo il rapporto intercorrente tra la Edizioni del Roma scarl e la Edizioni del Roma S.p.A. connotato da una disponibilità di quest'ultima ad intervenire finanziariamente qualora l'impresa editrice si trovi in una situazione di sofferenza di cassa, attraverso uno scambio di valuta a titolo non oneroso, ovvero rispondente ad una logica secondo la quale “*chi ha i soldi anticipa per l'altro*”, come è stato rappresentato in sede di audizione il 2 maggio 2011 dal legale rappresentante della Edizioni del Roma scarl.
180. Sulla necessità che la situazione di controllo non si desuma da semplici legami personali, né dalla presenza delle stesse persone fisiche negli organi di *governance* di due società, occorre distinguere il caso in cui la presenza

delle medesime persone fisiche determini la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria da quello in cui, pur in mancanza di tale ipotesi, vi sia un condizionamento dell'autonomia operativa della società controllata, tale da consentire alla società controllante di incidere sulla complessiva attività d'impresa della controllata. Risulta riconducibile al primo caso, la posizione della Edizioni del Roma scarl relativamente alla quale è stato rilevato che la maggioranza del capitale sociale della Edizioni del Roma S.p.A. si riflette nella Edizioni del Roma scarl attraverso cinque (su otto) soci cooperatori e precisamente tramite i sig.ri Ivo Virgili, Gabriella Buontempo, Antonio Schiavone, Augusto Celetti e Sara Caputi. Tale elemento è solo uno degli indici idonei a configurare una situazione di dominanza in grado di condizionare la gestione della società controllata. Al riguardo, è opportuno evidenziare le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Edizioni del Roma S.p.A. e la Edizioni del Roma scarl, in considerazione della prassi di ricorrere a strumenti diretti ed indiretti di sostegno alla gestione dell'impresa editrice. Tra i primi, figurano, a titolo esemplificativo, i pagamenti effettuati come anticipi dalla Edizioni del Roma S.p.A. per conto della Edizioni del Roma scarl in favore dei professionisti, sig.ri Francesco Ruscigno e Nicola Massafra, nonché gli stipendi dovuti ai dipendenti della società cooperativa nei momenti di sofferenza di cassa. Allo stesso modo, la Edizioni del Roma scarl si giova dei risparmi di costi (da intendersi quali finanziamenti indiretti della Edizioni del Roma S.p.A.) ottenuti da parte di società riconducibili alla Edizioni del Roma S.p.A., come nel caso della società Mediapress 2001 s.r.l., il cui socio maggioritario risulta essere il sig. Alessandro Parisi, socio della Edizioni del Roma S.p.A..

H) Violazione dell'obbligo di comunicazione della pubblicazione di una nuova testata da parte di Edizioni Reformiste Società Cooperativa

1) Argomentazioni di Edizioni Reformiste Società Cooperativa in liquidazione

181. In relazione alla contestata violazione dell'obbligo di comunicare la variazione concernente la pubblicazione della nuova testata quotidiana *"Cronache del Mezzogiorno"*, nella memoria difensiva si evidenzia che la stessa *"è una testata che non ha subito alcuna variazione di denominazione, perché "Edizione Salernitana dell'Umanità" non è una testata ma è il giornale quotidiano locale, intitolato "Cronache del Mezzogiorno - Edizione Salernitana dell'Umanità" che fa riferimento alla testata "L'Umanità", iscritta presso il Tribunale di Roma"*.

182. Nel citare l'art. 16 della legge 7 marzo 2011, n. 62, la difesa ritiene che il legislatore ha previsto, in ossequio al principio di semplificazione amministrativa, che *"i soggetti tenuti all'iscrizione al ROC, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), punto 5), della L. 249/97, sono esentati dall'osservanza*

degli obblighi previsti dall'art. 5 della L. 47/48". Secondo tale tesi difensiva, conseguirebbe che in virtù dell'art. 16 della legge n. 62 del 2001, "i soggetti iscritti non hanno l'obbligo di iscrizione al Tribunale della circoscrizione, intesa come luogo in cui deve effettuarsi la pubblicazione. Da ciò si dovrebbe facilmente comprendere perché il giornale quotidiano "Cronache del Mezzogiorno - Edizioni Salernitane dell'Umanità" non è iscritto presso la cancelleria del Tribunale di Salerno ... il falso presupposto che ha mosso la contestazione in danno di Edizioni Riformiste è l'aver considerato la testata "Cronache del Mezzogiorno" e il giornale quotidiano "Cronache del Mezzogiorno - Edizioni Salernitane dell'Umanità" la medesima pubblicazione".

183. Sul punto, nella memoria difensiva si giunge a concludere quanto segue:

- a) *"Edizioni Riformiste ha la proprietà della testata "L'Umanità", registrata al Tribunale di Roma al n. 474 del 9 ottobre 1998 e che viene edita con il nome "Cronache del Mezzogiorno, Edizioni Salernitane dell'Umanità";*
- b) *Edizioni de L'Indipendente s.r.l. ha la titolarità della testata "Cronache del Mezzogiorno", registrata al Tribunale di Salerno al n. 919 del 9 maggio 1995;*
- c) *relativamente all'obbligo di comunicare la pubblicazione della nuova testata, lo Studio Legale Grimaldi e Associati fa rilevare che "nel caso di specie, non sono mai esistiti i presupposti per comunicare la pubblicazione di una nuova testata, in quanto Edizioni Riformiste non ha mai pubblicato nuove testate. "L'Umanità" è sempre stata l'unica testata in capo ad Edizioni Riformiste e "Cronache del Mezzogiorno - Edizioni Salernitane dell'Umanità" non è una nuova testata, ma il giornale quotidiano locale della Provincia di Salerno che fa capo alla testata "L'Umanità". Né il Modello 9/ROC allegato al Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC prevede o comunque consente di comunicare i nomi delle edizioni locali delle testate ... Pertanto, Edizioni Riformiste non aveva alcun obbligo di comunicare la pubblicazione di una nuova testata, perché inesistente e comunque non avrebbe potuto comunicare la denominazione dell'edizione locale della testata, in quanto non previsto nel Modello 9/ROC".*

184. Nel corso dell'audizione dell'11 maggio 2011, sono state svolte dalla parte e dalla difesa le seguenti argomentazioni:

- a) *con riguardo alla numerazione progressiva ed all'annualità riportate sulla testata "Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L'Umanità" del 5 dicembre 2007, che non seguono*

quelle della testata “*L’Umanità*”, la sig.ra Maria Teresa Mariani attribuisce l’incongruenza “*ad un mero errore del grafico, ritenendo che lo stesso abbia fatto confusione*”, riconoscendo che non sono stati effettuati controlli sulle indicazioni riportate sulla prima pagina;

- b) sulla ragione per la quale “*Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità*” utilizzi il medesimo logo di “*Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Indipendente*”, la sig.ra Mariani fa osservare che il lettore che va ad acquistare “*Cronache*” a Salerno conosce questa grafica, la sola in grado di garantire la tiratura. Sempre sul punto, viene fatto osservare che l’impresa editrice Edizioni de L’Indipendente s.r.l. fino al 4 dicembre 2007 stampava “*Cronache del Mezzogiorno*” e “*L’Indipendente*” e che, solo successivamente a tale data, non essendo stato più pubblicato da parte di Edizioni de L’Indipendente s.r.l. il predetto giornale, Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha iniziato la pubblicazione dell’edizione salernitana de “*L’Umanità*” con il titolo “*Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità*”. La difesa precisa che il prodotto editoriale è “*L’Umanità*” e che, pertanto, l’unica indicazione che doveva essere fornita è quella del quotidiano “*L’Umanità*”, registrata presso il Tribunale di Roma al n. 474 in data 9 ottobre 1998;
- c) in relazione alla questione della pubblicazione di “*Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità*”, la difesa fa, inoltre, rilevare che l’impresa editrice ha operato correttamente in mancanza di divieti da parte di norme di legge ovvero di disposizioni regolamentari di editare un’edizione locale di una testata, citando, come caso analogo, quello della testata “*Epolis*” e le relative edizioni locali “*Il Bari*”, “*L’Udine*”, “*Il Napoli*”.

2) Conclusioni della Guardia di Finanza

185. All’esito degli accertamenti svolti, il Nucleo Speciale della GdF ha concluso ritenendo quanto segue: “Che si tratti di autonoma testata editoriale è comprovato dalla circostanza che la società Mediapress 2001 s.r.l. ha, successivamente, iscritto la testata *Cronache del Mezzogiorno* al n. 26 del Tribunale di Salerno, in data 18 maggio 2009 ... dichiarandosi proprietaria della testata”.

3) Valutazioni dell’Autorità

186. Con riferimento alla questione della titolarità della testata “*Cronache del Mezzogiorno*”, si riportano i dati acquisiti dal Nucleo Speciale della GdF dai quali risulta quanto segue:

- a) la testata *“L’Informazione del Mezzogiorno”*, di proprietà della società Servizi Giornalistici Salernitani Società Cooperativa a r.l. il cui legale rappresentante era il sig. Tommaso D’Angelo, viene registrata al Tribunale di Salerno al n. 919 in data 9 maggio 1995;
- b) la predetta testata, il 7 luglio 1995, varia la denominazione in *“Cronache del Mezzogiorno”*;
- c) negli anni 1997 e 1998 *“Cronache del Mezzogiorno”* risulta venduta esclusivamente con il *“Roma”*, quotidiano registrato presso il Tribunale di Napoli al n. 4608 del 31 gennaio 1995;
- d) il 4 febbraio 1998 la proprietà della testata *“Cronache del Mezzogiorno”* passa da Servizi Giornalistici Salernitani Società Cooperativa a r.l. a Edizioni del Mezzogiorno s.r.l.;
- e) in data 7 aprile 2004 sono state iscritte, presso il Tribunale di Salerno, le seguenti variazioni:
 - 1. la denominazione della testata varia da *“Cronache del Mezzogiorno”* a *“Cronache de L’Indipendente”*;
 - 2. la società proprietaria della testata cambia denominazione da Edizioni del Mezzogiorno s.r.l. a Edizioni de L’Indipendente s.r.l.;
- f) sebbene dalla data della variazione (da *“Cronache del Mezzogiorno”* a *“Cronache de l’Indipendente”*) la testata non potesse più essere pubblicata come *“Cronache del Mezzogiorno”*, la stessa riappare, nelle pubblicazioni successive al 7 aprile 2004, sotto la denominazione di *“Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Indipendente”* (fino al 4 dicembre 2007) e di *“Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità”* (dal 5 dicembre 2007);
- g) in particolare, nell’anno 2007, dal numero del 2 gennaio a quello del 4 dicembre, la testata *“Cronache del Mezzogiorno”* riporta l’indicazione *“edizione salernitana di Cronache de L’Indipendente”* + *“Il Giornale”*, mentre dal 5 dicembre 2007, si legge *“Cronache del Mezzogiorno edizione salernitana de L’Umanità”* + *“Il Giornale”* riportando, come registrazione, quella presso il Tribunale di Roma, al n. 474, del 9 ottobre 1998, corrispondente a quella del quotidiano *“L’Umanità”*, e, come impresa editrice, la Edizioni Riformiste Società Cooperativa. Inoltre, dal raffronto dei dati, emerge che la redazione di Salerno è, in entrambi i casi, dichiarata presso via Raffaele Conforti, n. 17, sede quest’ultima anche della società P&P Production, concessionaria per la pubblicità tanto di *“Cronache del*

Mezzogiorno edizione salernitana di Cronache de L'Indipendente" quanto di "*Cronache del Mezzogiorno edizione salernitana de L'Umanità*" e che la Grafic Processing s.r.l. è, in un caso, la tipografia e, nell'altro, la società che cura l'edizione teletrasmessa.

187. A risultare particolarmente significativo è il numero progressivo che viene attribuito a "*Cronache del Mezzogiorno*" dal momento che la testata pubblicata il 30 novembre 2007 come "*Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana di Cronache de L'Indipendente*" reca il "numero 330, anno XIII" e che alla testata denominata "*Cronache del Mezzogiorno edizione salernitana de L'Umanità*" risulta attribuito, nella pubblicazione del 5 dicembre 2007, il "numero 335, anno XIII". Al riguardo, si può far rilevare come l'indicazione "anno XIII" faccia chiaramente riferimento al tredicesimo anno dall'inizio delle pubblicazioni che non può che essere il 1995, anno di registrazione della testata (la sola che risulta registrata come "*Cronache del Mezzogiorno*") presso il Tribunale di Salerno al n. 919.
188. Allo stesso modo, può spiegarsi la numerazione progressiva ("numero 335") che Edizioni Riformiste Società Cooperativa continua ad attribuire alla testata, laddove avrebbe dovuto indicare, qualora "*Cronache del Mezzogiorno*" fosse effettivamente l'edizione salernitana de "*L'Umanità*", l'anno "IX" dall'inizio delle pubblicazioni, vale a dire dal 1998, anno di registrazione della testata "*L'Umanità*" presso il Tribunale di Roma al n. 474, nonché un numero progressivo diverso rispetto ai numeri sino ad allora pubblicati da Edizioni de l'Indipendente s.r.l..
189. Nella pubblicazione della testata da parte dell'impresa editrice Edizioni de L'Indipendente s.r.l. (già Edizioni del Mezzogiorno s.r.l.) l'indicazione "*Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana di Cronache de L'Indipendente*" corrisponde agli estremi del provvedimento di registrazione della testata "*Cronache de L'indipendente*" (oggi denominata "*Cronache di Liberal*") presso il Tribunale di Salerno al n. 919, in data 9 maggio 1995.
190. La testata "*Cronache de L'Indipendente*", in data 31 gennaio 2008, varia denominazione in "*Cronache di Liberal*" riportando i medesimi estremi del provvedimento di registrazione (Tribunale di Salerno, al n. 919 del 9 maggio 1995). Proprietaria della testata risulta essere, dal 20 luglio 2010, la società Spazio s.r.l. (C.F. 11068611000), costituita lo stesso 20 luglio 2010, ed il cui socio unico è la società Edizioni de L'Indipendente s.r.l., figurando, quale amministratore unico, il sig. Ferdinando Adornato.
191. Come comunicato dal Tribunale di Roma, la testata "*Cronache del Mezzogiorno*" non risulta iscritta presso lo stesso Tribunale, mentre al numero 474, in data 9 ottobre 1998, risulta registrato il quotidiano "*L'Umanità*".

192. Dal raffronto tra le indicazioni riportate sugli stampati di *“Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità”* e di *“Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana di Cronache de L’Indipendente”*, nell’anno 2008, risulta che in entrambi i casi i servizi giornalistici sono stati realizzati dalla società Mediapress 2001 s.r.l. e che il sig. Tommaso D’Angelo ha ricoperto, rispettivamente, il ruolo di “direttore responsabile” e “direttore editoriale” per le testate suindicate.
193. In data 10 maggio 2010 il sig. Giuseppe Riccio, legale rappresentante della società Mediapress 2001 s.r.l., ha rilasciato al Nucleo Speciale della GdF la seguente dichiarazione: *“dopo aver lavorato per la Edizioni Riformiste per Cronache del Mezzogiorno, ed essendo libera la testata, ho provveduto ad acquisire la stessa con richiesta di iscrizione depositata presso il Tribunale di Salerno in data 11 maggio 2009”*, al n. 26. Pertanto, secondo quanto dichiarato dallo stesso sig. Riccio la testata fino ad allora non risultava registrata in alcun Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla Edizioni Riformiste Società Cooperativa secondo la quale *“Cronache del Mezzogiorno”* è stata iscritta presso il Tribunale di Roma al numero 474, in data 9 ottobre 1998.
194. La società Mediapress 2001 s.r.l., con scritture private dell’11 aprile 2009 e del 28 dicembre 2009, ha concesso in locazione alla società Network Multimedia s.r.l. la testata *“Cronache del Mezzogiorno”* con decorrenza, rispettivamente, dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
195. Con provvedimento del 18 maggio 2009 la testata *“Cronache del Mezzogiorno”* è stata registrata presso il Tribunale di Salerno, al n. 26, da parte della società Mediapress 2001 s.r.l., in qualità di editore e proprietario della stessa.
196. Si osservi, pertanto, che mentre l’impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa comunicava al ROC la sospensione delle pubblicazioni della testata *“L’Umanità”* dal 1° maggio 2009 al 17 agosto 2009, la società Mediapress 2001 s.r.l. depositava, in data 11 maggio 2009, l’istanza di registrazione della testata *“Cronache del Mezzogiorno”* presso il Tribunale di Salerno.
197. Sulla base delle dichiarazioni rese al ROC, le pubblicazioni della testata *“Cronache del Mezzogiorno”* da parte della società Mediapress 2001 s.r.l. ed i cui servizi giornalistici sono forniti dalla società Network Multimedia s.r.l., risultano sospese dal 2 maggio 2010.
198. Secondo il Nucleo Speciale della GdF, tenuto conto degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti, appare “verosimile sostenere che Cronache del Mezzogiorno sia riconducibile a Ruscigno Francesco” il quale, insieme alla sig.ra Maria Teresa Mariani, risulta provenire da Edizioni

de L'Indipendente s.r.l.. A riprova di ciò, viene riportata la circostanza che, in entrambe le “diffide” dello Studio Legale Grimaldi e Associati (del 28 settembre 2010 e del 12 ottobre 2010), indirizzate al DIE ed al Servizio Ispettivo e Registro, gli avvocati estensori dichiarano espressamente di agire “*in nome e per conto del dott. Francesco Ruscigno*” salvo poi rettificare con la missiva del 20 ottobre 2010, nella quale si legge che “*per mero errore è stato indicato il Dott. Francesco Ruscigno, quale legale rappresentante dell’impresa, in luogo dell’effettivo legale rappresentante Dott. Tommaso D’Angelo*”.

199. Sul punto, il Nucleo Speciale della GdF rileva che la tardiva rettifica non appare credibile risultando difficile credere che due professionisti autonomi non abbiano contezza di chi sia il richiedente la prestazione professionale. Peraltro, risulta utile ricordare che il sig. Francesco Ruscigno ha ricoperto la carica di amministratore unico della Edizioni Riformiste Società Cooperativa fino al 4 dicembre 2009, data in cui è subentrato allo stesso, nella predetta carica, il sig. Tommaso D’Angelo nominato, in data 11 gennaio 2011, liquidatore della società cooperativa.
200. Secondo quanto conclude lo stesso Nucleo, il contenuto del quotidiano “*L’Umanità*” risulta essere “identico all’inserto di 4 pagine di *Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità*, denominato “*L’Umanità*”, sia nei contenuti (articoli) sia nella forma (veste grafica)”.
201. Dopo la sospensione delle pubblicazioni di “*Cronache del Mezzogiorno*” da parte di Edizioni Riformiste Società Cooperativa, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2009, il solo quotidiano “*L’Umanità*” è stato distribuito dal mese di agosto 2009 fino agli inizi del 2010 sulla “piazza di Roma” (e, dunque, non come inserto di “*Cronache del Mezzogiorno - edizione salernitana de L’Umanità*”) con la Cerrito Press (fino a dicembre 2009) e con la Emilianpress scarl (fino a gennaio 2010).
202. L’impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha, inoltre, comunicato al ROC che le pubblicazioni della testata “*L’Umanità*” sono state sospese dal 14 gennaio 2010 fino al 3 maggio 2010, data in cui le pubblicazioni sono state nuovamente riprese, con cessazione a far data dal 31 dicembre 2010.
203. Peraltro, dall’esame della contabilità della Edizioni Riformiste Società Cooperativa risulta che la stessa è suddivisa in “*Nazionale*” e “*Salerno*”, dove con l’indicazione “*Nazionale*” è verosimile ritenere che si faccia riferimento all’imputazione di voci di costi e ricavi al quotidiano nazionale “*L’Umanità*”, mentre con “*Salerno*”, all’imputazione di voci di costi e ricavi al quotidiano salernitano “*Cronache del Mezzogiorno*”, sulla base di indizi che il Nucleo Speciale della GdF definisce “gravi, precisi e concordanti”.

204. Si può, inoltre, evidenziare che il quotidiano “*Cronache del Mezzogiorno*” (come risulta, ad esempio, dal numero pubblicato il 7 febbraio 2009) si compone di ventiquattro pagine al cui interno sono inserite le quattro pagine del quotidiano “*L’Umanità*”.

205. Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti durante la fase istruttoria che hanno confermato le evidenze emerse nel corso della complessiva attività di accertamento svolta dal Nucleo Speciale della GdF, si ritiene che “*Cronache del Mezzogiorno*” sia una testata autonoma rispetto al quotidiano “*L’Umanità*” e che, dunque, avrebbe dovuto essere oggetto di comunicazione al Registro da parte della Edizioni Riformiste Società Cooperativa come nuova testata edita.

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

CONSIDERATO che le società Edizioni del Roma S.p.A., Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione non hanno effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che le imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione hanno comunicato al Registro la catena partecipativa di diritto, vale a dire quella relativa ai soci che risultano formalmente intestatari delle quote del capitale sociale;

CONSIDERATO che alle imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione non può essere addebitata l’omessa dichiarazione dei dati relativi agli assetti proprietari derivanti dalla situazione di controllo, essendo tale adempimento previsto per il soggetto controllante individuato, nel caso di specie, nella società Edizioni del Roma S.p.A.;

CONSIDERATO che l’impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa ha violato l’obbligo di comunicare la variazione concernente la pubblicazione della nuova testata quotidiana “*Cronache del Mezzogiorno*”, intervenuta successivamente rispetto a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al Registro;

CONSIDERATO che gli elementi emersi dall’attività di accertamento complessivamente svolta dal Nucleo Speciale della GdF e quelli ulteriormente acquisiti e valutati dall’Autorità nel corso dell’intera fase istruttoria sono tali da connotare la sussistenza di situazioni di controllo per effetto dell’influenza dominante esercitata dalla società Edizioni del Roma S.p.A. sulle imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed

Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione, nonché da far ritenere “*Cronache del Mezzogiorno*” una testata autonoma;

RITENUTO che la violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e all’art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché all’art. 21, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 236/01/CONS, di seguito, “Regolamento previgente”), perdurando ancora oggi, non è soggetta a prescrizione, trattandosi di illecito amministrativo permanente;

RITENUTO che, con l’omessa comunicazione al Registro dell’acquisizione del controllo da parte della società Edizioni del Roma S.p.A., risulta violato il principio di trasparenza costituzionalmente garantito;

RITENUTO che la violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e all’art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché all’art. 21, comma 1, del Regolamento previgente) si è protratta senza soluzione di continuità almeno dall’anno 2008 all’anno 2010 assumendo, in conseguenza, il carattere della “gravità”;

RITENUTO di dover determinare a carico della società Edizioni del Roma S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura del massimo della sanzione edittale, complessivamente pari ad euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la violazione dell’obbligo di comunicare le situazioni di controllo relative alle imprese editrici Edizioni del Roma scarl ed Edizioni Riformiste Società Cooperativa protrattasi almeno dall’anno 2008 all’anno 2010, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: essa si è protratta per tutto l’arco temporale preso in esame, vale a dire almeno dall’anno 2008 all’anno 2010;
- relativamente alle condizioni economiche dell’agente: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO che la violazione della norma relativa all’obbligo di comunicare la variazione concernente la pubblicazione della nuova testata quotidiana “*Cronache del Mezzogiorno*” da parte di Edizioni Riformiste Società Cooperativa si è protratta senza soluzione di continuità dall’anno 2008 all’anno 2009;

RITENUTO di dover determinare a carico della società Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione, in considerazione della capacità economica e della cessazione dell’attività editoriale, la sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell’importo previsto per l’oblazione, complessivamente pari ad euro 2.064,00 (duemilasessantaquattro/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la violazione dell’obbligo di comunicare la variazione concernente la pubblicazione della nuova

testata quotidiana “*Cronache del Mezzogiorno*” protrattasi dall’anno 2008 all’anno 2009;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

A) alla società EDIZIONI DEL ROMA S.P.A., avente sede legale in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21, di pagare la somma di 103.300,00 euro (centotremilatrecento/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l’obbligo di comunicare le situazioni di controllo, previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981 e dall’art. 8, comma 1, del Regolamento (nonché dall’art. 21, comma 1, del Regolamento previgente);

B) alla società EDIZIONI RIFORMISTE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, avente sede legale in Roma, via Sicilia, n. 137, di pagare la somma di 2.064,00 euro (duemilasessantaquattro/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l’obbligo di comunicare la variazione concernente la pubblicazione della nuova testata quotidiana “*Cronache del Mezzogiorno*”, previsto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento (nonché dall’art. 23, comma 1, del “Regolamento previgente”);

DIFFIDA

i predetti soggetti a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

ai citati soggetti di versare le suddette somme alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 307/11/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 307/11/CONS”.

L'Autorità si riserva di avviare appropriati procedimenti di natura dichiarativa volti a garantire i principi di trasparenza e pubblicità costituzionalmente previsti.

DISPONE

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione dell'impresa editrice Edizioni del Roma scarl di cui al procedimento sanzionatorio n. 01/11/ISP;

l'archiviazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., della posizione dell'impresa editrice Edizioni Riformiste Società Cooperativa in liquidazione di cui al procedimento sanzionatorio n. 01/11/ISP limitatamente alla violazione dell'obbligo di comunicazione degli assetti proprietari derivanti dalla situazione di controllo.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola